

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 116<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

Presidenza del vice presidente GRANELLI,  
indi del vice presidente LAMA  
e del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» (905) (Relazione orale)
<b>SENATO</b>		
Costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni .	3	<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b>
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>		«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica»:
PRESIDENTE .....	4, 7	PELLEGRINO (PDS) .....
PONTONE (MSI-DN) .....	4	Pag. 10, 74
* LIBERTINI (Rifond. Com.) .....	5	* ACQUARONE (DC) .....
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> ..	7	FILETTI (MSI-DN) .....
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		GAROFALO (PDS) .....
<b>Seguito della discussione:</b>		15 e <i>passim</i>
«Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni		TRIGLIA (DC), relatore .....
		16 e <i>passim</i>
		MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno .....
		16 e <i>passim</i>
		* PICCOLO (Rifond. Com.) .....
		17 e <i>passim</i>

116ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

25 FEBBRAIO 1993

* LIBERTINI ( <i>Rifond. Com.</i> )	..... Pag. 24
CARTA, sottosegretario di Stato per le finanze	..... 28 e <i>passim</i>
TURINI ( <i>MSI-DN</i> )	..... 37
* D'AMELIO ( <i>DC</i> )	..... 44, 96
* GUGLIERI ( <i>Lega Nord</i> )	..... 56 e <i>passim</i>
BRINA ( <i>PDS</i> )	..... 58 e <i>passim</i>
PAVAN ( <i>DC</i> )	..... 59 e <i>passim</i>
PAGLIARINI ( <i>Lega Nord</i> )	..... 59 e <i>passim</i>
INNOCENTI ( <i>DC</i> )	..... 72
MESORACA ( <i>PDS</i> )	..... 82
RABINO ( <i>DC</i> )	..... 83
D'ALESSANDRO PRISCO ( <i>PDS</i> )	..... 84, 128, 129
MANZINI ( <i>DC</i> )	..... 93, 95
REDI ( <i>DC</i> )	..... 94, 98
SPERONI ( <i>Lega Nord</i> )	..... 94, 95, 130
ALBERICI ( <i>PDS</i> )	..... 96
LAURIA ( <i>DC</i> )	..... 101
RAPISARDA ( <i>PSI</i> )	..... 112
LEONARDI ( <i>DC</i> )	..... 113
GUZZETTI ( <i>DC</i> )	..... 118, 127
FERRARA Vito ( <i>Verdi-La Rete</i> )	..... 123, 138
* GIORGI ( <i>PSI</i> )	..... 128 e <i>passim</i>
NERLI ( <i>PDS</i> )	..... 130
* RASTRELLI ( <i>MSI-DN</i> )	..... 134, 139
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	..... 24 e <i>passim</i>

**INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MARZO DELLA DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 78, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 994**

PRESIDENTE ..... 141

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE ..... 142  
FAGNI (*Rifond. Com.*) ..... 142

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 1º MARZO 1993** ..... Pag. 142

**ALLEGATO**

**ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD**

Elezioni del presidente della delegazione parlamentare italiana ..... 143

**CONSIGLIO D'EUROPA**

Ufficio di presidenza della delegazione parlamentare italiana ..... 143

**UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE**

Ufficio di presidenza della delegazione parlamentare italiana ..... 143

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 143  
Assegnazione ..... 144  
Apposizione di nuove firme ..... 145  
Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 145

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Trasmissione di documenti ..... 146

**INTERROGAZIONI**

Annunzio di risposte scritte ..... 146  
Annunzio ..... 146  
Da svolgere in Commissione ..... 166  
Ritiro ..... 167

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

### **Presidenza del vice presidente GRANELLI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).  
Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bacchin, Ballesi, Barbieri, Bo, Campagnoli, Cannariato, Carrara, Compagna, De Matteo, Fabj Ramous, Giagu Demartini, Giovanniello, Leone, Molinari, Moltisanti, Montini, Muratore, Pagano, Postal, Putignano, Robol, Ronzani, Russo Vincenzo, Santalco.

### **Senato, costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione**

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - cui la Presidenza ha sottoposto la questione in applicazione dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento - nella seduta del 24 febbraio scorso è pervenuta all'unanime conclusione che il Senato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, debba costituirsi in giudizio innanzi alla Corte costituzionale nel ricorso per conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato il 20 febbraio 1992 dal tribunale civile di Roma, sezione I, riguardo alla deliberazione adottata da questa Assemblea in data 6 maggio 1987 sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse dall'onorevole Raimondo Ricci, senatore della Repubblica nella IX legislatura. Tale ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza dell'8 febbraio 1993, depositata in cancelleria il successivo 16 febbraio e notificata il giorno 20 dello stesso mese.

Avverto che, se non vi sono osservazioni, tale pronuncia della Giunta si intende adottata dall'Assemblea.

Così rimane stabilito.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si è riunita ieri nel pomeriggio, come già preannunciato in Assemblea dal presidente Spadolini, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, per esaminare – come richiesto da alcuni colleghi – l'opportunità di un dibattito anche in Senato sulle ultime vicende relative alla struttura del Governo.

Dopo una lunga discussione i Capigruppo hanno convenuto, a maggioranza, sulla opportunità di non prevedere in partenza un dibattito al Senato, salvo l'emergere di fatti nuovi successivamente alla conclusione della discussione presso la Camera dei deputati.

Al fine di poter valutare compiutamente l'evolversi della situazione, il Presidente ha convocato per martedì prossimo, alle ore 18, la Conferenza dei Capigruppo.

Per quanto riguarda l'andamento dei nostri lavori per la corrente settimana, i Capigruppo hanno deciso che nel corso della mattinata odierna si concluda l'esame del disegno di legge sulla finanza locale protraendo, se necessario, la durata della seduta (salvo, se necessario, una breve, limitata, sospensione).

Gli argomenti non esauriti saranno rinviati alla prossima settimana, in quanto la seduta di domani non avrà più luogo.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, nella riunione tenutasi ieri, i Capigruppo hanno deciso, a maggioranza, con l'opposizione del Movimento sociale italiano, di esaminare la possibilità di un eventuale dibattito sulla fiducia nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che si svolgerà martedì prossimo, alle ore 18.

Si verifica tuttavia il seguente fatto. Questa mattina la radio ha annunciato che tale dibattito dovrebbe svolgersi al Senato senza alcuna relazione da parte del presidente Amato. Di fronte a questa notizia, chiedo di sapere se siano intervenuti fatti nuovi che abbiano modificato quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. In ogni caso, qualora non si sia verificato nulla di nuovo, il nostro Gruppo insiste affinché si tenga il dibattito, giacchè, a norma dell'articolo 94 della Costituzione, il Governo deve ricevere la fiducia delle due Camere.

Dal momento che il presidente Amato ha chiesto la fiducia, è necessario, anzi indispensabile, se non vogliamo agire in difformità a quanto previsto dal citato articolo, che il dibattito si svolga anche in questo ramo del Parlamento. Occorre inoltre tenere presente che il Presidente del Consiglio, nel suo discorso alla Camera, ha affermato che vi sono fatti nuovi e qualificanti: quello della privatizzazione, quello della moralizzazione e quello inerente la disoccupazione. Si tratta di aspetti importanti e determinanti che interessano non soltanto la Camera dei deputati ma anche il Senato della Repubblica, dal momento che rivestono grande rilevanza per tutti gli italiani.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, l'articolo 94 della Costituzione recita: «Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale». La norma è semplice e precisa: il Governo deve ricevere la fiducia da entrambe le Camere.

Desidero osservare che il dibattito sulla fiducia che si sta svolgendo nell'altro ramo del Parlamento non riguarda una fiducia tecnica o incidentale, come quella che il Governo può chiedere su un provvedimento (così è stato in questa sede per la legge delega, ma non alla Camera).

Ci troviamo in presenza di una situazione diversa, cioè di un Governo che ha dichiarato (non solo alla stampa, ma anche ieri sera alla Camera) che, poichè avverte inquietudine e incertezza nella propria maggioranza, vuole verificare, mediante il voto, che essa ancora lo sostenga. Ci troviamo quindi in presenza del classico dibattito sulla fiducia al Governo. Una fiducia che, se venisse data soltanto da una delle due Camere, non rispecchierebbe la fiducia quale contemplata dalla Costituzione. Su questo punto il nostro Gruppo si è ieri dissociato in modo aperto dalle decisioni e dagli orientamenti della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Tengo a sottolineare, signor Presidente, che prescindiamo da risvolti di tipo concreto. Mi rendo ben conto - e del resto ciò è contenuto anche in quanto lei ha testè letto - che gli altri Capigruppo non escludono lo svolgimento del dibattito sulla fiducia, ma rinviando tale decisione alla giornata di martedì.

In linea di fatto, anche noi non ritenevamo opportuno lo svolgimento del dibattito domani mattina, giacchè anche noi vogliamo aspettare l'esito della discussione che si sta tenendo alla Camera (fra l'altro, se il Governo non riceverà la fiducia in quella sede, è chiaro che non si presenterà al Senato). È tuttavia evidente che non si può mettere in discussione quanto stabilito dall'articolo 94 della Costituzione: qualora sia posta la questione di fiducia, il voto appartiene ad ambedue le Camere e nessuna di esse può esserne esautorata. Vi saranno poi valutazioni politiche che ciascuna Camera può esprimere.

La nostra posizione, quindi, è completamente rovesciata. Il dibattito sulla fiducia al Senato è obbligatorio. Sulla base del voto che esprimerà la Camera, valuteremo gli eventuali sviluppi della situazione.

Aggiungo che nella giornata di ieri il presidente Spadolini (che mi spiace non possa essere presente per obblighi inerenti il suo ufficio) ha citato, a sostegno della possibilità che il dibattito si volga in un solo ramo del Parlamento, un lontano precedente che si riferisce alle dimissioni del senatore Fanfani da Ministro degli affari esteri: in quell'occasione il senatore Merzagora ritenne che la sostituzione del Ministro degli affari esteri, tanto più che tale Ministero veniva assunto *ad interim* dall'allora Presidente del Consiglio, non implicasse il voto di fiducia.

Desidero far rilevare che, anche qualora l'argomento addotto dal presidente Spadolini avesse un minimo di fondamento, esso suffragherebbe un'eccezione, non già la regola. Quest'ultima è quella scritta nella Costituzione e che risulta altresì da una prassi di anni. L'esempio portato dal presidente Spadolini rappresenta un'eccezione, pur se discutibile. Non ci troviamo in quella condizione giacchè non si tratta della sostituzione di un Ministro (ed infatti la stessa sostituzione del ministro Martelli non ci ha indotto a richiedere un voto di fiducia). Ci troviamo in una situazione differente: quella di un Governo che cambia il proprio volto giacchè entrano a farne parte i nuovi Ministri, con nuovi orientamenti. Tale Governo si presenta alle Camere avendo sciolto, o preteso di sciogliere, al suo interno la questione rilevante delle privatizzazioni in un determinato modo, questione che attiene ad un punto del programma governativo; il Governo chiede una verifica della propria maggioranza che deve avvenire nei due rami del Parlamento. Noi ne facciamo una questione di fondo.

Quindi, non solo ora noi per tale ragione non appoggiamo le decisioni dei Capigruppo ma proponiamo anche in alternativa (perchè questo prevede il Regolamento) di fissare oggi stesso, salvo che nella riunione dei Capigruppo di martedì si giunga a un diverso orientamento pratico, per la seduta di mercoledì prossimo, lo svolgimento del dibattito sulla fiducia, secondo l'articolo 94 della Costituzione.

Noi siamo quindi in dissenso su un punto di fondo, sul quale non ci arrendiamo neppure oggi perchè su di esso non si può decidere così semplicemente in quanto si tratta di una questione costituzionale, di principio, sulla quale andremo fino in fondo.

Viceversa, sul resto del calendario, signor Presidente, noi esprimiamo il nostro accordo; vorrei che non ci fossero equivoci: il nostro disaccordo riguarda solo quel punto, cioè la fiducia. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si sta discutendo in Aula di una questione di grande delicatezza e quindi vi pregherei di non disturbare, se non altro per aiutare la Presidenza a comprendere quello che si dice.

LIBERTINI. Ma poi i colleghi si renderanno conto nei fatti del rilievo della questione.

Quando invece si è parlato della necessità di concludere entro oggi l'esame del decreto sulla finanza locale e di proseguire nel pomeriggio, noi abbiamo espresso in sede di conferenza dei Capigruppo - e lo confermo qui - il nostro accordo, perchè è falso ciò che è stato detto, cioè che noi comunisti puntiamo all'ostruzionismo su questo decreto: quando facciamo l'ostruzionismo, lo dichiariamo, e quando lo dichiariamo, lo facciamo; quando non lo dichiariamo, non lo facciamo. Tutto prova che il nostro atteggiamento non è ostruzionistico. Si tratta di un decreto di grande rilievo, molto complesso che esige una discussione da parte di tutti, e i Capigruppo l'hanno riconosciuto. Quindi, concordiamo sull'esigenza di prendere tutto il tempo necessario perchè il decreto venga approvato oggi, rinviando l'esame degli altri argomenti alla prossima settimana.

Dunque, questa decisione è anche nostra e vorremmo garantirne l'effettuazione. Il nostro dissenso riguarda soltanto il fatto che non accettiamo che sia cancellato il principio costituzionale fissato all'articolo 94 della Costituzione, secondo cui il Governo deve avere la fiducia dal Senato e dalla Camera. Su questo, come si dice a Roma, «non ci piove».

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, senatore Libertini, senatore Pontone, io do atto di avere, con gli interventi svolti, richiamato, con riferimento all'articolo 94 della Costituzione, il problema della discussione anche al Senato della questione di fiducia posta dal Governo. Devo tuttavia ricordare che le decisioni prese dalla Conferenza dei Capigruppo, che sono state oggetto di mia informazione all'Aula, non hanno precluso l'esame di tale questione sulla base di fatti nuovi che dovessero intervenire. Quindi, in sede di Capigruppo potranno svolgersi tutti i confronti di opinione ed essere espressi tutti i suggerimenti ritenuti necessari, anche perchè una proposta di modifica del calendario non può oggi essere presa in considerazione in quanto nella riunione di ieri questo non è stato neanche modificato.

Pertanto, non è per nulla preclusa la possibilità, nella riunione di martedì della Conferenza dei Capigruppo, di riesaminare l'intera questione e di prendere le decisioni più sagge e più produttive perchè, senatore Libertini, senatore Pontone, il rispetto assoluto della Costituzione è nell'interesse di tutti.

Per quanto poi riguarda il riferimento ad alcune comunicazioni radiofoniche date questa mattina, devo ricordare che esse non corrispondono in alcun modo alle decisioni che sono state adottate dal Senato e che la Presidenza ha già provveduto a smentire la notizia attraverso l'Ufficio stampa del Senato.

Non è la prima volta che la radio e anche la televisione danno delle versioni scorrette o non complete del nostro lavoro parlamentare. Quindi mi preoccuperò anche di utilizzare questi vostri rilievi per prospettare al Presidente del Senato l'opportunità di compiere un passo di carattere generale, affinché le decisioni adottate in Parlamento arrivino senza alterazioni alla pubblica opinione.

#### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» (905) (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 905.

Ricordo che nella seduta di ieri l'Assemblea ha proseguito nell'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, concludendo la discussione relativa all'articolo 6 con l'accantonamento degli emendamenti 6.16, presentato dal senatore Redi e da altri senatori, e 6.10, presentato dalla Commissione.

Ricordo altresì che l'articolo 1 del disegno di legge è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, accantonati nella seduta di ieri.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

*(Finanziamento degli espropri)*

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, sono estese ai consorzi fra enti locali e si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-bis del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;



b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria;

c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, relative ad opere pubbliche.

Restano da esaminare i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, è sostituito dal seguente:

“1. Il proprietario di terreno occupato per finalità di pubblica utilità per opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, anche a mezzo di soggetti attuatori delegati, ha diritto ad un equo indennizzo determinato secondo i criteri di legge ed in misura comunque non superiore all'indennità di espropriazione, con esclusione della retrocessione del bene, qualora l'opera pubblica o di pubblico interesse sia stata eseguita e con sentenza passata in giudicato sia stata accertata l'occupazione senza titolo per mancanza di provvedimento di esproprio nei termini, per dichiarazione di illegittimità del decreto di occupazione o di esproprio o del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera. L'indennità si determina con riferimento alle norme vigenti al momento in cui si è determinata l'irreversibile trasformazione del bene occupato senza titolo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso che non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato”».

6.16(nuovo testo)

REDI, MISSERVILLE, MONTINI, STRUFFI, RO-  
BOL, D'AMELIO, GAROFALO, PELLEGRINO,  
ROSCIA, DE MATTEO, ABIS, GRECO, RAVA-  
SIO, FONTANA Albino, PICCOLI, CALVI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, è sostituito dal seguente:

“1. Il proprietario di terreno occupato per finalità di pubblica utilità per opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, anche a mezzo di soggetti attuatori delegati, ha diritto al risarcimento del danno, con esclusione della retrocessione del bene, qualora con sentenza passata in giudicato sia stata accertata l'occupazione senza titolo per mancanza di provvedimento di esproprio nei termini, per dichiarazione di illegittimità del decreto di occupazione o di esproprio o del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera”».

6.10

LA COMMISSIONE

Successivamente all'accantonamento, il senatore Redi ha presentato un ulteriore nuovo testo dell'emendamento 6.16, che risulta così formulato:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, sono sostituiti dal seguente:

“1. Il proprietario di terreno occupato per finalità di pubblica utilità per opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, anche a mezzo di soggetti attuatori delegati, ha diritto ad un indennizzo risarcitorio determinato secondo i criteri di legge ed in misura comunque non superiore al 115 per cento dell'indennità di espropriazione, con esclusione della retrocessione del bene, qualora l'opera pubblica o di pubblico interesse sia stata eseguita e con sentenza passata in giudicato sia stata accertata o venga accertata l'occupazione senza titolo per mancanza di provvedimento di esproprio nei termini, per dichiarazione di illegittimità del decreto di occupazione o di esproprio o del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso che non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato”».

6.16 (ulteriore nuovo testo)      REDI, GAROFALO, PICCOLO, D'AMELIO,  
ZOTTI, DE COSMO, GIORGI, CALVI, BAL-  
LESI

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, avevo sottoscritto l'emendamento 6.16 nel precedente testo. Non sono tra i firmatari del nuovo testo dell'emendamento sul quale non sono d'accordo, soprattutto per due motivi, che vorrei spiegare all'Assemblea.

È per la prima volta che il Parlamento è chiamato ad occuparsi del problema della cosiddetta occupazione acquisitiva. Vorrei ricordare ai colleghi - non ho bisogno di farlo per il collega Acquarone che è intervenuto su questo argomento - che l'istituto dell'occupazione acquisitiva è un istituto di creazione giurisprudenziale che nasce da una decisione della Cassazione del 1983. Fino a quel momento si riteneva che, quando un bene veniva occupato e poi non veniva espropriato in termini, si era in presenza di un illecito permanente per cui la situazione poteva essere regolarizzata mediante una espropriazione successiva. La Cassazione sostenne che questo non era possibile perché nel momento in cui scadeva il provvedimento di occupazione, l'opera pubblica era stata realizzata e la necessaria appartenenza dell'area all'amministrazione proprietaria dell'opera faceva sì che la proprietà dell'area stessa venisse attratta dal regime di appartenenza dell'opera e

quindi si determinasse di fatto una acquisizione in testa alla pubblica amministrazione. Con l'ulteriore conseguenza che trattandosi di un illecito istantaneo, scattava un risarcimento del danno pari all'intero valore del bene.

Vorrei segnalare ai colleghi che questo, in relazione al *quantum* dell'obbligazione che gravava in testa all'amministrazione, non creava allora problemi perchè eravamo in un momento ordinamentale in cui, per effetto delle note sentenze della Corte costituzionale, anche l'indennità espropriativa si rapportava al valore del bene. Anzi, la scelta fatta dalla Cassazione in alcuni casi fu ingiustamente penalizzante per i proprietari occupati perchè, trattandosi di risarcimento e non di indennità, operava una prescrizione quinquennale che molto spesso si era verificata prima del mutamento di giurisprudenza. Per cui vi sono stati soggetti che hanno perduto anche il diritto al risarcimento, perchè sulla base del quadro giurisprudenziale anteriore non avevano proposto l'azione entro i cinque anni dalla scadenza dell'occupazione.

C'è stato poi un mutamento di giurisprudenza della stessa Cassazione perchè, proprio per superare questo problema della prescrizione, la prima sezione della Corte di legittimità ha affermato, con ripetute sentenze, che non si era in presenza di un'ipotesi di risarcimento, bensì di una ipotesi indennitaria. Perchè verificandosi comunque una espropriazione di fatto, l'obbligazione della amministrazione non era di tipo risarcitorio ma di tipo indennitario e quindi soggetta al normale termine di prescrizione.

Sono poi intervenute nuovamente le sezioni unite della Corte di cassazione ritornando all'ipotesi risarcitoria. Tutto questo, però in un quadro in cui gli indennizzi espropriativi erano pieni. In fondo, la qualificazione dell'obbligazione come indennitaria, ovvero come risarcitoria, non incideva in modo rilevante sulla finanza delle amministrazioni esproprianti.

Oggi, invece, con l'articolo 5-bis della legge di conversione del decreto-legge n. 333, abbiamo introdotto, in via generale, un regime di indennizzi fortemente minorati. Talmente minorati che la norma è stata già sospettata di illegittimità costituzionale.

Ritengo - e mi auguro - che la norma supererà il vaglio della Corte costituzionale; o più probabilmente lo supererà con l'esclusione della ulteriore riduzione del 40 per cento che viene detratto qualora non si raggiunga l'accordo bonario. In questo caso infatti il conflitto della norma, probabilmente, non è con l'articolo 42 ma con l'articolo 24 della Costituzione.

Tuttavia la preoccupazione oggettiva è che, in questa situazione, un solo giorno di ritardo nella emanazione del decreto di esproprio porti ad uno slittamento da un regime indennitario fortemente minorato ed un regime risarcitorio che invece attiene al pieno valore del bene. Quindi anche con la possibilità di accordi collusivi fra amministrazione e privato, perchè vi sia quel giorno di ritardo. O comunque con gravi responsabilità per i sindaci o per coloro che devono emanare il decreto di espropriazione, nell'ipotesi in cui vi sia il giorno di ritardo che sia però colpevole e non doloso.

Vi è pertanto la necessità di ritornare a quella che, a mio avviso, era la soluzione giusta della prima sezione della Corte di cassazione e

cioè affermare con legge che in questi casi ciò che si matura è una espropriazione di fatto e non invece una ipotesi di illecito.

Vorrei sottolineare a questo punto che, se anche è vero che l'ordinamento non è composto soltanto dalle leggi, vi è però un momento di signoria della legge rispetto alle soluzioni giurisprudenziali. Ne consegue che nulla ci vieta di muoversi in direzione diversa da quella della Corte di cassazione, attribuendo una qualificazione indennitaria a questo tipo di obbligazione, che deriva dalla occupazione acquisitiva.

Tuttavia anche in questa fase, dobbiamo farci carico dei problemi di costituzionalità. Dobbiamo partire dal presupposto che nell'ipotesi di cosiddetta occupazione acquisitiva, il regime indennitario non può che essere quello del momento in cui si determina l'espropriazione di fatto.

Non possiamo pertanto approvare una norma che oggi per occupazioni acquisitive che si siano già verificate in passato rendano applicabili i nuovi indennizzi minorati per lo stesso motivo per il quale non abbiamo potuto riconoscere retroattività piena nella ipotesi in cui l'espropriazione si fosse consumata e l'indennizzo fosse stato già determinato e fosse divenuto inoppugnabile.

Dovremmo oggi approvare una norma che disciplini la materia per il futuro. Sono queste le ragioni per le quali, nel nuovo testo dell'emendamento presentato dal collega Redi, non mi convince la maggiorazione del 15 per cento. Non capisco infatti perchè un solo giorno di ritardo debba comportare per il proprietario espropriato la citata maggiorazione del 15 per cento. Ma nello stesso tempo non mi convince la soppressione di un inciso che nel testo dell'emendamento da me firmato era contenuto, e cioè l'inciso secondo cui l'indennità si determina con riferimento alle norme vigenti al momento in cui si è determinata l'irreversibile trasformazione del bene occupato senza titolo. In questo caso non è più possibile (perchè non lo affermiamo) una espropriazione in sanatoria. Lo spostamento di appartenenza si verifica nel momento in cui si è determinata l'irreversibile acquisizione del bene: per questo sono d'accordo nel dire che in questo caso è dovuto un indennizzo, ma per il passato non può che valere quanto stabilito dalle leggi espropriative allora vigenti, che prevedevano il valore pieno.

Vorrei perciò invitare i colleghi intervenuti a prendere nuovamente in considerazione il testo originario dell'emendamento 6.16: in altre parole, parificare per il futuro al regime indennitario questo tipo di obbligazioni e per il passato fare in sostanza la stessa operazione, dato che anche in passato il regime espropriativo prevedeva l'indennizzo pieno. In caso contrario rischieremmo di andare incontro ad una penalizzazione maggiore di soggetti rispetto ai quali il procedimento espropriativo si è svolto comunque in maniera irregolare.

Per queste ragioni sono contrario all'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 6.16. Pregherei il collega Redi di tornare sostanzialmente al testo precedente, sopprimendo da un lato quel 15 per cento in più e aggiungendo dall'altro un correttivo, vale a dire il riferimento al regime espropriativo vigente al momento in cui la acquisizione si è determinata.

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come al solito l'intervento del senatore Pellegrino ha riportato la questione nei suoi termini corretti. Cominciamo innanzi tutto a prendere atto di una questione importante.

Pur non essendo d'accordo con la soluzione prospettata dal senatore Pellegrino, devo dare atto alla sua onestà intellettuale e alla sua coscienza giuridica di aver posto un paletto fermo: questa non può essere una norma di sanatoria per illeciti compiuti nel passato. Ho la sensazione netta che sia stata proposta in questa sede per una sanatoria di illeciti compiuti in passato. È importante che si spieghi chiaramente che questa non può essere una soluzione per dare oggi il 33 per cento del valore venale a chi è stato espropriato 10 anni fa e ha ottenuto una sentenza passata in giudicato che gli riconosce questo titolo. Ho l'impressione che molti dei presentatori dell'emendamento 6.16 abbiano capito che i loro sforzi sono frustrati.

Sono pienamente d'accordo che la più grave delle ingiustizie palesi, con la reintroduzione della parte dell'emendamento testè citata dal senatore Pellegrino, verrebbe ricondotta ad equità. Per questo motivo concordo con la tesi formulata dal senatore Pellegrino.

Per quanto riguarda il futuro, devo dire che le eccezioni di costituzionalità permangono. Se consideriamo, amico Pellegrino, tutte le elaborazioni dottrinali in materia di espropriazioni, possiamo osservare che i commi 2 e 3 dell'articolo 42 della Costituzione prevedono garanzie sostanziali e garanzie procedurali. Si stabilisce che la proprietà privata è garantita ma che può essere espropriata nei modi previsti dalla legge. La garanzia procedimentale è quella del giusto procedimento.

Pertanto in questa materia verremmo ad introdurre che l'espropriazione di fatto, vale a dire il ladrocinio della pubblica amministrazione, sarebbe equiparata al giusto procedimento.

Sia ben chiaro, onorevoli colleghi: la soluzione prospettata dal senatore Pellegrino non sana il passato.

Per quanto concerne il futuro, in questo modo prevediamo un premio per chi non rispetta le leggi dello Stato.

Svolgendo la professione di avvocato oltre a quella di parlamentare, sono persuaso che qualche volta - non sempre - possono verificarsi situazioni per cui bastano pochi giorni di ritardo per passare da una situazione di indennizzo ad una situazione risarcitoria.

Ma quante volte ci sono amministrazioni le quali operano in modo arrogante!

Ora, vorrei illustrare la mia tesi per riportare la costituzionalità di questa norma e evitare ciò che può accadere, come collusioni, perizie, eccetera. Sappiamo che oggi con la norma di recente approvazione, già rinviata alla Corte costituzionale, corrispondiamo all'espropriato circa il 33-34 per cento del valore di mercato.

PELLEGRINO. Meno: il 25 per cento.

ACQUARONE. D'accordo, il 25 per cento del valore di mercato. Cioè, per ragioni di pubblica utilità, con giusto procedimento espropriamo un terreno pagandolo un quarto del suo valore. Dobbiamo allora riconoscere un *quid pluris* a chi è stato espropriato di fatto, a chi non ha avuto le garanzie del giusto procedimento e che non ha potuto rivolgersi al giudice amministrativo affinché sospendesse l'occupazione abusiva, poichè il giudice ordinario di fronte a chi occupa *sine titolo* non può in sè esercitare le azioni possessorie, o quasi, nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, sono d'accordo a stabilire un tetto che non può essere superato, come quello, ad esempio, del risarcimento, che non può superare tre volte il valore dell'indennizzo, ma penso anche che debba essere fortemente penalizzata l'amministrazione la quale non rispetta la legge. E allora forse si può dire che la penalizzazione è tale per cui si rispetta il giusto procedimento; ma allora non devo dire il 15 per cento, ma il 100 per cento. Insomma, una cifra consistente che tutto sommato dovrebbe essere in qualche modo rapportata alla gravità dell'illecito compiuto dalla pubblica amministrazione.

Detto questo, in via di buon senso, come modesto giurista sono dell'opinione che le garanzie procedurali siano una componente essenziale dell'articolo 42, secondo e terzo comma della Costituzione. Se noi votiamo questa norma, anche nel testo corretto del senatore Pellegrino il quale evita la sanatoria degli illeciti compiuti in passato, cionondimeno, noi voteremo una legge incostituzionale. Non so cosa deciderà il Gruppo della Democrazia cristiana, personalmente voterò contro e se la cosa dovesse passare sarò lieto di portare la questione di fronte alla Corte costituzionale perchè la Costituzione va rispettata. (*Applausi del senatore Gueritore e del senatore Paire*).

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Accantoniamolo; lo esamineremo alla fine.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, la proposta di accantonamento non è stata formalizzata. Il senatore Filetti ha chiesto di parlare.

GAROFALO. Ma io non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Lei prenderà la parola al termine dell'intervento del senatore Filetti per illustrare la sua proposta.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, cari colleghi, prendo atto che l'osservazione da me formulata ieri ha trovato larghi consensi in alcuni interventi che sono stati svolti anche e particolarmente dalle rappresentanze della maggioranza.

Il nuovo testo che è stato presentato dell'emendamento 6.16 non cambia alcunchè; rimangono infatti le ragioni della eccepita incostituzionalità atteso che si tende sempre a parificare l'indennità di espropriazione con l'indennizzo a titolo di risarcimento danni.

Desidererei far osservare, e per questo chiedo l'attenzione del presidente Pellegrino, che non è vero che è stata proposta la misura dello 0,15 per cento rispetto all'indennità di espropriazione, ma del 115 per cento - come è scritto nel testo - della stessa indennità di espropriazione, il che non significa lo 0,15 per cento.

Mi sembra però che vi sia innanzitutto da sollevare una eccezione di preclusione perchè, per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 6, è già stato approvato l'emendamento 6.5 - e vorrei attirare l'attenzione dell'Assemblea su questo punto che mi sembra basilare e sul quale certamente dovremo votare - con il quale si dice: «anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria». Abbiamo già approvato la possibilità di chiedere mutui da parte dell'amministrazione, anche quando si tratta di occupazione senza titolo, nonchè la doverosità di corrispondere gli interessi legali e la svalutazione monetaria. Vi è quindi una differenza enorme tra quello che si propone con l'emendamento 6.16 e quello che è stato già approvato dall'Assemblea.

Indipendentemente da ciò, mi trovo comunque sulla linea del senatore Acquarone il quale, da professore di diritto, ha brillantemente esposto le ragioni di incostituzionalità in cui si incorrerebbe ove venisse approvato il testo dell'emendamento, anche così come modificato. Per queste ragioni, chiedo che l'Assemblea non consideri neanche più la questione in oggetto, che l'emendamento venga ritirato e che successivamente possa essere presentato un disegno di legge per risolvere la questione che è di rilevantissima importanza. È questo l'invito che rivolgo all'Assemblea e prego di volerlo accogliere. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN e del senatore Guerriatore*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta in quanto ritengo che non abbiamo alcuna necessità di votare obbligatoriamente adesso questo emendamento riferito all'articolo 6. Proporrei allora di mantenerne l'accantonamento; un gruppo di colleghi può lavorare su questo testo, mentre l'Assemblea prosegue l'esame dei successivi articoli, al fine di trovare una soluzione unitaria. Non possiamo infatti discutere per ore su questo argomento. Se una soluzione unitaria non dovesse intervenire, evidentemente ognuno voterà poi secondo le proprie convinzioni. Nel frattempo, ciascun Gruppo può designare i suoi rappresentanti per lavorare su questo testo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo far presente che già con l'accantonamento si era pensato di offrire un'occasione per trovare delle soluzioni che consentissero un esame più rapido da parte dell'Assemblea. Mi rendo comunque conto, dalla discussione che si è sviluppata in questo frangente, che non solo la materia rimane complessa, ma che lontana è la possibilità di trovare una soluzione; tanto più che è stata addirittura sollevata una eccezione di preclusione rispetto all'esame dell'emendamento.

La Presidenza è pertanto dell'idea di accantonare nuovamente questo emendamento, invitando i senatori che avevano chiesto la parola ad intervenire quando ritorneremo sull'argomento, a meno che non intendano fare delle osservazioni in ordine alla stessa proposta di accantonamento. D'altronde, anche rispetto ai tempi che ci eravamo dati per l'esame complessivo del disegno di legge, dalla discussione mi sembra di poter concludere che sia più saggia la decisione di accantonamento, invitando ovviamente ad utilizzare questa procedura per giungere ad un'auspicabile intesa.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito. L'emendamento 6.16, presentato dal senatore Redi e da altri senatori, resta pertanto accantonato insieme all'emendamento 6.10.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 7.

*(Utilizzo di somme a specifica destinazione)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*  
«Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.»;

*Consequentemente, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «operazioni», con l'altra: «alienazioni».*

7.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TRIGLIA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

*(Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali)*

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

8.3

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 1 sopprimere le parole: «oltre che».*

8.1

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

“Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono retribuite”».

8.2

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. Signor Presidente, l'articolo 8 introduce la interpretazione di una norma che per sette anni non ha sollevato problemi interpretativi.

Noi già contestiamo al Governo il diritto di essere l'interprete autentico della volontà del Parlamento; inoltre non sussiste alcuna ragione di necessità ed urgenza che giustifichi la presentazione del decreto.

Vi sono delle ragioni di merito che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi. Spesso si parla, magari anche inopportuno, dell'enorme massa di persone che per vari motivi riesce ad ottenere aspettative politiche o sindacali e per queste ragioni non presta la propria attività di servizio, pur avendola retribuita. Abbiamo vissuto in quest'Aula il problema dell'incompatibilità del mandato parlamentare con l'attività lavorativa del dipendente pubblico. In questa occasione ci occupiamo di una fattispecie particolare, quella che si riferisce ai sindaci ed agli assessori comunali, che non sono un numero irrilevante; essendo infatti oltre 8.000 i comuni italiani, tra sindaci ed assessori stiamo parlando di circa 70-80.000 persone interessate a questo provvedimento.

La legge prevede che i sindaci e gli assessori, come tutti i consiglieri comunali, hanno diritto ad assentarsi per l'intera giornata dal posto di lavoro anche quando si svolgono riunioni del consiglio comunale, della commissione consiliare o di altre commissioni come, ad esempio, quelle di concorso.

In questo caso hanno diritto a conservare la retribuzione non perchè il datore di lavoro, eventualmente privato, la eroghi di tasca sua, bensì perchè l'ente pubblico rimborsa al datore di lavoro la giornata lavorativa che viene prestata. Inoltre la legge prevede che gli assessori e i consiglieri, oltre alle giornate di assenza per partecipare alle sedute dei consigli, hanno diritto di assentarsi anche per 24 ore mensili dal posto di lavoro elevabili a 48 ore per i sindaci, per partecipare alle riunioni e alle attività delle giunte. Mettendo insieme questi due aspetti, vale a dire le giornate per partecipare alla giunta e quelle per partecipare al consiglio ed alle varie commissioni, almeno la metà delle giornate di ogni mese è garantita come prestazione retribuita a carico del comune che rimborsa il datore di lavoro. Esiste anche la possibilità per gli eletti nei comuni più grandi, quelli superiori ai 10.000 abitanti, di mettersi in aspettativa retribuita, con una indennità anche raddoppiata.

In questo senso si vuole introdurre tale norma interpretativa con la quale si indica che oltre alle giornate di assenza che spettano per partecipare alle riunioni dei consigli, oltre alle giornate che spettano per partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, oltre al diritto all'aspettativa, oltre alle 24 ore mensili per gli assessori e alle 48 ore per i sindaci, per tutte le riunioni di giunta i sindaci e gli assessori potranno ancora assentarsi in maniera retribuita. In tal modo si stabilisce in maniera surrettizia un principio secondo il quale gli assessori e i sindaci possono tranquillamente non andare al lavoro tutti i giorni ed essere ugualmente retribuiti da parte del comune che rimborsa il datore di lavoro.

È facile infatti che la giunta si riunisca anche per esaminare un provvedimento «volante», senza una formale convocazione, come spesso accade. In tal caso è comunque garantita una giornata retribuita. Ciò va ad incidere non soltanto sui comuni, che debbono rimborsare

tali oneri ai datori di lavoro senza che vi sia stata effettivamente una aspettativa, ma crea anche quella situazione di generale lassismo che tutti deprechiamo.

Per tale motivo abbiamo proposto tre emendamenti, il cui contenuto è per così dire a scalare. Nel primo non si ravvisa alcuna necessità di ordine interpretativo, mantenendo quanto prevede la legge: l'assenza nelle giornate in cui si riunisca la Commissione; la possibilità di aspettativa; la possibilità di partecipare alle riunioni delle giunte per un massimo di 24 ore lavorative mensili e di 48 ore per i sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali.

Il secondo emendamento si limita soltanto all'assenza per partecipare alle riunioni della giunta per le già citate ore lavorative. Il terzo emendamento rielabora la norma prevista dalla legge n. 816 del 1985 affermando che vengono retribuite soltanto le assenze per partecipare alle riunioni dei consigli e della giunta, senza ulteriore franchigia.

Raccomandiamo tali emendamenti all'attenzione dei colleghi giacchè riteniamo che si tratti di un aspetto fondamentale per evitare il verificarsi di abusi.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**TRIGLIA, relatore.** Esprimo parere contrario a tali emendamenti raccomandando l'Assemblea di respingerli. Il senatore Piccolo ha una strana visione degli amministratori locali. Immagina che essi siano una consorteria di profittatori, anche quando si tratti di tempi «rubati» per le riunioni.

La norma interpretativa contenuta nell'articolo 8 è stata richiesta congiuntamente dalle associazioni rappresentative dei comuni, delle province e delle comunità montane ed è esplicativa di casi che sono contestati dalle amministrazioni da cui dipendono i sindaci e gli amministratori.

Chiedo, pertanto, che l'articolo in esame venga approvato nel testo originario.

**MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo esprime parere contrario su tali emendamenti, giacchè essi pervengono ad una distorsione del sistema della quale non si avverte alcuna esigenza.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Indennità di carica  
degli amministratori degli enti locali)*

1. Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT».

8.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento fa riferimento alla popolazione ufficiale secondo i dati dell'ISTAT e non a quella legale quale risulta dai censimenti dell'ISTAT.

L'emendamento, quindi, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

*(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)*

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal

revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attestino il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992.

2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzia uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 2 sopprimere la parola: «Anche».*

9.1 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 2 dopo le parole: «30 novembre» inserire le seguenti: «1992».*

9.2 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 3 sopprimere le parole: «100 per cento del».*

9.3 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 3 sostituire la parola: «100» con l'altra: «20».*

9.4 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. Signor Presidente, il secondo comma dell'articolo 9 prevede che i comuni, entro il 30 novembre, possano rideliberare un aumento delle tariffe con effetto immediato, addirittura per l'anno in corso per quanto concerne la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ciò anche ai fini del rispetto dell'obbligo della copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi.

Per i colleghi che non ne fossero a conoscenza, desidero chiarire che attualmente esistono dei tetti per le tariffe che sono del 50 per cento per quanto riguarda la copertura minima del costo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In sede di esame del bilancio preventivo i comuni stabiliscono le tariffe e mettono i relativi ruoli e fanno pagare ai cittadini la tassa corrispondente.

Con tale norma entro il 30 novembre i comuni potranno, ancora una volta rideterminare le tariffe ed emettere i ruoli per l'anno in corso.

Ma quel che è peggio è la parola: «Anche» all'inizio del secondo comma che fa sì che non sia soltanto in questo caso che i comuni possono rideterminare le tariffe. Quando si dice: «Anche» significa che, indipendentemente da questa necessità, i comuni possono rideterminare le tariffe.

Ecco perchè noi abbiamo proposto l'emendamento 9.1, volto a sopprimere la parola: «Anche»; quanto meno si limita e si circoscrive questa possibilità dei comuni soltanto al caso in cui non sia stata garantita quella copertura minima prevista dalla legge) prevedendo quindi che il comune non possa rideterminare le tariffe per mere esigenze di ulteriori spese che esso voglia fare.

Con l'emendamento 9.2 noi prevediamo che sia limitato questo effetto soltanto al 30 novembre 1992 e, a tal proposito, non capisco l'obiezione che è stata fatta anche in Commissione da parte del relatore e del Governo, poichè per gli anni successivi il Governo ha già introdotto questa norma a regime nel decreto legislativo n. 504, con identiche parole. Allora, che senso ha volerla scrivere anche in questo decreto come una norma a regime? Questa norma ha un senso e un valore soltanto se è limitata al 1992; non può avere una duplicazione, non ci possono essere due norme che dicono la stessa cosa, una con questo decreto-legge convertito e l'altra con il decreto legislativo, perchè a quel punto non si capirebbe più niente, la confusione regnerebbe sovrana in questo paese. Resti eventualmente a regime la norma del decreto legislativo; se poi quel decreto legislativo ha compiuto eccesso di delega (come noi riteniamo), i cittadini potranno contestarla nella sede competente, ma quello è il testo che può disciplinare il futuro: questo non può che limitarsi al 1992, quindi riteniamo indispensabile che ci sia quanto meno la limitazione al 30 novembre 1992.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti 9.3 e 9.4, c'è un problema di interpretazione che deve essere chiarito. Nel comma 3 si parla delle tariffe del servizio di trasporto funebre; ebbene, a proposito della parte di tale comma in cui è scritto: «in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione», vogliamo un chiarimento perchè se ciò significa che la tariffa non può superare il costo di gestione, allora non ha senso scrivere: «non superiore al 100 per

cento», ma bisogna scrivere: «non superiore al costo complessivo di gestione», come ci sembra logico. Quindi l'emendamento 9.3 è volto appunto a sopprimere le parole: «100 per cento del», perchè è chiaro che le tariffe non possono superare il costo di gestione; il comune non può diventare un imprenditore speculatore sulla morte dei suoi cittadini, non può lucrare su questo nelle tariffe dei trasporti funebri. Se invece la norma (che come è scritta adesso può dare adito a questa interpretazione non univoca) significa che il comune può raddoppiare il costo effettivo del servizio, noi riteniamo che questa diventi una speculazione assurda e ingiustificata; con l'emendamento 9.4 proponiamo di limitare a una misura non superiore al 20 per cento le spese generali possibili la determinazione delle tariffe rispetto al costo del servizio.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, in rapporto all'emendamento 9.1 vorrei solo fare una brevissima osservazione che spero sia tenuta in considerazione anche dal senatore Piccolo.

La possibilità, anche nel corso dell'anno, di utilizzare una variazione delle tariffe, può essere collegata certamente alla questione della copertura, ma può essere collegata anche ad altre cose, per esempio al miglioramento di un determinato servizio o all'introduzione, nel caso del servizio di nettezza urbana, di nuove macchine che ne assicurano il miglioramento ma, nello stesso tempo, ne fanno aumentare il costo. In ogni caso, si tratta (come ha giustamente già rilevato il senatore Piccolo) di una possibilità lasciata alle amministrazioni comunali, che rientra sempre in quella sfera di autonomia e di rapporto aperto fra decisioni dell'amministrazione comunale e cittadini che poi ha, come punto cruciale, il giudizio politico dei cittadini sugli atti dell'amministrazione.

Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti, io penso che il senatore Piccolo abbia ragione dal punto di vista formale circa la ripetitività della norma, e quindi la limitazione al 1992, proposta con l'emendamento 9.2.

A proposito dell'emendamento 9.3, ritengo che dopo l'illustrazione fatta dal senatore Piccolo l'Assemblea lo possa accogliere anche se credo che in nessun caso poteva esserci un aumento superiore al costo del servizio. Tuttavia, se togliamo le parole: «100 per cento del» e diciamo: «fino al massimo del costo del servizio», usiamo una formulazione che taglia la testa al toro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Il senatore Garofalo ha spiegato le buone ragioni per dire di no agli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.4. Invece il senatore Piccolo ha ragione per quanto riguarda l'emendamento 9.3. Bisogna sopprimere le parole: «100 per cento», che porterebbero, se intese

puntualmente, al raddoppio delle tariffe rispetto al costo e naturalmente sostituire la parola: «del» con l'altra: «al». Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento 9.3.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Boffardi,  
Condarcuri,  
De Paoli, Dionisi,  
Ferrara Vito,  
Galdelli, Giollo, Grassani, Guglieri,  
Icardi,  
Libertini, Lopez,  
Manara, Manfroì, Manna, Marchetti, Meriggi, Mininni-Jannuzzi,  
Pagliarini, Pains, Parisi Vittorio, Perin, Piccolo, Pozzo,  
Roveda,  
Salvato, Serena, Staglieno,  
Tabladini, Turini,  
Zilli.

*Votano no i senatori:*

Abis, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Anesi, Angeloni, Azzarà,  
Bargi, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Borroni, Bratina, Brina,  
Bucciarelli, Butini,



Candioto, Cappuzzo, Carlotto, Castiglione, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Conti, Covatta, Creuso, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabris, Favilla, Ferrari Bruno, Filetti, Fontana Albino, Forcieri, Foschi, Franchi, Franza,

Galuppo, Garofalo, Gava, Genovese, Giacobuzzo, Gianotti, Giovannelli, Giovanolla, Giugni, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Gueritore, Guzzetti,

Ianni, Innamorato, Innocenti,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,

Maisano Grassi, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Martinazzoli, Masiello, Meo, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montresori, Mora, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pelella, Pellegatti, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinna, Pistoia, Polenta, Pulli,

Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Riviera, Rognoni, Romeo, Rubner, Ruffino, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Saporito, Scivoletto, Senesi, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Triglia,

Ventre, Venturi, Visco,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zito, Zoso.

*Si astengono i senatori:*

Stefanelli.

*Sono in congedo i senatori:* Bacchin, Ballesi, Barbieri, Bo, Campagnoli, Cannariato, Carrara, Compagna, De Matteo, Fabj Ramous, Giagu Demartini, Giovanniello, Leone, Molinari, Moltisanti, Montini, Muratore, Pagano, Postal, Putignano, Robol, Ronzani, Russo Vincenzo, Santalco.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori:

Senatori presenti . . . . .	174
Senatori votanti . . . . .	173
Maggioranza . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	31
Contrari . . . . .	141
Astenuti . . . . .	1

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

\* PICCOLO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Tassa di smaltimento dei rifiuti)*

1. L'articolo 270, comma primo, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“270. Tariffa – La tassa è determinata in relazione all'uso cui i locali sono destinati con riferimento ai volumi per i locali destinati ad attività commerciale, industriale o artigianale o di pubblico esercizio, alla superficie per le aree servite, per gli uffici e per le abitazioni e per queste ultime anche con riferimento al numero delle persone e alla loro capacità produttiva di rifiuti e alla durata di abitazione dell'immobile.

Le aree dei mercati occupate settimanalmente dai venditori ambulanti corrispondono la tassa in misura proporzionale alle giornate per le quali hanno titolo di concessione”.

9.0.1

PICCOLO, LIBERTINI, CROSETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vittorio

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 9.0.1 è particolarmente importante ed è collegato ad un altro emendamento, già votato precedentemente, che prevede la possibilità di rideterminare ogni anno le tariffe per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. È vero che con il

provvedimento n. 504 è stata conferita una delega al Governo affinché ridefinisca tutta la regolamentazione di tali tariffe. Alcuni principi indicati soprattutto nel primo comma dell'articolo 270, nel nuovo testo ora proposto, sono chiaramente contenuti anche nella delega. Mi riferisco soprattutto al tener conto sia della capacità produttiva di rifiuti, sia del numero di persone, e così via.

Con questo emendamento non rinviando al momento successivo della attuazione della delega, ma rendiamo operante sin da oggi la necessità di commisurare la tassa dei rifiuti al numero delle persone, alle attività, eccetera.

Vi è poi un secondo comma che a noi sembra altrettanto importante ed è relativo alla definizione concernente i commercianti non a sede fissa (tanto per intendersi, gli ambulanti) cioè coloro che occupano i posti dei mercati una volta alla settimana. Per quanto concerne la tariffa da corrispondere per l'occupazione di tali posti, se non vi è chiarezza legislativa, la maggior parte delle amministrazioni pretende che essa venga pagata ogni volta da ogni commerciante, mentre in certi mercati gli ambulanti si alternano o una volta alla settimana soltanto o, in quelli a sede fissa, si susseguono per sette giorni sette commercianti diversi. Noi riteniamo che vi sia necessità di chiarire che, per quanto concerne gli ambulanti, la tariffa debba essere pagata in proporzione al periodo effettivo di occupazione e non corrisposta per l'intero anno anche se occupano tale posto una volta sola alla settimana.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Come ha ricordato il presentatore, abbiamo conferito due mesi fa delega al Governo su questa norma, indicando gli stessi criteri che sono qui contenuti.

Ritengo pertanto, collega Piccolo, che non possiamo essere ripetitivi ed in contrasto con noi stessi nel dare delega e dettare norme.

Per quanto riguarda l'occupazione dei mercati, ricordo, collega Piccolo, che l'interpretazione corretta e alla quale viene data applicazione è proprio quella da lei invocata: non si paga su base annua, ma in base al reale tempo di occupazione dei mercati.

Invito pertanto il senatore Piccolo a ritirare l'emendamento 9.0.1. Qualora invece egli dovesse insistere per la votazione, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Piccolo, vuole esprimersi sull'invito formulato dal relatore?

\* PICCOLO. Signor Presidente, gradirei che anche il Governo esprimesse il proprio parere sull'emendamento 9.0.1, soprattutto per quanto concerne l'interpretazione da dare al secondo comma di tale emendamento. Sarebbe infatti sufficiente che resti agli atti una interpretazione in merito del Governo e del Senato di fronte alla quale possiamo attendere la delega. Se al contrario il Governo non dà questa interpretazione relativamente all'occupazione dei mercati settimanali, insisteremo per la votazione dell'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Piccolo, le avevo dato la parola perchè, qualora lei avesse ritirato l'emendamento, il parere del Governo sarebbe stato superfluo. Tuttavia poichè lei per assumere la propria decisione vuole sentire preliminarmente il parere del Governo, invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'emendamento in esame.

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, i comuni già adottano queste procedure: per le assegnazioni temporanee non praticano una tariffa annuale ma tariffe differenziate. In ogni caso la materia è oggetto di delega e l'interpretazione corretta è quella che è stata ricordata dal relatore. Per queste ragioni chiedo anch'io al senatore Piccolo di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Piccolo, accoglie l'invito che le è stato avanzato dal relatore e dal rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento?

\* PICCOLO. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo. Per evitare un voto che possa essere soggetto ad un'interpretazione contraria, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Piccolo, è pertanto ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 10.

##### *(Disposizioni fiscali e tariffarie)*

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al 25 per cento, purchè con identica percentuale per tutti settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. È stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta alla misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

*a*) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

*b*) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre» con le altre: «30 settembre».

10.28

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Sopprimere il comma 3.*

10.25

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «Per l'anno 1992».*

10.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 3 sopprimere le parole: «purchè con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base» e sostituire le parole: «dell'imposta» e «indicate nella» rispettivamente con le altre: «l'imposta» e «di cui alla».*

10.26

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «È stabilito al 30 aprile 1992» con le seguenti: «È stabilito al 30 aprile di ogni anno».*

10.5

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.6

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 5.*

10.27

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 5 sopprimere le parole da: «con le esclusioni» fino alla fine del comma.*

10.29

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «Gli importi di cui al presente comma sono ridotti al 50 per cento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».*

10.30

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 8 sostituire le parole: «di lire 10 al metro cubo» con le altre: «di cui al precedente comma 6».*

10.31

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 9 sostituire le parole: «di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo» con le altre: «e massimo fissati al precedente comma 6».*

10.32

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «lire 100.000» con le altre: «lire 30.000».*

10.33

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: « lire 100.000» con le altre: «lire 30.000».*

10.34

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «lire 100.000» con le altre: «lire 50.000».*

10.35

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 10, lettera d), sostituire le parole: «lire 100.000» con le altre: «lire 50.000».*

10.36

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 10, lettera e), sostituire le parole: «di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000» con le seguenti: «di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000».*

10.16

LA COMMISSIONE

*Al comma 10, sopprimere la lettera f).*

10.37

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio



*Sopprimere il comma 11.*

10.38

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 11 sostituire le parole: «a raddoppiare il» con le altre: «al cinquanta per cento del».*

10.39

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

10.21

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in lire 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.

12-quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.24

LA COMMISSIONE

*Invito i presentatori ad illustrarli.*

\* PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 10.28 fissa al 30 settembre il termine per i comuni per stabilire le aliquote delle imposte. Desidero ricordare ai colleghi che per i comuni vige una norma fondamentale, la legge n. 142 del 1990: detta legge stabilisce che entro il 30 settembre le Giunte devono adottare i bilanci di previsione per l'anno successivo, da sottoporre non solo agli enti regionali ma all'approvazione definitiva del Consiglio comunale entro il 31 ottobre come termine perentorio, pena lo scioglimento del Consiglio comunale.

Quale serietà c'è nello spostare il termine, affinché il Consiglio determini le tariffe, al momento ultimo in cui possono essere approvate dai Consigli comunali i bilanci, pena lo scioglimento? Il termine anteriormente vigente era quello dell'agosto ed aveva una sua raziona-

lità, dato che consentiva ai comuni di predisporre i bilanci, di eseguire dei calcoli e determinare le aliquote in relazione al bilancio. Propongo che il termine sia spostato almeno al 30 settembre, il termine ultimo consentito alla Giunta per predisporre il bilancio: in quella sede la Giunta (l'organo che ha oggi tutti i poteri di gestione) può decidere le aliquote necessarie dei tributi per coprire le spese previste in bilancio. In caso contrario, se a quella data le aliquote non sono state decise, che tipo di bilancio può mai predisporre la Giunta, senza sapere quali risorse sono disponibili per il futuro? Come può un Consiglio comunale, che in genere si riduce all'ultimo momento per discutere il bilancio, determinare successivamente anche le aliquote delle tariffe?

Questo è il senso dell'emendamento 10.28.

Per quanto concerne l'emendamento 10.25, esso è totalmente in contrasto con un emendamento proposto dalla Commissione. Il comma 3 dell'articolo 10 stabilisce che i comuni possono aumentare per l'anno 1992 fino al 25 per cento dell'ICIAP; a nostro avviso tale aumento va escluso. E non ci si dica ancora una volta che questo è un riconoscimento dell'autonomia impositiva dei comuni... con il solito blabla.

Questa norma non è già più eccezionale per il 1992, così come originariamente prevista; con l'emendamento presentato dalla Commissione finirebbe per diventare addirittura definitiva. Ogni anno i comuni potrebbero aumentare del 25 per cento l'ICIAP, mentre lo stesso Governo propone un disegno di legge con il quale si prevede l'abolizione dell'ICIAP dal 1994 e la conseguente istituzione dell'ISCOM. Quindi c'è somma contraddizione e confusione; ma c'è di più.

Per esperienza sappiamo che quando sono state introdotte queste forme di autonomia impositiva per i comuni, all'inizio sono state previste come facoltà ma alla fine sono diventate un obbligo per i comuni. Voglio ricordare il caso dell'INVIM, inizialmente un'imposta comunale: essa prevedeva la possibilità di spaziare dal 5 al 20 per cento, ma successivamente una legge ha soppresso questa possibilità stabilendo l'obbligo per i comuni di applicare il massimo. Con la legge approvata l'anno scorso l'INVIM non è poi neanche più a beneficio dei comuni ma dello Stato. Altro che autonomia impositiva dei comuni!

L'ILOR è la stessa cosa e l'ICI farà la stessa fine.

Che senso ha allora prevedere queste facoltà fittizie dei comuni di farlo o meno quando si sa che non avendo un quadro definito di riferimento delle autonomie impositive degli stessi diventerà un obbligo?

Ecco le ragioni per cui vogliamo eliminarlo, oltre che per i motivi di merito che abbiamo già abbondantemente illustrato in sede di discussione generale. Le imprese artigiane sono talmente tartassate che prevedere tale possibilità di aumentare ogni anno l'ICIAP del 25 per cento mi sembra una previsione che non sta nè in cielo nè in terra.

L'emendamento 10.26 prevede che ci sia almeno questa effettiva autonomia dei comuni. Che senso ha prevedere l'obbligo del 25 per cento senza alcuna possibilità per il comune di far distinzione tra attività e attività, tra zona e zona; questa non è autonomia impositiva, ma il riconoscimento di un ruolo meramente esecutivo del comune, che diviene un parafulmine nei confronti della rabbia giusta dei cittadini.

Gli emendamenti 10.27, 10.29, 10.30, 10.31 e 10.32 riguardano l'abolizione della possibilità di aumentare l'imposta del gas metano, anche qui ancora una volta nei confronti delle imprese artigiane e agricole. Si prevede la possibilità di aumentare l'addizionale regionale da 10 a 50 lire al metro cubo; riteniamo che non ci siano certamente le condizioni per aggravare ancora di più questa pressione tributaria.

Gli emendamenti 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38 e 10.39 riguardano i diritti di segreteria circa i certificati urbanistici. Per la stragrande maggioranza di questi noi siamo intervenuti limitando il massimo, perchè non ha senso prevedere un diritto di segreteria che ogni comune può stabilire da un minimo di 10.000 lire ad un massimo di 100.000 lire, e ciò anche per interventi di modesta entità quali possono essere le autorizzazioni edilizie, anche magari le attività di manutenzione ordinaria di immobili. Il prevedere un minimo e un massimo non vieta che in momenti successivi di emergenza finanziaria lo Stato possa stabilire con decreto di far applicare il massimo. Riteniamo che questo massimo possa essere ridotto cautelativamente a 30.000 lire, spaziando così da un minimo di 10.000 lire ad un massimo di 30.000 lire.

Abbiamo invece proposto in ordine alle lottizzazioni, che ci sembravano assolutamente ingiuste ritenendo questo un intervento certamente più importante e rilevante dal punto di vista urbanistico e da un punto di vista patrimoniale, un aumento considerevole dei diritti di segreteria, che la Commissione ha ritenuto di condividere.

Non riteniamo invece giusta la possibilità per i comuni superiori ai 250.000 abitanti di raddoppiare questi tributi in misura del 100 per cento. Non riteniamo giusta la previsione, al di fuori di quelle specificate per i certificati urbanistici, di ulteriori certificati urbanistici che nessuno sa spiegare quali siano, dal momento che sono state già previste una decina di categorie. Riteniamo quindi questi commi superflui e quindi raccomandiamo ai colleghi l'approvazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Triglia, per illustrare gli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6, 10.16, 10.21, 10.24.

Successivamente, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dalla Commissione si illustrano da sè.

Chiedo però al rappresentante del Governo se con l'emendamento 10.6 non si reiteri una disposizione già approvata con altri decreti.

Sono poi contrario agli emendamenti 10.28, 10.25, 10.26, 10.27, 10.29, 10.30 per ragioni di equità; abbiamo eliminato facilitazioni anche al settore degli addetti all'agricoltura e quindi è giusto che tutte le categorie siano colpite allo stesso modo. Esprimo parere contrario agli emendamenti 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38 e 10.39.

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è contrario all'emendamento 10.28. Abbiamo infatti già spiegato al

senatore Piccolo che il discorso della variazione della data dal 31 ottobre al 30 settembre contrasta con la possibilità di procedere, simultaneamente all'esame del bilancio in Consiglio, alle modifiche al regime tariffario per tutti i comuni. Non si vuole cioè togliere ai comuni la possibilità, eventualmente anche all'ultimo momento, di operare delle modifiche.

Il Governo esprime poi parere contrario all'emendamento 10.25, mentre il parere è favorevole all'emendamento 10.3. Analogamente, il parere è contrario all'emendamento 10.26, mentre è favorevole agli emendamenti 10.5 e 10.6.

Il Governo è poi contrario all'emendamento 10.27.

TRIGLIA, *relatore*. Non si tratta di reiterazione?

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. No, come potrà meglio spiegare il sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il Governo esprime poi parere contrario agli emendamenti 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38 e 10.39, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.16, 10.21 e 10.24.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, in relazione ad alcuni emendamenti presentati che intendono spostare indietro i termini, vorrei far rilevare al senatore Piccolo che stiamo esaminando un disegno di legge che riguarda il 1992. Cosa accadrebbe allora se un comune avesse adottato la deliberazione, ad esempio, il 30 ottobre 1992, nel momento in cui, con l'approvazione del disegno di legge di conversione, il termine venisse retrodatato? Occorre considerare che non si tratta esclusivamente di una norma a regime, ma di una norma parzialmente *una tantum*.

Inviterei quindi il senatore Piccolo e gli altri presentatori a ritirare gli emendamenti che propongono di spostare all'indietro i termini degli atti amministrativi che devono essere stati compiuti entro il 1992.

\* PICCOLO. Il comma 1 dell'articolo 10 contiene però una norma a regime, perchè modifica il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa sua precisazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.28.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, il Gruppo del MSI-DN è sempre stato contrario a questi tributi, che per noi si configurano indiscutibilmente come autonomia impositiva dei comuni che abbiamo sempre avversato. Voteremo pertanto a favore di tutti gli emendamenti che si oppongono ad essi e contro gli emendamenti 10.3 e 10.5, il quale ultimo pone a carico delle piccole e medie aziende, cioè quelle cui vorremmo garantire la ripresa industriale, dei tributi gravissimi, che noi non possiamo accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.28, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.25, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.26, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.27, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.29, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.30, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.31, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.32, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.33, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.34, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.35, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.36, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.37, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.38, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.39, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.21, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.24, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 11.

*(Esecuzione forzata a danno degli enti locali)*

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

11.12

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:*

«Per il pagamento dei debiti fuori bilancio non riconosciuti a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e per il pagamento dei debiti determinati a norma dell'articolo 22, comma 4 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989».

11.15

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle province e delle comunità montane» con le altre: «delle province che abbiano approvato il piano*

di risanamento finanziario previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

11.13

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e delle comunità montane» con le seguenti: «, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali».*

11.4

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: «nonchè le somme» fino a: «presente decreto».*

11.16

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «, a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente».*

11.6

LA COMMISSIONE

*All'emendamento 11.11, aggiungere il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali ».*

11.11/1

D'AMELIO, REDI, INNOCENTI, IANNI, NAPOLI,  
MOSCHETTI, LAZZARO, DONATO, MONTINI,  
FONTANA Albino, MICOLINI, DI BENE-  
DETTO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo e conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali».*

11.11

LA COMMISSIONE



*Al comma 1, secondo periodo premettere le parole: «Sulle somme depositate presso la Tesoreria».*

11.18

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana» con le altre: «la Tesoreria unica per i fondi ivi depositati dai Comuni, dalle province o dalle comunità montane, invece che presso i rispettivi tesorieri degli enti».*

11.14

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto dalla stesso comma 1».*

11.17

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è aggiunto il seguente comma:*

*«4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge».*

11.19

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. L'articolo 11 introduce una norma particolare, vale a dire quella dell'impignorabilità sostanziale delle somme dei comuni anche per il pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Questa impignorabilità è limitata alle somme necessarie a garantire ai dipendenti gli stipendi per tre mesi, nonché il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso ed il pagamento dei servizi essenziali, anche se nessuno ancora sa in cosa consistano nonostante

tale norma sia stata inserita da un anno in una legge dello Stato in sede di conversione di un decreto più volte reiterato. In ogni caso, per i servizi essenziali suddetti, che dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, non è possibile procedere al pignoramento. Si introduce così una deroga ad un principio generale del nostro ordinamento, con il rischio di generare una grave crisi di credibilità. Nella discussione generale svoltasi nella giornata di ieri ho ricordato la vicenda dell'EFIM, che ha avuto risvolti a livello internazionale, ma mi rendo conto che qualcuno può sorridere sentendola paragonare alla questione dei comuni.

Porterò allora un esempio per ricordare quali potranno essere gli effetti di questa norma sul piano pratico e della conseguente perdita di credibilità. In questi giorni nella mia zona, cioè nella provincia di Bari, vi sono state abbondanti nevicate. Ebbene, il comune aveva bisogno di sale per far sciogliere la neve, così come era accaduto agli altri comuni all'inizio di gennaio. Si è rivolto quindi alla salina Margherita di Savoia, facente parte del monopolio dello Stato; quest'ultima, poichè non si fida dei comuni, ha risposto che non avrebbe inviato il sale se non avesse ricevuto prima un assegno circolare, senza dimostrare interesse alcuno per le difficoltà (aeroporto bloccato e via dicendo) in cui versava il comune.

Questa è stata la risposta di una salina che è monopolio dello Stato, figuriamoci cosa accadrà con i privati. Ha senso tutto questo?

Mi chiedo quale sia la motivazione sottostante a tale norma. I motivi possono essere due. Il primo concerne l'annosa ed indefinita vicenda degli espropri, con sentenze che vanno a sostituire la mancanza di un intervento legislativo; il secondo, che a mio avviso merita maggiore attenzione, risiede nel fatto che sovente i comuni che sono stati amministrati in maniera irregolare, che hanno deliberato spese in modo non corretto, senza una preventiva imputazione di esse ai relativi capitoli di bilancio e che quindi sono ricorsi a gestioni fuori bilancio, hanno fatto maturare debiti che non trovano copertura. Se un comune, al contrario, viene correttamente amministrato, applicando quanto la legge stabilisce (e cioè che deve intervenire anzitutto una delibera con l'imputazione della spesa nel relativo capitolo di bilancio) non può trovarsi in queste condizioni.

I comuni che sono stati male amministrati, che non possono ripianare i propri debiti, si trovano a dover dichiarare lo stato di dissesto.

Sono queste le ragioni per cui abbiamo presentato a tale articolo una serie di emendamenti. Il primo di essi tende a sopprimere l'intera norma, non rilevandosi la necessità o l'opportunità di stabilire per legge il principio della inesigibilità dei crediti del comune; il secondo limita la norma concernente la non pignorabilità al pagamento dei debiti non riconosciuti, cioè fuori bilancio. È il recupero di questi ultimi a dover essere eventualmente ostacolato. Quando, invece, vi è una delibera del comune che reca un'imputazione di spesa nel bilancio, mi chiedo per quale motivo il pagamento debba essere bloccato, magari soltanto perchè contemporaneamente il comune ha deciso di onorare un altro debito contratto in maniera irregolare per ragioni che non posso dire in questa sede.

Riteniamo pertanto opportuno limitare la non pignorabilità: ai casi di debiti contratti fuori bilancio, cioè con procedura irregolare; a quei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto.

Chiediamo inoltre di eliminare l'inciso concernente le spese essenziali dei comuni. Infatti fin quando non si sa quali esse siano non si può opporre la non pignorabilità. Come fa il tesoriere di un comune, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ad affermare che determinate somme non sono pignorabili poichè servono a coprire spese indispensabili, se non è in grado di individuare quali sono e la quantità di somme a queste ultime destinate?

A nostro avviso occorre che innanzitutto intervenga il decreto, perchè riteniamo non regolare un siffatto modo di legiferare che afferma un principio immediatamente operativo il quale tuttavia non può essere tale giacchè si rinvia ad un successivo decreto. Il nostro emendamento, quindi, intende eliminare questo inciso lasciando che sia il decreto ad individuare tali somme.

Devo dare atto alla Commissione di aver proposto l'emendamento 11.6 che quantomeno, qualora non vengano accolti gli altri emendamenti, moralizzerà questa fase. Esso stabilisce che venga sottratta all'amministrazione la possibilità di adottare criteri di privilegio e discrezionali che possano favorire alcuni soggetti. Qualora il comune dichiara la non pignorabilità, questa dichiarazione deve essere fatta con atto formale e con delibera di giunta che quantifichi quali sono le somme necessarie per i mutui, per gli stipendi e per i servizi essenziali, ma da quel momento in poi il comune non può pagare i mandati a suo piacimento: può farlo soltanto seguendo l'ordine cronologico, e ciò mi sembra che, in un certo senso, almeno limiti il danno di un'eventuale approvazione di questo articolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 11.18 e 11.14 nonchè l'11.11 della Commissione, io credo che essi possano chiarire quella proposizione abbastanza ambigua che è l'ultima dell'articolo 11, per la quale: «Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana». Infatti, se questa frase vuol dire che non sono ammesse esecuzioni neanche presso terzi, cioè presso coloro che sono debitori a loro volta dei comuni, mi sembra sia assurda, perchè se un imprenditore deve rifondere un miliardo di danni al comune, mi pare assurdo che il creditore del comune non possa pignorare questa somma nei confronti del suo debitore. Quindi questa norma non ha ragione d'essere.

Se invece (come sembra dall'emendamento che ha proposto il Governo) l'intento è quello di impedire che vi siano esecuzioni presso la tesoreria centrale dello Stato anche per le somme dei comuni, io credo che l'emendamento 11.14 da noi presentato faccia chiarezza, nel senso che invece di dire: «soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana», propone di dire: «la Tesoreria unica per i fondi ivi depositati dai comuni, dalle province o dalle comunità montane, invece che presso i rispettivi tesorieri degli enti», con ciò vietando il pignoramento presso la Tesoreria unica, che può avvenire solo presso il tesoriere del comune o degli altri enti, così come d'altronde prescrive l'articolo 1-bis della legge n. 720 del 1984,

che già ha introdotto questa norma procedimentale secondo cui il pignoramento va fatto presso il tesoriere del comune e non presso la Tesoreria unica.

Infine, l'emendamento 11.17 rinvia alla data di pubblicazione del decreto ministeriale l'applicazione della limitazione per quanto riguarda le spese essenziali, altrimenti non si saprebbe a cosa si fa riferimento.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 11.4, 11.6 e 11.11 presentati dalla Commissione sono stati in gran parte illustrati dal collega Piccolo che ne ha spiegato la *ratio* e tanto basta.

\* D'AMELIO. Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento 11.11/1.

L'articolo 11 stabilisce quali sono i servizi dei comuni che vengono praticamente messi al riparo da eventuali interventi forzosi e poi specifica che il Ministro dell'interno entro due mesi dovrà specificare quali sono servizi locali indispensabili. Io dico che, fermo restando questo termine dei due mesi (che dovrebbero essere, secondo me, reso il più possibile cogente e quindi perentorio), nelle more tra la emanazione della legge e la decisione del Ministro dell'interno dovrebbero bloccarsi tutti gli atti nei confronti dei comuni.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 11.19, mi pare sia molto chiaro. Vorremmo aggiungere però, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «tesoreria dello Stato» le parole: «e presso le sezioni decentrate del bancomat», perchè lo stesso fenomeno lamentato si verifica anche presso queste sezioni decentrate regionalmente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 11.12, 11.15, 11.13, 11.16, 11.18, 11.14 e 11.17. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 11.11/1 e 11.19.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Vorrei, però, chiarire un punto: il blocco dei pignoramenti presso terzi non è una innovazione introdotta dal decreto-legge perchè risponde ad un principio – che il senatore Piccolo certamente conosce – che esiste per tutti i crediti ed è previsto dal codice di procedura civile in relazione alla impignorabilità di alcuni beni ed è confortato anche da numerose sentenze della stessa Corte di cassazione e, se ben ricordo, da una sentenza della Corte costituzionale che dichiara non illegittimo il divieto di pignoramento di alcuni beni. Questa, poi, è una sospensione del pignoramento a breve termine, non è una impignorabilità assoluta e permanente, e nasce dalla esigenza per le amministrazioni locali di adottare eventual-

mente atti deliberativi che non possono essere più in sanatoria ai sensi della legge n. 142 e che debbono passare attraverso atti di modifica delle deliberazioni e del bilancio.

Alla luce di tutto questo e del correttivo introdotto dalla Commissione, che risulta da un emendamento qui presentato, ritengo che le obiezioni di principio debbano essere disattese e che gli emendamenti della Commissioni e il testo del Governo meritino il consenso del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.12.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il senso dell'articolo 11 è quello di impedire che atti sicuramente censurabili sotto il profilo amministrativo non si scarichino poi, in modo particolare, sul personale dipendente che non può essere chiamato in causa come responsabile di quegli atti. Infatti, la salvaguardia è sostanzialmente per il personale e per quei servizi essenziali che, in carenza di questi provvedimenti, trasmettendosi i problemi da una amministrazione all'altra, una nuova amministrazione si vedrebbe ricadere sulle spalle anche per responsabilità di una amministrazione passata.

Per questi motivi dichiaro che non voteremo gli emendamenti presentati dal senatore Piccolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.15, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.13, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.16, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.11/1, presentato dal senatore D'Amelio e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

A seguito delle precedenti votazioni, gli emendamenti 11.18 e 11.14, entrambi presentati dal senatore Piccolo e da altri senatori, sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 11.17, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.19.

Ricordo che al primo capoverso, terza riga, dell'emendamento 11.19 dopo le parole: «tesoreria dello Stato» il Governo ha inteso aggiungere le seguenti parole: «e presso le sezioni decentrate del banco-posta». Si intende pertanto così modificato l'emendamento 11.19, presentato dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 11.19, presentato dal Governo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Disposizioni sulla trasparenza)*

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti concorso, nonché per le concessioni di costruzioni e gestioni, relativi alla esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a lire 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a lire 10 milioni indetti da province,

comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente o altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio, nonché gli eventuali casi di esclusione dagli obblighi di cui al comma 1, i quali potranno essere previsti limitatamente alle fattispecie in cui sussistano ragioni di eccezionale urgenza, comunque documentate dai competenti organi tecnici. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da sei membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL). La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete informativa telematica dell'ANCI e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le predette camere di commercio.

6. Al fine di realizzare la pubblica conoscenza dell'anagrafe degli amministratori locali, nonché della loro posizione reddituale, è istituita una banca dati inserita nella rete informativa telematica dell'ANCI.

7. Il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCCEM e la CISPSEL, con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvederà a disciplinare le modalità di attuazione, nonché le misure atte a garantire la completezza e l'aggiornamento delle informazioni, della banca dati di cui al comma 6.

8. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle province e alle comunità

montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle province e alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico è effettuata d'intesa anche con l'UPI e l'UNCCEM.».

11.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 11.0.1 rende trasparenti e pubbliche, sull'intero territorio nazionale, le gare di appalto ed i bandi per l'acquisto di beni e servizi.

Non riusciamo a far approvare come legge questo articolo che è stato presentato in diversi disegni di legge ed immagino l'opposizione delle aziende che hanno rendite di posizione o degli amministratori che vogliono mantenere un orto chiuso dei propri fornitori. Tuttavia ritengo che il momento che attraversiamo richieda ben altra trasparenza.

Ricordo inoltre che qui è prevista anche la banca dati, contenente i nomi e cognomi di tutti gli amministratori nonché la relativa posizione reddituale. Pertanto chiunque potrà controllare il reddito di tali amministratori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, pur nutrendo qualche perplessità su talune disposizioni contenute in questo emendamento presentato dalla Commissione e pur avendo il Governo in corso di adozione un provvedimento di carattere generale sulla materia, non ci si oppone all'approvazione da parte del Senato dell'emendamento 11.0.1, ritenendo questa norma particolarmente qualificata sul piano dei principi morali che devono informare, con la trasparenza, la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PICCOLO. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista si astiene dalla votazione dell'emendamento 11.0.1 perchè, al di là delle intenzioni dichiarate di voler dare trasparenza, nella sostanza questa stessa trasparenza non esiste.

La pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara avverrebbe attraverso un servizio fornito dall'ANCITEL, al quale possono accedere soltanto coloro che sono convenzionati, ovvero, nella fattispecie, i comuni.

TRIGLIA, *relatore*. Il servizio ANCITEL è pubblico ed è effettuato tramite il servizio Videotel.



PICCOLO. Non vi si può accedere: ho provato a farlo e ho visto che non è possibile. Soltanto i comuni possono accedervi...

TRIGLIA, *relatore*. Evidentemente lei non è capace di farlo.

PICCOLO. ...tanto è vero che al comma 5 si prevede un'apposita convenzione con le camere di commercio per poter vendere loro il servizio. Quindi questa trasparenza in che modo si realizza?

Questo è un servizio commerciale come un altro, per forniture che possono avere anche un'importo esiguo, di soli 10 milioni. Si parla di forniture di beni e servizi di importo superiore a lire 10 milioni e di opere pubbliche di importo superiore a lire 75 milioni: non vedo quale interesse possa avere una impresa di Torino a recarsi a Palermo per realizzare un'opera pubblica per la quale è previsto un importo di 75 milioni.

Ho l'impressione che questo meccanismo farraginoso servirà a complicare ulteriormente la vita dei comuni, visto che possono essere molto bassi gli importi relativi ai lavori.

Non capisco poi come si possa parlare di avvisi di gara per le trattative private (comma 1 dell'articolo aggiuntivo): se sono trattative private, non c'è avviso di gara. Non capisco il motivo di tale previsione, così come l'aumento di farraginosi adempimenti che finirebbero per sanzionare la nullità delle gare e quindi un aumento di contenzioso, se non c'è stata la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara mediante questa rete telematica dell'ANCI. Quindi anche per una semplice fornitura di sale (riprendendo l'esempio che ho fatto prima) il comune sarebbe costretto a tale adempimento, nonostante sia già caduta la neve.

Ritengo che una simile norma non possa essere inserita di «straforo» in un decreto-legge che ha tutt'altra natura. Se si vuole approvare una legge sulla trasparenza e sugli appalti per le forniture, ben venga: siamo pronti a meditarla, ad esaminarla compiutamente, ad effettuare le indagini necessarie sui vari problemi; inserire però tale norma in questo contesto non serve a nulla, se non a consentire all'ANCI di istituire un servizio che potrà anche vendere alle camere di commercio.

Al comma 6 viene poi prevista l'istituzione di una banca dati per realizzare la pubblica conoscenza delle posizioni reddituali degli amministratori locali: dette informazioni non vengono fornite allo Stato o con una pubblicazione a tutti i cittadini ma ad un'associazione comunque privatistica qual è l'ANCI. Per quale motivo l'ANCI deve poter conoscere la posizione reddituale di tutti gli amministratori locali?

Per queste ragioni riteniamo che l'emendamento non abbia una effettiva utilità pratica in tale contesto e pur condividendo l'esigenza di rendere trasparente il regime degli appalti e delle gare riteniamo che una siffatta norma serva più a complicare che a risolvere il problema. Annuncio pertanto che ci asterremo dal votare l'emendamento. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento che stiamo esaminando: non c'è dubbio che esso

rappresenti un passo in avanti sul terreno della trasparenza, intesa come possibilità di conoscere in ogni angolo del paese quello che avviene all'angolo opposto e quindi di ampliare le possibilità di mercato. Da questo punto di vista, anche se il meccanismo passa attraverso l'ANCI, non condivido le osservazioni fatte dal senatore Piccolo, benché alcune di esse dovrebbero essere attentamente considerate.

Vorrei perciò sottoporre all'esame dell'Assemblea alcune modifiche: innanzi tutto di aumentare la soglia dei 10 milioni prevista per le forniture di beni e servizi a 20 milioni, per non creare pastoie eccessive per i comuni; propongo inoltre di ridurre il termine di 15 giorni previsto per la pubblicazione a 10 giorni. So che in questo modo si rende più difficile per un'impresa di Bolzano partecipare ad una gara bandita da un comune siciliano, ma se l'intenzione è quella di dare trasparenza una volta avviato il circuito, anche quando in una singola occasione non è possibile partecipare ad una gara, c'è comunque un'informazione nazionale, che è l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere. Con queste due modifiche annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

**PRESIDENTE.** Senatore Triglia, qual è il parere del relatore sulle correzioni proposte dal senatore Garofalo?

**TRIGLIA, relatore.** Signor Presidente, le proposte del collega Garofalo non comportano particolari problemi e le accolgo nel testo dell'emendamento.

Vorrei invece far rilevare al senatore Piccolo che, senza accusa, sembra il banditore dell'ANCI, in questo caso. In primo luogo, esisterà una sola banca dati in un unico sistema telematico dei comuni, quello gestito di comune accordo dall'ANCITEL e dal sistema del Ministero degli interni; in secondo luogo, questo sistema è gratuito e in terzo luogo, può essere visionato da qualunque punto del paese. Certo, per la fornitura di sale per 40 milioni o di prosciutto per la mensa di Torino non è il caso di interessare fornitori, ad esempio, di Palermo perché già il costo del trasporto sarebbe eccessivo.

Sono però veramente sorpreso che il collega Piccolo, anche per esperienza della sua parte politica, non sappia che questo sistema ha avuto già un collaudo molto felice nella regione Emilia-Romagna, che pubblica sul sistema telematico pubblico. Tale strumento è simile al telefono; non occorre essere consociati, consorziati, convenzionati o aver pagato per accedervi. Esso pubblica tutti gli appalti e i bandi di gara dei comuni e degli enti pubblici della regione Emilia Romagna.

È stata l'esperienza molto positiva dell'Emilia-Romagna che ci ha convinto a proporre, anche su loro suggerimento, questo sistema in tutto il paese. Poi è venuta Tangentopoli e siamo ancora più convinti della sua necessità.

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione all'emendamento, ricordo che, in base alle dichiarazioni appena rese dal relatore, al primo comma le parole: «10 milioni» vanno sostituite con le seguenti: «20 milioni».

Inoltre, al secondo comma, le parole «quindici giorni» vanno sostituite con le parole dieci giorni».

Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, con le modifiche che ho testè comunicato all'Assemblea, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 12.

*(Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonchè interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private)*

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si

esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1º agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera l), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di lire 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire 200.000.»

13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla

legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita

sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

12.5

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Sopprimere il comma 5.*

12.6

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 11, sostituire le parole: «lire 250.000» con le altre: «lire 150.000».*

12.7

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 13, sostituire le parole: «, nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000», con le seguenti: «, nella misura di lire 500.000 e di lire 100.000».*

12.4

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 14.*

12.8

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 19, sostituire le parole: «nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259» con le altre: «Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1985, n. 947, deve essere adeguato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo l'introduzione della contabilità economica e l'attribuzione delle funzioni di Presidente del Collegio dei revisori ad un magistrato designato dalla Corte dei conti».*

12.10

SAPORITO, FAVILLA

*Sopprimere il comma 20.*

12.9

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 12.5 tende a sopprimere il comma 2 dell'articolo 12, che prevede, un'ulteriore proroga per l'erogazione di contributi da parte di regioni, province e comuni, in sostituzione di tributi soppressi, alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

È una norma che si trascina dal 1972; essa stabiliva che in ordine ai tributi soppressi si obbligavano comuni, regioni e province a emanare contributi sostitutivi, fino al 1977. Da quella data sono passati molti anni, di proroga in proroga e, oggi, si arriva a prorogare ulteriormente tali contributi, peraltro qui adeguati con l'aumento del 4,5 per cento per effetto della svalutazione.

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

(Segue PICCOLO). Mentre ai comuni lo Stato non concede neanche il 4,5 per cento di svalutazione, si mantengono in vita questi contributi compensativi a distanza di oltre 15 anni dalla loro scadenza, senza alcuna riduzione.

L'emendamento 12.6 riguarda il trasferimento di 66 miliardi alle camere di commercio.

L'emendamento 12.7 riduce l'importo del diritto annuale di iscrizione alle camere di commercio da parte delle società di persone. Infatti questo viene elevato in maniera eccessiva a 250.000 lire all'anno; noi proponiamo che sia ridotto a 150.000 lire, cifra simile alle 134.000 che pagano le imprese individuali.

L'emendamento 12.4 lo condividiamo, anche se avevamo proposto un mantenimento dei limiti di 30.000 e 60.000 lire. Comunque, abbiamo trovato una soluzione compromissoria in Commissione e la condividiamo.

L'emendamento 12.8 elimina l'obbligo di iscrizione delle imprese agricole, che oggi è certamente previsto in maniera gratuita, senza oneri nei confronti delle stesse. Ma sappiamo che nel momento in cui si prevede questo obbligo di iscrizione nella banca dati, poi, inevitabilmente si finirà anche per imporre il pagamento alle imprese agricole di oneri di iscrizione che abbiamo visto sono abbastanza rilevanti, comportando la spesa di 134.000 lire per le imprese individuali e di 250.000 lire per le società di persone.

Per quanto riguarda il comma 20, riteniamo che sia addirittura completamente estranea alla materia questa interpretazione autentica che prevede che, per quanto riguarda i fondi di garanzia delle assicurazioni, quelli del settore vita siano distinti da quelli relativi al settore RC-Auto. Sappiamo infatti che questa norma è fatta su misura per la garanzia della «Tirrena assicurazioni», che ha il bilancio nel ramo vita abbastanza in attivo e consistente ed il ramo RC-Auto in fase di liquidazione. Pertanto si vuole impedire che il patrimonio della stessa

assicurazione, destinato ad un ramo di un settore di attività, possa essere impegnato in un altro. Riteniamo che, quanto meno, questo non c'entri nulla con il resto delle norme previste e quindi, con l'emendamento 12.9, proponiamo la soppressione del comma 20.

TRIGLIA, *relatore*. L'emendamento 12.4 si illustra da sè.

FAVILLA. Signor Presidente, l'emendamento 12.10 è ritirato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.5 e 12.6, precisando peraltro che si tratta di materia relativa all'esercizio 1992. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9.

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, con le stesse motivazioni espresse dal relatore, il Governo esprime parere conforme sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

LOPEZ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7.

GUGLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GUGLIERI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 12.7 che modifica la previsione secondo cui, a partire dal 1992, il diritto annuale per le piccole società di persone è portato a 250.000 lire. Siamo davvero arrivati ad un livello di pazzia perchè, per gli stessi adempimenti, una piccola società deve pagare 250.000 lire alla Camera di commercio, 500.000 lire alla cancelleria del tribunale e 500.000 lire per l'iscrizione all'ufficio IVA (ora che un



emendamento approvato dalla Commissione finanze alla legge n. 513 ha introdotto questo aumento). Queste società devono quindi pagare 1.250.000 lire per questi adempimenti, e non è ancora finita perchè, per ogni atto sociale, per ogni modifica della società, ad esempio, per la sostituzione di un amministratore, vanno pagate altre 500.000 lire. Siamo di fronte ad una situazione per cui una piccola società, marito e moglie ad esempio, deve pagare quasi due milioni per uno stesso adempimento. Vi rendete conto a che punto siamo arrivati? (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Saporo e dal senatore Favilla è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

*«Art. 12-bis.*

*(Revisori dei conti)*

1. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1993, n. 88 sono estese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli Istituti autonomi case popolari, agli Enti fiera, agli Automobil club italiani, alle aziende municipalizzate ed alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'obbligo di nomina di revisori iscritti al registro dei revisori contabili è altresì esteso a tutte le altre società comunque costituite ove la maggioranza del capitale sia detenuta da enti pubblici.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è aggiunto il seguente comma :

“1-bis Per i comuni e le province il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa superiore a duecento miliardi il Collegio dei revisori è integrato da altri due membri scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1993, n. 88”».

12.0.1

BRINA, RAVASIO, GUGLIERI, SPOSETTI, FERRARA Vito

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BRINA. Signor Presidente, l'articolo 12-bis prevede l'estensione della normativa di nomina dei revisori dei conti, già in atto per gli enti locali, anche alle camere di commercio, agli istituti autonomi case popolari, agli enti fieri, all'ACI, alle aziende municipalizzate ed alle aziende speciali.

PRESIDENTE. Invito il relatore, senatore Triglia, ad esprimersi sull'articolo aggiuntivo, tenendo presente che la 5ª Commissione si è dichiarata favorevole sul comma 1 e contraria sul comma 2.

TRIGLIA, *relatore*. Con questo articolo aggiuntivo, si fa riferimento alle nuove norme in materia di revisori dei conti e, così come era precedentemente per i comuni, le norme previste vengono estese alle camere di commercio e ad altri enti.

Nel momento in cui queste norme sono state introdotte per i comuni, si è data anche una delega al Governo per la redazione del sistema di contabilità economica, vale a dire, il sistema con le due partite, una patrimoniale e l'altra delle partite correnti, tipica delle società.

Credo che mi opporrò ai successivi emendamenti in questa materia, ma ritengo giusto fare un primo passo accogliendo quanto previsto dal primo comma dell'articolo aggiuntivo del senatore Brina.

Ovviamente concordo con il parere contrario della Commissione bilancio sul comma 2, motivato con riferimento al vincolo all'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo al collega Brina di ritirare il comma 3 perchè non è possibile porre a carico dei comuni degli oneri dopo esserci sempre lamentati che il Governo stabilisce oneri privi di copertura. Il sistema della copertura deve valere anche per i comuni.

Mi permetto invece, in sostituzione del terzo comma, di presentare un'altra dizione relativa ad una esigenza espressa da tempo in materia di revisioni: «Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: “Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti” vanno aggiunte le seguenti: “e nelle comunità montane” e dopo le parole “dal consiglio comunale” vanno aggiunte le parole “o dall'Assemblea della comunità montana”». Ciò perchè non fu ricordato il caso della comunità montana, oggi sottoposta alla revisione e al costo

di tre revisori, quando francamente si tratta di un organismo che spesso ha un bilancio più modesto di quello di piccoli comuni.

Nella sostanza sono favorevole al comma 1, contrario al comma 2 e chiedo il ritiro del comma 3 proponendo una soluzione alternativa.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'emendamento a pronunciarsi sulla proposta di modifica testè avanzata dal relatore.

BRINA. Signor Presidente, ci dichiariamo favorevoli al mantenimento del primo comma, mentre ritiriamo il secondo comma; accogliamo, infine, la modifica del terzo comma avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, quale estensore del parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge, concorda con le modifiche proposte?

PAVAN. Signor Presidente, tali modifiche mi trovano consenziente giacchè con esse si riduce la spesa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, con le modifiche proposte dal relatore.

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa al parere del relatore e concorda con la proposta di modifica avanzata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARINI. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento, come modificato dal relatore. Desidero sottolineare l'importanza di introdurre in tutte le imprese il concetto del controllo. Non dimenticate, colleghi, che se stiamo vivendo la vicenda di Tangentopoli è perchè di fatto non esiste alcun controllo contabile serio sui bilanci delle imprese operanti in Italia. Il collegio sindacale non procede ad alcun controllo.

Sottolineo altresì che i revisori coinvolti nei controlli *ex lege* n. 142 del 1990 sono pubblici ufficiali e come tali, se sbagliano, finiscono in galera. Quindi non è pensabile che tale norma venga introdotta per favorire la *lobby* dei commercialisti e farle avere altro lavoro.

Il nostro Gruppo, pertanto, voterà a favore dell'emendamento.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PICCOLO. Signor Presidente, in parte il mio intervento è superato in seguito alla modifica del terzo comma, i termini della quale tuttavia non ho ben compreso.

PRESIDENTE. Il terzo comma dell'emendamento è così sostituito: «Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" aggiungere le seguenti: "e nelle comunità montane" e dopo le parole: "dal consiglio comunale" aggiungere le seguenti: "o dalle assemblee delle comunità montane"».

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, nel testo modificato dai presentatori in accoglimento delle proposte del relatore.

**È approvato.**

PAGLIARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARINI. Signor Presidente, l'emendamento 12.0.1 testè approvato reca il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; desidero anzi far notare alla Presidenza che lo stampato reca un errore materiale laddove anzichè 1992 riporta 1993.

Mi sembrerebbe quindi opportuno passare all'esame e alla votazione dell'emendamento 28.0.1. In caso contrario non potrà essere data attuazione al registro dei revisori previsto dal citato decreto legislativo. Quindi, una volta esaminato l'articolo 13, si potrebbe passare all'esame dell'emendamento 28.0.1 che vorrei brevemente illustrare.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta del senatore Pagliarini, che la Presidenza riterrebbe praticabile.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo assai opportuno il suggerimento del senatore Pagliarini. Tuttavia, poichè si tratta di un problema che coinvolge anche la responsabilità del Governo, io tendenzialmente favorevole, vorrei conoscere qual è l'opinione del Governo: si tratta della proroga dei termini per l'iscrizione al nuovo albo previsto dalla direttiva comunitaria dei revisori dei conti al 31 gennaio 1993.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo nutre perplessità sul merito della proposta dell'emendamento.

PRESIDENTE. Questo non pregiudica la decisione di anticiparne l'esame. Senatore Triglia, lei è favorevole ad anticipare l'esame dell'emendamento 28.0.1?

TRIGLIA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Differimento di termini di cui al decreto legislativo  
27 gennaio 1992, n. 88)*

1. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993».

28.0.1

PAGLIARINI, GUGLIERI, ROVEDA, ROSCIA, TABLADINI, SPERONI, PAINI, BOSO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PAGLIARINI. Signor Presidente, l'ottava direttiva CEE, che dice quali sono i titoli professionali di chi è abilitato a fare i controlli contabili, è stata notificata nel 1983 e noi l'abbiamo recepita adesso con questo decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992.

Il decreto prevedeva che entro agosto 1992 bisognasse presentare le domande per iscriversi al registro; il decreto prevedeva anche che la domanda andava strutturata secondo i termini del regolamento che doveva emanare il Ministero di grazia e giustizia. Il regolamento è stato pubblicato nel novembre, quindi il termine di agosto non si poteva rispettare. Il termine di agosto è sempre stato dilazionato, inserendolo in alcuni decreti. Purtroppo qui al Senato, un paio di settimane fa, l'articolo che differiva alla fine di gennaio 1993 il termine è stato cancellato dicendo che non esistevano i presupposti di urgenza: in realtà i presupposti di urgenza c'erano perchè il termine iniziale era fissato ad agosto 1992. In poche parole, oggi come oggi, questo registro non si può istituire perchè nessuno ha fatto la domanda in tempo; infatti il quotidiano «Italia Oggi» dice: «Revisori messi fuori gioco. Sono nei guai 100.000 aspiranti», perchè non c'è proprio la possibilità di iscriversi al registro.

Quindi è necessario approvare questa sanatoria in modo da poter fissare il termine del 31 gennaio 1993.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole a questo emendamento.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole a questo emendamento. Poco fa avevamo capito si stesse parlando dell'emendamento 28.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.0.1, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

*(Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici)*

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria»;

b) all'articolo 7, commi 1 e 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle altre: «sei mesi».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole «di polizia mortuaria» aggiungere le seguenti: «; nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 7, comma 1.»; sopprimere la lettera b).*

13.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TRIGLIA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 14.

(*Proroga dei termini*)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge n. 415 del 1989», *inserire le seguenti*: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38».

*Al comma 2, sostituire le parole: «da emanarsi entro il 30 gennaio 1993» sino alla fine del comma, con le altre: «da emanarsi entro il 31 marzo 1993, un apposito comitato di garanzia composto da sette membri, dei quali tre votati con scheda segreta, e con voto limitato ad uno, inviata a mezzo posta da tutti i Sindaci dei Comuni, uno votato dai Presidenti delle Province e uno dai Presidenti delle Comunità montane, con le stesse modalità per i Sindaci, uno designato dal Ministro dell'interno e uno dal Ministro del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 aprile 1993, sentito il Comitato di garanzia, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonchè i criteri per il suo riparto. La partecipazione al Comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento».*

14.6

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è fissato al 31 dicembre 1993».

14.7

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 14.6. 14.7.

Prima però voglio esprimere il mio parere sull'emendamento 14.5, perchè è vero che è un emendamento di carattere tecnico, ma poichè si tratta di un comma che prevede uno stanziamento di 400 milioni a titolo di compenso per lavoro straordinario, in deroga a tutte le altre norme generali per il personale dello Stato, al personale del Ministero dell'interno addetto a quella banca telematica dell'ANCITEL di cui abbiamo parlato poc'anzi, si instaura un rapporto alquanto iniquo sul quale non concordiamo. Questo lavoro straordinario per l'ANCITEL, finanziata con i fondi dello Stato per accentrare tutti i dati dei comuni attraverso le norme richiamate, viene finanziato in deroga alle norme generali. Quindi, per ragioni di coerenza con quanto ho ricordato innanzi, sono contrario all'emendamento 14.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.6, si tratta del comitato di gestione del fondo di solidarietà per le aspettative sindacali del personale comunale; come sapete, le aspettative sindacali vengono concesse proporzionalmente al numero dei dipendenti. Poichè non tutti i comuni raggiungono un numero di dipendenti tale da avere diritto alla rappre-



sentanza sindacale, l'accordo su chi utilizzare viene poi raggiunto dai sindacati del personale, mentre la gestione di questo fondo di solidarietà, con l'individuazione quindi della quota da ripartire per ogni comune in ragione dei dipendenti, viene affidata a questo comitato che è composto, attraverso una specie di delega, da rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del tesoro: si tratta di sette componenti che decidono la quantificazione del fondo nonché i criteri per il suo riparto.

Credo che se ci deve essere un comitato democratico di gestione, questo debba essere eletto, così come avviene normalmente, per posta, da parte di tutti i sindaci d'Italia. Il monopolio dell'ANCI, però, non mi convince perchè esistono altre associazioni dei comuni: c'è la Lega delle autonomie locali e non vedo per quale motivo non dovrebbe avere diritto a partecipare a questa gestione. Perchè l'ANCI deve avere tre rappresentanti in questa direzione? Questo significa veramente restringere l'ambito di partecipazione dell'associazionismo dei comuni.

Allora, se non si tratta di un fatto interno ad una associazione, bensì di un comitato democraticamente eletto, siano nominati anche attraverso la votazione a mezzo posta. Questo è il senso dell'emendamento 14.6.

Per quanto concerne l'emendamento 14.7, si tratta della proroga relativa all'iscrizione in catasto delle opere realizzate e non dichiarate che deriva dalla legge n. 47 del 1985. Si tratta di una norma successivamente prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 1992. Questa norma è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1993 attraverso il decreto-legge n. 513 (atto Senato n. 877) che decadrà nella giornata di lunedì prossimo e non è stato ancora convertito dal Senato. Per cui credo che sia utile e opportuno inserire la proroga anche in questo decreto: si tratterà poi di vedere quale dei due provvedimenti sarà approvato per primo. Comunque su questo aspetto mi rimetto alla valutazione dei colleghi.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**TRIGLIA, relatore.** Signor Presidente, debbo dire che ancora una volta il senatore Piccolo è incorso in un infortunio perchè la rappresentanza di queste associazioni (si tratta di associazioni unitarie, a differenza della Lega o dell'associazione degli amministratori democristiani) è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica che regola i contratti di lavoro, perchè questi sono i soggetti che trattano con il sindacato. Quindi sono esattamente i soggetti che hanno diritto a seguire questa materia.

Credo poi che lei abbia apprezzato il fatto che questa commissione si riunisce senza alcun compenso.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 14.7, poichè il decreto-legge n. 513 verrà reiterato non credo sia opportuno introdurre la proroga in questo provvedimento; tuttavia ci dica il Governo se dobbiamo approvare adesso questo rinvio che era già nell'atto Senato n. 877, o se il Governo stesso se ne farà carico nella reiterazione del decreto-legge n. 513.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 14.5 e 14.7 e contrario all'emendamento 14.6 per le considerazioni svolte dal senatore Triglia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:*

«Art. 14-bis.

*(Dimissioni dall'impiego di pubblici dipendenti)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica, a domanda, ai pubblici dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni dall'impiego anteriormente alla data del 19 settembre 1992, per cessare dal servizio non oltre il 31 dicembre 1992.

2. Qualora i dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, abbiano continuato a prestare attività lavorativa successivamente alla data indicata nel provvedimento di accoglimento delle dimissioni, adottato entro il 19 settembre 1992, la decorrenza della pensione dovrà avere effetto dalla data di cessazione di tale attività e comunque non oltre la data di entrata in vigore della citata legge 14 novembre 1992, n. 438».

14.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 14-ter.

*(Dimissioni dall'impiego dei dipendenti degli enti locali)*

1. I dipendenti degli enti locali, che, avendo maturato diritto alla pensione, hanno presentato dimissioni volontarie dall'impiego prima

della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, proseguire nel rapporto di impiego se le dimissioni volontarie sono state accolte dall'organo competente dopo tale data».

14.0.2

LA COMMISSIONE

*All'emendamento 14.0.3 al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre: «31 dicembre 1995» e sostituire le parole: «in apposito quadro allegato» con le altre: «lo stato patrimoniale del comune predisposto con le regole della contabilità economica e con i principi di prudenza e competenza ai quali fa riferimento il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. In presenza di aziende municipalizzate e di partecipazioni di controllo viene predisposto anche lo stato patrimoniale consolidato. Inoltre la relazione illustrativa deve riportare anche».*

14.0.3/1

PAGLIARINI, GAROFALO, TABLADINI, ROSCIA,  
BOSO, LORENZI, PAINI, SCAGLIONE, MA-  
NARA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Norme sulla redazione di documenti contabili)*

1. A partire dal 31 dicembre 1992 la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo dei comuni e delle province prevista dal numero 7) dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve riportare, in apposito quadro allegato, un raffronto del quinquennio precedente formato da indicatori finanziari relativi alla composizione delle entrate, alla struttura delle spese, agli investimenti ed ai relativi flussi temporali. Idonei schemi di rilevazioni economiche sulla gestione dei servizi, devono essere allegati per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. I prospetti di raffronto sono stabiliti con decreto del Ministro degli interni sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali (ANCREL).

2. A partire dal bilancio consuntivo 1993, lo schema di bilancio, corredato da appropriati indicatori ed elaborato in una sintesi acquisibile sul piano valutativo dai cittadini e dagli utenti, è predisposto dall'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria. Lo schema sostituisce, per tutti gli enti obbligati, le pubblicazioni dei bilanci previste dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. L'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria è incaricato di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni relative alla pubblicazione dei bilanci».

14.0.3

BRINA, SPOSETTI, GUGLIERI, RAVASIO, FERRARA Vito

Invito i presentatori ad illustrarli.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, la materia oggetto degli emendamenti è di carattere pensionistico e, considerato che essi sono stati approvati dalla Commissione, il relatore dovrebbe difenderne la presentazione. Tuttavia il relatore è informato che è stata emanata dal Governo una circolare in merito all'interpretazione del decreto legislativo e della legge delega; interpretazione che si intendeva dare attraverso gli articoli proposti con gli emendamenti in esame. Pertanto, mi rimetto al Governo affinché si esprima circa l'opportunità di insistere sulla votazione degli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 presentati dalla Commissione ovvero se ritirarli.

BRINA. Signor Presidente, l'emendamento 14.0.3 riguarda il conto consuntivo di comuni e provincie e prevede, per i comuni superiori a 10.000 abitanti, l'adozione di schemi riepilogativi relativi alla composizione delle entrate, alla struttura delle spese e al piano degli investimenti, con rilevazioni economiche sulla gestione dei servizi.

Abbiamo proposto tale emendamento nell'intento di rendere più pregnante il ruolo dei cittadini e degli utenti quali destinatari del medesimo conto consuntivo. I conti consuntivi oggi vengono effettuati, in parte, per stima, soprattutto per quanto concerne il patrimonio.

Al comma 2 dell'emendamento si fa riferimento all'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria come figura istituzionale posta a garanzia dei cittadini e degli utenti.

L'emendamento si muove in una logica non solo di trasparenza (termine abusato in questa fase) ma di dialogo e di verifica tra l'amministrazione ed i cittadini. L'obiettivo è costruire un senso nuovo di responsabilità civile che si realizza, a nostro parere, solo diffondendo l'informazione, ovvero rendendo edotti i cittadini dei costi dei rispettivi servizi che vengono richiesti agli enti locali, ed in particolare ai comuni.

PAGLIARINI. Signor Presidente, in realtà l'emendamento 14.0.3/1 non toglie una virgola all'emendamento 14.0.3 e alle affermazioni testè svolte dal senatore Brina, bensì aggiunge degli elementi a nostro avviso molto importanti.

Richiamerò ora, brevemente alcuni *flash*. Prima di tutto, i comuni italiani non conoscono e non riportano nei loro bilanci l'ammontare del loro patrimonio. Salvo rare eccezioni nessuno conosce il patrimonio dei comuni, ma soprattutto sono proprio i comuni a non conoscerlo.

Estrinseco le ragioni di questa situazione ricorrendo ad un secondo *flash*: i comuni devono predisporre i bilanci e gestire la contabilità sulla base di un reperto archeologico napoleonico definito «contabilità finanziaria», attraverso la quale viene imposto di evidenziare gli elementi del patrimonio.

La legge n. 142 del 1990 fa riferimento alla contabilità economica, ma purtroppo tale riferimento è stato interpretato in maniera arbitraria e tecnicamente poco valida. Sono consapevole dell'esistenza della delega al Governo ad inserire la contabilità economica nei comuni, ma sono anche convinto che approvando l'emendamento 14.0.3/1 aiute-

remo il Governo a meglio recepire la delega conferitagli dal Parlamento, consegnandogli un punto di riferimento inequivocabile, ovvero il decreto legislativo n. 127 del 1991 con il quale viene attuata la quarta direttiva.

Oggi esistono mille disquisizioni e cavilli sulla definizione di contabilità economica: noi così aiutiamo il Governo a recepire la delega conferitagli.

Con l'emendamento 14.0.3/1 propongo di inserire nell'emendamento 14.0/3, presentato dal senatore Brina, anche l'informazione relativa allo stato patrimoniale dei comuni, determinato in base alla contabilità economica.

Come è noto molti comuni hanno delle aziende municipalizzate e delle partecipazioni di controllo: con questo emendamento chiediamo che venga predisposto anche lo stato patrimoniale consolidato.

Si è affermato che esistono delle difficoltà a tale riguardo. Colleghi, lo stato patrimoniale consolidato, non è altro che una banalissima somma, da effettuare tenendo ben presente quattro «regole». È un calcolo che non presenta alcuna difficoltà. In ogni caso ho previsto che l'obbligo parta dal 31 dicembre del 1995, così dando ai comuni il tempo di organizzare una ragionevole stima dei loro beni e di capire, nello stesso tempo, qual è il meccanismo della contabilità economica. La verità comunque è che non esistono difficoltà reali. Ci si potrebbe domandare anche com'è che si proceda nella valutazione del patrimonio, ma non è certo questa la sede per determinare i principi contabili. Tuttavia vi sono dei punti di riferimento.

In conclusione i vantaggi di questo emendamento sono dati dal conoscere la vera situazione del patrimonio dei comuni, ivi inclusi magari i loro debiti, ma soprattutto il loro patrimonio immobiliare, per poterne valutare la gestione. Quindi questo emendamento va sicuramente in direzione di una maggiore trasparenza nei bilanci dei comuni.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**TRIGLIA, relatore.** L'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori tende a prevedere un'ulteriore serie di atti per i comuni – e se ne rendono conto i presentatori, che hanno limitato la norma ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – che finirebbero per costituire un eccessivo sovraccarico.

Il senatore Pagliarini ha invece sollevato un problema reale, quello della contabilità economica dei comuni: da buon professionista abituato alla redazione degli atti formali, egli ha esemplificato abbastanza le cose. Tuttavia lo stato patrimoniale dei comuni – come sa il senatore Pagliarini – richiede, ad esempio, l'inventario di tutti i beni e tale operazione, anche per un comune molto piccolo, è assai lunga; nel caso di un comune come Roma diverrebbe lunghissima. Per questa ragione, ma soprattutto per evitare un ulteriore carico di impegni per i comuni, consci dell'importanza delle osservazioni svolte dal senatore Pagliarini – condivise da tutti –, abbiamo già previsto nella legge n. 142 del 1990 che la contabilità sia di tipo economico e abbiamo dato delega al Governo in materia di finanza locale per il riordino della materia in tempi non brevissimi, data la sua complessità.

Mi sia consentito di esprimere al collega Brina una certa sorpresa: l'emendamento prevede addirittura un ulteriore controllo del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sui bilanci dei comuni con più di 10.000 abitanti.

BRINA. Solo sullo schema di bilancio.

TRIGLIA, *relatore*. Mi pare che stiamo davvero esagerando, che si sia perso il senso della misura. Facciamo funzionare i comuni con le leggi e i controlli che già sono previsti; vedremo poi se sia il caso di introdurne altri.

Esprimo pertanto parere contrario agli emendamenti presentati. Inviterei però i presentatori a ritirare i due emendamenti, soprattutto quello presentato dal senatore Pagliarini che coincide con la delega che abbiamo già dato al Governo, per evitare che il voto contrario possa essere considerato un giudizio negativo su una materia sulla quale invece siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Brina, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento che le ha rivolto il relatore?

BRINA. Signor Presidente, è difficile aderire a questa richiesta: con il nostro emendamento poniamo un problema più che giusto. Ci rendiamo conto che si va incontro a delle difficoltà oggettive, dato il livello di cultura contabile diffusa nell'ambito delle amministrazioni comunali legata al bilancio pubblico; tuttavia, proprio per dare un segnale di rottura, un giorno o l'altro bisogna pure iniziare e spingere gli amministratori a dotarsi di sistemi contabili più moderni, insisto sull'emendamento, anche se non incontra il consenso del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini, lei accoglie l'invito a ritirare l'emendamento, rivolto dal relatore?

PAGLIARINI. Sono d'accordo con il collega Brina e d'altronde anche il relatore l'ha detto: i comuni non sanno che cosa possiedono, non conoscono i loro beni. Questo è un dato di fatto.

Non chiediamo ai comuni di fare questo inventario domani, ma entro il 31 dicembre 1995: questa considerazione dovrebbe permetterci di votare a favore dell'emendamento, trattandosi di tre anni di tempo. Se non fissiamo questo vincolo per i comuni, per 40 anni saremo sempre nelle stesse condizioni. Non dimentichiamo peraltro il momento in cui ci troviamo, con Tangentopoli e tanti altri problemi. Se i comuni non sanno esattamente quali sono i loro beni, è più facile che li gestiscano in maniera non oculata.

Vorrei dare perciò questo segnale ai comuni, che non comporta alcun sovraccarico di lavoro, nè oggi, nè domani e nè dopodomani, perchè hanno tre anni di tempo, ma alla fine lo devono fare. Quindi è un messaggio culturale, più che legale. Mi sembra importante affermare che si volta pagina e che si inizia a camminare verso la trasparenza e non verso quelle procedure tenute nell'ombra.

TRIGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, volevo rispondere al senatore Pagliarini, con il quale ho cercato di essere molto franco e amichevole: non è che arrivando in Senato l'onorevole Pagliarini abbiamo aperto gli occhi; l'abbiamo fatto già da prima. La delega al Governo su questa materia l'abbiamo già data e non possiamo reitirare norme che abbiamo già approvato.

Quindi, concordo con le sue proposte, ma faccio presente che esse non sono nuove: si aggiungono a quelle che questo Parlamento ha già approvato. Non è che, arrivando lei, dobbiamo riscrivere tutta la materia della contabilità economica.

Sono molto sorpreso che il senatore Brina non ritiri l'emendamento da lui presentato; vorrei far presente a tutti i colleghi - e non l'ho fatto prima per non strafare - che qui addirittura affidiamo al garante per l'editoria il giudizio, che dovrebbero dare i cittadini, sul funzionamento dei servizi. Ma qui siamo veramente al di fuori del buon senso comune, caro collega Brina. Infatti, gli amministratori sono giudicati dai cittadini e non ci può essere uno schema astratto e teorico fatto dal garante per l'editoria su come devono funzionare e su come vanno giudicati i servizi.

Per questo motivo esprimo parere contrario sull'emendamento del senatore Pagliarini e su quello del senatore Brina.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente esprimo parere contrario su tutti e quattro gli emendamenti.

Parere contrario all'emendamento 14.0.1 perchè con esso si prevedono e disciplinano soltanto le situazioni alla data del 31 dicembre 1992, il che può determinare delle differenziazioni fra i soggetti interessati.

Parere contrario all'emendamento 14.0.2, perchè esso ha carattere veramente settoriale riguardando esclusivamente i dipendenti degli enti locali, quando invece il problema, se esiste, è comune a tutti i dipendenti pubblici.

Il parere è contrario sugli emendamenti 14.0.3/1 e 14.0.3, poichè entrambi, oltre a introdurre una forma nuova di controllo, che la Costituzione non prevede, da parte del Garante per l'editoria, invadono una sfera, come ha ricordato il senatore Triglia, che il Parlamento attraverso la legge di delega e il Governo con il decreto delegato hanno già regolato. Non mi sembra, quindi, il caso di creare ulteriori intralci. I principi introdotti da questi emendamenti saranno certamente utilizzati dal Governo per una migliore rispondenza del testo definitivo alle esigenze di trasparenza, efficienza e economicità della pubblica amministrazione locale.

Alla luce di queste considerazioni voglio pregare la Commissione e i presentatori degli emendamenti 14.0.3/1 e 14.0.3 di ritirare gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Pagliarini e il senatore Brina hanno già dichiarato al relatore che non sono disposti a ritirare i propri emendamenti, chiedo al relatore stesso se vuole mantenere gli emendamenti presentati dalla Commissione.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, accedo alla richiesta del Governo. Anche in Commissione era stato rilevato che l'approvazione di questi emendamenti introdurrebbe differenze di trattamento pensionistico tra i dipendenti pubblici degli enti locali e gli altri dipendenti pubblici.

Pertanto credo sia corretto ritirare gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore ha ritirato i predetti emendamenti. Chiedo al senatore Pagliarini e al senatore Brina se insistono per la votazione dei rispettivi emendamenti, anche dopo l'invito del Governo a ritirarli.

BRINA. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento da me presentato.

PAGLIARINI. Signor Presidente, insisto e chiedo; a norma del prescritto numero di senatori, che la votazione degli emendamenti 14.0.3/1 e 14.0.3 venga effettuata mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 14.0.3/1, per il quale è stata chiesta la votazione nominale.

INNOCENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INNOCENTI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare in merito all'emendamento 14.0.1, che il relatore ha ritirato, se non sbaglio, a nome della Commissione. Vorrei sapere se è possibile farlo proprio, perchè non ritengo che possa essere cancellato.

PRESIDENTE. Senatore Innocenti, doveva farlo prima, perchè ormai l'emendamento è da considerare già morto. Quindi lei non può per così dire, trattenerlo in vita.

INNOCENTI. È morto ora, e d'altronde io potevo intervenire soltanto adesso, in quanto prima non avrei potuto farlo.

Non è possibile che questo emendamento venga completamente cancellato, perchè esiste una circolare - che forse il relatore e il Governo dimenticano - della direzione generale degli istituti di previdenza del 23 dicembre 1992.



PAVAN. Ce n'è un'altra più recente del Ministero del tesoro.

INNOCENTI. Non è vero: alla direzione generale degli istituti di previdenza mi hanno spiegato che soltanto un emendamento di questo tenore può essere liberatorio di tutti i problemi di contenzioso. (*Commenti del senatore Pavan*). Insisto su questo problema, perchè l'emendamento risolverebbe tutto il contenzioso che si è andato sviluppando per un certo numero di dipendenti degli enti pubblici, delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali che, essendo stati mantenuti in servizio dalle rispettive amministrazioni nelle more tra l'attuazione del decreto-legge del 19 agosto 1992 e la sua conversione in legge, sono stati richiamati in servizio; a norma della circolare che prima citavo, questi sono considerati soggetti che hanno volontariamente rinunciato al trattamento di quiescenza. Ciò non è concepibile perchè, una volta convertito in legge quel decreto-legge, quei dipendenti sono andati regolarmente in pensione. In questa situazione, sembra che gli uffici periferici del Ministero del tesoro abbiano ricevuto l'ordine di interrompere il pagamento degli emolumenti.

PRESIDENTE. Senatore Innocenti, siamo già in fase di votazione sugli emendamenti 14.0.3/1 e 14.0.3. Abbiamo preso atto della sua esposizione, ma non è possibile ora resuscitare l'emendamento 14.0.1.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Chiedo scusa, signor Presidente, ma devo permettermi di fare un'osservazione alle conclusioni cui lei è adesso pervenuto. Quello in discussione era un emendamento approvato dalla Commissione. Il relatore può ritirare la propria firma, ed eventualmente ritirare l'emendamento come proposta emendativa della Commissione, ma ciò non vuol dire che l'emendamento deve necessariamente sparire, perchè ciascuno di noi che lo ha approvato in Commissione può farlo proprio. Altrimenti, il relatore assumerebbe una delega impropria, che non può avere nel momento in cui si comporta in maniera diversa da quanto stabilito in Commissione.

Quindi, se c'è qualcuno di noi - e noi intendiamo farlo - che rivendica la paternità di questo emendamento, esso non può sparire. In caso contrario, il relatore parlerebbe a nome di tutti senza averne mandato. Non è sufficiente che il relatore dica che intende ritirarlo perchè - ripeto - ognuno di noi può farlo proprio.

PRESIDENTE. Non è questo il problema, senatore Garofalo.

GAROFALO. Signor Presidente, a volte purtroppo ci troviamo a lavorare in un clima di grande confusione, in cui diventa addirittura difficile capire cosa succede. A volta non si riesce ad essere sufficientemente tempestivi nel dichiarare: «lo faccio mio». In quei cinque secondi si può anche avere un momento di distrazione.

Si potrà anche arrivare tutti insieme alla decisione di ritirarlo, ma, poichè si tratta di una questione delicata, credo occorra un minimo di

discussione, perchè la cancellazione dell'emendamento non può avvenire burocraticamente attraverso una decisione autonoma del relatore.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, vorrei rispondere all'intervento del senatore Innocenti, premettendo, però, innanzitutto che concordo con l'osservazione del senatore Garofalo, in quanto qualsiasi senatore può ovviamente far proprio un emendamento ritirato. Tuttavia, a prescindere da questo, vorrei pregare il senatore Innocenti di non insistere sull'emendamento 14.0.1. Infatti, è vero che esiste la circolare del direttore generale degli istituti di previdenza che dava determinate indicazioni, però vi è anche una nuova circolare del Ministro del tesoro che corregge l'interpretazione precedente. Pertanto, il problema sollevato con gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 risulta superato con quest'ultima interpretazione del Ministro del tesoro.

GAROFALO. Se il problema è superato, ne prendiamo atto.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei comprendere meglio quale sono le ragioni per cui l'emendamento dovrebbe essere ritirato. Vorrei che si dicesse con chiarezza se in coscienza si ritiene che un soggetto che si è dimesso nella previsione di aver diritto, a seguito della cessazione del rapporto di impiego, al trattamento pensionistico e le cui dimissioni sono state accettate il giorno successivo all'entrata in vigore della nuova legge, al di là di ogni ragionamento giuridico e politico, possa in questa situazione, non aver più diritto alla prosecuzione del rapporto di impiego nè al trattamento pensionistico.

In poche parole, mi domando se sul piano umano la nostra coscienza possa ritenere questa una soluzione giusta.

Il Governo ha risposto in termini di logica giuridica, se me lo consente, senatore Pavan. Se una persona dà le dimissioni presupponendo un determinato quadro normativo e queste vengono accettate nel momento in cui il quadro normativo è cambiato, già sul piano di autonomia negoziale viene a cadere l'accordo tra le volontà. Infatti, la richiesta avanzata viene accolta quando i presupposti sono ormai cambiati.

In questa situazione, il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro è, a mio avviso, innegabile. Vorrei che ci si arrivasse per via legislativa prima che per vie giurisprudenziali. Su questo punto vorrei un chiarimento.

PRESIDENTE. Senatore Triglia, abbiamo ascoltato pareri anche molto diversi su questo problema. La invito ad esprimere la sua opinione al riguardo.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, premetto che ritengo del tutto corretta l'osservazione del collega Garofalo. Ho espresso il mio personale parere su una questione lungamente dibattuta in Commissione. In quella sede non mi sono trovato d'accordo sull'approvazione dell'emendamento 14.0.1 – e resto di questa opinione – perchè sono convinto che la circolare del Tesoro chiarisca i punti di cui a questo emendamento.

La questione posta dall'emendamento 14.0.2 invece è stata opportunamente chiarita dal collega Pellegrino; ha un difetto perchè fa riferimento al solo *status* di dipendente degli enti locali mentre ciò dovrebbe valere – questione già lungamente dibattuta in Commissione – anche per tutti i dipendenti pubblici, che quindi sono divisi in due categorie; da una parte, non dico i privilegiati ma coloro che hanno avuto una risposta razionale alle proprie aspettative e, dall'altra, quelli ai quali viene data una risposta negativa.

Questo è il motivo per cui, così com'è redatto il testo dell'emendamento 14.0.2, sono stato indotto a dichiararmi personalmente d'accordo con la posizione del Governo. Se però ritenete di introdurre delle modifiche, poichè per la verità per il relatore questa materia è assai ostica, nulla osta perchè la questione venga rivista.

PRESIDENTE. Voglio far notare all'Assemblea che, prendendo la parola adesso, il senatore Triglia ha dichiarato di aver espresso un suo personale parere.

Precedentemente questo aggettivo «personale» non è stato usato, il che avrebbe dovuto indurre a ritenere che si trattava del parere del senatore Triglia in quanto rappresentante della Commissione e relatore.

Poichè si parte dal presupposto che il mandato che riceve un relatore di Commissione copre gli emendamenti nel *pro* e nel contro, a meno che non ci siano avvisi contrari che si manifestano nel corso dell'esame dell'Assemblea e in maniera tempestiva, e poichè noi precedentemente eravamo già entrati, per la richiesta del senatore Pagliarini, in sede di votazione elettronica sugli emendamenti successivi, prima ho fatto quella precisazione.

Ora invece appare chiaro che si tratta di emendamenti per i quali il parere espresso dal relatore è un parere personale, come egli stesso ha affermato, quindi essi restano in vita e vanno votati.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione per alzata di mano).*

Essendo dubbio il risultato, dispongo che la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione per alzata di mano).*

Essendo dubbio il risultato della votazione, dispongo che la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.3/1 presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Alberici, Angeloni,  
Benvenuti, Borroni, Boso, Bratina, Brina, Bucciarelli,  
Cherchi,  
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Paoli,  
Ferrara Vito, Forcieri,  
Garofalo, Gibertoni, Giovanelli, Giovanolla, Guglieri,  
Londei, Lorenzi, Loreto,  
Manara, Manfroì, Migone, Mininni-Jannuzzi,  
Ottaviani,  
Pagliarini, Pains, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino,  
Perin, Pezzoni, Pierani, Preioni,  
Rognoni, Roveda, Russo Michelangelo,  
Scaglione, Scivoletto, Senesi, Serena, Speroni, Staglieno,  
Tabladini, Taddei, Tedesco Tatò, Torlontano, Turini,  
Zilli.

*Votano no i senatori:*

Abis, Acquarone, Acquaviva, Anesi, Azzarà,  
Bernassola, Bernini, Boratto, Butini,  
Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Castiglione,  
Cimino, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Condarcu, Condorelli, Cossutta, Covatta, Creuso, Cusumano, Cutrera,  
D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio,  
Fabris, Favilla, Ferrari Bruno, Filetti, Fontana Albino, Franchi,  
Galdelli, Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Gianotti, Giorgi, Golfari,  
Granelli, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Guzzetti,  
Ianni, Icardi, Innocenti, Inzerillo,  
Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Libertini, Lombardi,  
Lopez, Luongo,  
Manieri, Manna, Manzini, Marchetti, Masiello, Mazzola, Merolli,  
Mesoraca, Minucci Daria, Moschetti, Murmura,  
Nerli, Nocchi,  
Orsini,  
Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Piccolo, Pinna,  
Pinto, Pischetta, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pulli,

Rabino, Rapisarda, Ravasio, Redi, Riviera, Ruffino, Russo Raffaele,  
Russo Vincenzo,  
Sellitti, Smuraglia, Stefanelli,  
Tani, Triglia, Tronti,  
Venturi,  
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zito, Zoso.

*Si astengono i senatori:*

Ranieri,  
Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:* Bacchin, Ballesi, Barbieri, Bo, Campagnoli, Cannariato, Carrara, Compagna, De Matteo, Fabj Ramous, Giagu Demartini, Giovanniello, Leone, Molinari, Moltisanti, Montini, Muratore, Pagano, Postal, Putignano, Robol, Ronzani, Santalco.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.3/1 presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori:

Senatori presenti . . . . .	172
Senatori votanti . . . . .	171
Maggioranza . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	52
Contrari . . . . .	117
Astenuti . . . . .	2

**Il Senato non approva.**

### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Angeloni,  
Boffardi, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brina, Bucciarelli,  
Condarcuri,  
Daniele Galdi, De Paoli,

Ferrara Vito, Forcieri, Franchi,  
Garofalo, Gianotti, Gibertoni, Giovanolla, Grassani, Guglieri,  
Lorenzi, Loreto, Luongo,  
Manara, Manfroi, Masiello, Mesoraca, Migone, Mininni-Jannuzzi,  
Nerli, Nocchi,  
Ottaviani,  
Pagliarini, Paini, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti,  
Pellegrino, Perin, Pierani, Pinna, Preioni,  
Ranieri, Rognoni, Roveda, Russo Michelangelo,  
Scaglione, Scivoletto, Senesi, Serena, Speroni,  
Tabladini, Taddei, Tedesco Tatò, Torlontano, Tronti, Turini,  
Zilli, Zuffa.

*Votano no i senatori:*

Abis, Acquarone, Acquaviva, Anesi, Azzarà,  
Bernini, Butini,  
Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Castiglione,  
Cimino, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Cossutta,  
Covatta, Creuso, Cusumano, Cutrera,  
D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Vito, Di Bene-  
detto, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Doppio,  
Fabris, Favilla, Ferrari Bruno, Filetti, Fontana Albino,  
Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Giorgi, Golfari, Granelli, Grassi  
Bertazzi, Graziani, Guzzetti,  
Ianni, Innocenti, Inzerillo,  
Ladu, Lauria, Leonardi, Lobianco, Lombardi,  
Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mazzola, Meo, Merolli, Mi-  
nucci Daria, Moschetti, Murmura,  
Napoli,  
Orsini,  
Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pinto, Pischedda,  
Pistoia, Pizzo, Polenta,  
Rabino, Rapisarda, Ravasio, Redi, Riviera, Ruffino, Russo Raffaele,  
Russo Vincenzo,  
Sellitti, Stefanelli,  
Tani, Triglia,  
Venturi,  
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zito, Zoso.

*Si astengono i senatori:*

Dionisi,  
Galdelli, Giollo,  
Icardi,  
Libertini, Londei, Lopez,  
Manna, Marchetti,  
Parisi Vittorio, Piccolo,  
Sartori.

*Sono in congedo i senatori:* Bacchin, Ballesi, Barbieri, Bo, Canna-  
riato, Campagnoli, Carrara, Compagna, De Matteo, Fabj Ramous, Giagu

Demartini, Giovanniello, Leone, Molinari, Moltisanti, Montini, Muratore, Pagano, Postal, Putignano, Robol, Ronzani, Santalco.

### Risultato di votazione

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori:

Senatori presenti . . . . .	169
Senatori votanti . . . . .	168
Maggioranza . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	96
Astenuti . . . . .	12

**Il Senato non approva.**

### Ripresa della discussione

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 15.

*(Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali)*

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonchè a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato

saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

15.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TRIGLIA, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 16.

*(Personale non di ruolo a tempo indeterminato)*

1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile o con anzianità di servizio di anni 10.

2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.

3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della



responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 16.1, sostituire le parole: «dieci anni, maturata», con le altre: «cinque anni, maturata».*

16.1/1

MESORACA, GIOVANOLLA, LORETO, ANDREINI,  
PINNA, NOCCHI, FRANCHI, GIOVANELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «o con anzianità di servizio di anni 10», con le seguenti: «o con anzianità di servizio di almeno 10 anni, maturata al 5 marzo 1992».*

16.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e del personale temporaneo utilizzato nei progetti di cui all'articolo 7 della legge n. 554 del 1988».*

16.5

D'ALESSANDRO PRISCO, GAROFALO

*Sopprimere il comma 3.*

16.2

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Gli enti locali, presso cui presta servizio, in posizione soprannumeraria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, possono entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto collocare il suddetto personale nei posti vacanti e disponibili, di pari profilo e qualifica professionale, esistenti nelle rispettive piante organiche».

16.3

GAROFALO, LONDEI, BRINA

*All'emendamento 16.4 aggiungere infine il seguente periodo:*

«1. Gli operai idraulico-forestali, assunti nella Regione Calabria ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzati dalle Amministrazioni dei comuni dissestati, dichiarati tali ai sensi dell'arti-

colo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, per la manutenzione delle opere pubbliche comunali quali gli acquedotti, le reti idrico-fognanti, le opere di edilizia scolastica e gli impianti elettrici durante il periodo del loro collocamento in Cassa integrazione guadagni».

16.4/1

PISTOIA, LOMBARDI, ZANGARA, GRAZIANI, MINUCCI Daria, CUSUMANO, MONTINI, DE MATTEO, CARRARA, TANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle Comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92, e non si applica altresì per l'inquadramento previdenziale del personale utilizzato a tempo indeterminato o determinato, da amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione».

16.4

CAMPAGNOLI, RABINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MESORACA. L'emendamento 16.1/1 si illustra da sè.

TRIGLIA, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 16.1.

GAROFALO. L'emendamento 16.5 si illustra da sè.

\* PICCOLO. Signor Presidente, prima di illustrare il mio emendamento vorrei dire qualcosa in merito agli altri emendamenti.

I primi due commi dell'articolo 16 nascono dall'esigenza di sanare qualche situazione particolare. Ho visto però che, partendo da una situazione particolare ed eccezionale, sono state inserite poi tante altre esigenze sempre più particolari, per cui quest'articolo è diventato come un tram sul quale tutti voglio salire.

In Commissione era stato evidenziato il problema di porre un argine a questa possibilità quando si è detto che occorre l'anzianità di dieci anni comunque maturata già alle nostre spalle, perchè altrimenti noi stravolgeremmo tutto il principio ordinamentale delle assunzioni nel pubblico impiego consentendo di fare delle assunzioni precarie anche per il futuro per sanarle successivamente.

Quindi, se questo è il principio che si è dato la Commissione nel momento in cui ha approvato l'emendamento 16.1, che stabiliva l'anzianità di dieci anni già maturata, proporrei ai presentatori dell'emendamento 16.5 che anche tale emendamento sia collegato a quanto previsto nell'emendamento 16.1. Altrimenti, se prevediamo la possibilità di assumere attraverso i progetti finalizzati della legge n. 554 del

1988 nel futuro, per poi dover comunque effettuare delle sanatorie perchè questi soggetti sono stati assunti, a questo punto credo che avremo stravolto le norme fondamentali dei concorsi nel pubblico impiego.

Questo discorso vale in generale per l'emendamento 16.5 e per tutti gli altri emendamenti successivi tendenti ad allargare queste maglie perchè - a mio parere - se si deve trattare di sanatoria, tutto deve stare alle nostre spalle, non si possono aprire dei varchi in avanti.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.2, devo dire che non attiene alle norme di accesso bensì riguarda la responsabilità degli amministratori che hanno consentito queste assunzioni in violazione della legge. Si vuol dare un colpo di spugna poichè si elimina la responsabilità propria degli amministratori.

Credo sia troppo semplicistico, nel momento in cui si ascoltano tante voci nobili che si pronunciano contro i colpi di spugna, sanare attraverso queste norme anche delle responsabilità amministrative che non sono meno gravi.

In riferimento al voto di scambio, faccio presente che esso si realizza anche mediante questi sistemi clientelari, ovvero creando delle valanghe di assunzioni illegittime, sapendo che poi è necessario l'intervento di qualcuno per sanare la situazione. Se possono essere tutelabili le posizioni dei dipendenti assunti, sembra che siano meno tutelabili le posizioni di chi consapevolmente ha violato la legge nella qualità di amministratore.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 16.3 tende soltanto ad evitare un «impaccio burocratico» che ha finora impedito ai comuni di inserire in pianta organica, per i posti disponibili, il personale oggetto della legge n. 285. Viene infatti prevista una sorta di via libera delle regioni di fatto mai concessa, nel senso che esse non approvano alcuna normativa sulla mobilità.

Si tratta pertanto di superare questo visto e di dare ai comuni la possibilità di utilizzare direttamente il personale disciplinato dalla citata legge n. 285 per i posti previsti in pianta organica. Aggiungo inoltre che questo personale lavora ormai da molto tempo nei comuni. Si tratta pertanto di evitare solo che l'«inghippo» del passaggio alle regioni impedisca questa operazione.

RABINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 16.4.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento 16.4, presentato dai senatori Campagnoli e Rabino, decade l'emendamento 16.4/1 presentato dal senatore Pistoia e da altri senatori.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 16.1/1 e 16.5. In particolare, esprimo parere contrario all'emendamento 16.5 perchè la senatrice D'Alessandro Prisco chiede che il personale assunto a tempo determinato con i progetti-obiettivo, diventi permanente nell'organico dei comuni.

Comprendo la generosità della senatrice, ma se questo principio dovesse passare, non potremmo più approvare provvedimenti che consentano assunzioni temporanee di personale, perchè si farebbe sempre riferimento alla possibilità che il Parlamento li confermi in pianta stabile.

Esprimo parere contrario all'emendamento 16.2, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 16.3 perchè ritengo che per il personale di cui la legge n. 285 del 1977, già in posizione soprannumeraria, anche il Governo condivida quanto proposto.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 16.1 e 16.3. Infatti con l'emendamento 16.3 non si attua nessuna nuova assunzione ma si realizza, sbloccando da determinati impedimenti, la sistemazione dei giovani a suo tempo assunti con la legge n. 285 del 1977, per i quali esiste nei comuni anche la copertura finanziaria.

Per quanto concerne gli altri emendamenti, il parere del Governo è nettamente contrario, sia perchè gli stessi contrastano con una legge approvata di recente dal Parlamento (la legge delega ed i conseguenti provvedimenti delegati), sia perchè si aprono rubinetti dai quali non si sa quanta acqua debba scorrere e quali nuovi oneri finanziari verranno addossati agli enti locali.

Del resto, con i provvedimenti approvati ed in corso di approvazione per quei comuni ed enti locali per i quali esistono le postazioni in materia finanziaria, nei rispettivi bilanci, può aver luogo la sistemazione di personale e soprattutto di quel personale qualificato e specializzato di cui gli enti locali hanno particolare bisogno.

Vorrei pregare i presentatori degli emendamenti sui quali il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario di ritirarli, per evitare inutili votazioni che potrebbero anche costituire una preclusione per una futura presa in esame delle rispettive posizioni.

PRESIDENTE. Se c'è qualcuno che intende ritirare l'emendamento di cui è presentatore, lo faccia subito, altrimenti passiamo al voto.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, le ho chiesto la parola non per ritirare l'emendamento: anche per rispetto di questa Camera, ritengo che esso debba essere messo in votazione.

Volevo soltanto chiarire che vi sono situazioni nelle quali la spesa prevista per il personale impiegato nei progetti in questione è utilizzata per coprire carenze di personale causate da vincoli fissati dalla stessa legge sulla formazione dei bilanci, che impedisce che vi siano assunzioni anche quando vi sono posti liberi in organico. Siamo dunque di fronte ad una contraddizione non determinata dai comuni ma dalla legge annuale sui bilanci: chiariamo innanzi tutto questo. Se è il Parlamento, che ha approvato quella legge, a mettere in difficoltà i

comuni, sembrerebbe logico che sia il Parlamento stesso a dover tentare di eliminare questa difficoltà.

In secondo luogo, in alcuni comuni dei quali ho maggiore conoscenza la spesa viene coperta attraverso una riduzione delle spese per straordinari per i dipendenti in servizio: si attingono i fondi al cosiddetto capitolo dello straordinario e quindi non vi è aumento dell'onere finanziario.

In terzo luogo, tenendo conto anche dell'intervento del collega Piccolo, probabilmente nella formulazione dell'emendamento non si è tenuto conto della possibilità di un'applicazione anche per un periodo successivo. Proporrei perciò l'accantonamento dell'emendamento per introdurre un limite temporale che consenta di specificare che la norma si applica a coloro che sono stati chiamati per progetti e che risultano in servizio ad una determinata data (potremmo scegliere uno di questi giorni). In questo modo renderemmo evidente l'applicazione *una tantum* della norma.

Se il relatore è d'accordo, potremmo introdurre la data del 5 marzo, quella stessa stabilita per i soggetti ai quali si riferisce l'emendamento 16.1: risulterebbe così specificata quella data che, seppur implicita, è più corretto esplicitare.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta avanzata dalla senatrice D'Alessandro Prisco.

TRIGLIA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario: anche stabilendo una data, la norma si rivolgerebbe comunque a qualche decina di migliaia di addetti. I progetti-obiettivo - parlo della regione in cui vivo - sono numerosissimi; i comuni si sono avvalsi di questa opportunità, giustamente, in modo molto diffuso.

Immagino che ci siano situazioni - come sempre - speciali, ma se consentiamo una deroga, ancorchè fissando una data, apriremmo il rubinetto di una spesa difficilmente controllabile.

Inoltre le modalità di assunzione di questo personale sono diverse da quelle previste per l'assunzione del personale degli enti locali, per cui si creerebbero anche situazioni di disparità e di ingiustizia oltre che dei carichi finanziari.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, cogliendo l'osservazione fatta dalla collega D'Alessandro Prisco, vorrei invitare la Presidenza ad accantonare momentaneamente l'emendamento 16.5. La senatrice D'Alessandro Prisco ha rilevato un elemento che riguarda le date che forse potrebbe introdurre qualche novità nella materia. Sarebbe preferibile accantonarlo, sempre che la senatrice D'Alessandro Prisco sia d'accordo.

PRESIDENTE. Senatrice D'Alessandro Prisco, accoglie la proposta testè formulata dal senatore Garofalo?

D'ALESSANDRO PRISCO. Non ho niente in contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Credo che sia preferibile l'accantonamento, tenuto conto del fatto che, in caso contrario, dovremmo votare tale emendamento con votazione nominale, mediante procedimento elettronico, essendovi il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente per mancanza di copertura.

Credo quindi che, se l'Assemblea concorda, lo si possa accantonare per esaminarlo successivamente.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 16.1/1, presentato dal senatore Mesoraca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 16.5 è stato accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intendo proporre una modifica al testo dell'emendamento da me presentato. Mi sono accorto, infatti, che il termine di 60 giorni in esso previsto potrebbe non essere sufficiente per gli enti locali per effettuare le procedure di collocamento del personale in posizione soprannumeraria. Proporrei quindi di prevedere un termine di 90 giorni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla modifica testè proposta all'emendamento 16.3 dal senatore Garofalo.

TRIGLIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, con la modifica testè introdotta.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori e del personale degli enti locali)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Il termine quinquennale di prescrizione e la non estensione agli eredi valgono anche per gli atti e i comportamenti anteriori all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali e pur se l'azione di responsabilità sia stata esercitata prima di tale data”.

16.0.1

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-...

*(Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali)*

1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI.

2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:

a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;

b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;

c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con l'ANCI, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta le disposizioni occorrenti per la organizzazione e gestione della banca di cui al comma 1».

16.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-ter.

*(Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale  
della polizia municipale)*

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita l'ANCI.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

16.0.3

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Personale delle case mandamentali soppresse  
o temporaneamente chiuse)*

1. Il personale di custodia delle case mandamentali soppresse o chiuse a norma della legge 5 agosto 1978, n. 469, continua a dipendere sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni. Detto personale è inquadrato nei posti vacanti della corrispondente qualifica del comune di appartenenza.

2. Qualora la pianta organica del personale del comune di appartenenza non presenti posti vacanti della corrispondente qualifica il personale di cui al comma 1 è posto in mobilità con le modalità previste al comma 4 dell'articolo 21.

3. Ai comuni presso i quali è inquadrato il personale suddetto spetta il rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico stipendiale di detto personale, sulla base della documentazione prodotta dai comuni stessi al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di marzo successivo all'esercizio per il quale si richiede il rimborso, a pena di decadenza. Il beneficio del rimborso spetta ai comuni interessati anche per il personale di custodia delle case mandamentali già soppresse o temporaneamente chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto i cui oneri siano rimasti a carico dei comuni stessi. La relativa documentazione dovrà essere prodotta dai comuni aventi diritto entro sessanta giorni dall'entrata in



vigore della legge di conversione del presente decreto, a pena di decadenza.

4. Le somme necessarie ai rimborsi di cui al comma 3 sono a carico del Ministero di grazia e giustizia».

16.0.5

D'ALESSANDRO PRISCO, GAROFALO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. In conformità al disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 6), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni del titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

16.0.6

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 16.0.1 si illustra da sè.

Vorrei chiedere ai colleghi di anticipare l'approvazione di un articolo aggiuntivo proposto successivamente con l'emendamento 16.0.6. È accaduta una cosa assai grave. Abbiamo dato – naturalmente, gli amici di Rifondazione comunista restano di parere contrario – autonomia impositiva agli enti locali. Abbiamo altresì detto che quelli con il bilancio in pareggio non sono più soggetti alla commissione centrale di finanza locale, a quanto previsto per le piante organiche, e così via. Cioè si sono introdotte una maggiore responsabilità ed autonomia. Il Governo però ha puntualmente disatteso quanto indicato nella delega, approvando un decreto legislativo che continua a sottoporre i comuni ad un controllo centralistico ancorchè abbiano il proprio bilancio in pareggio. Si tratta di una distorsione, onorevole rappresentante del Governo, molto grave sul piano politico. È questo l'intendimento alla base dell'emendamento 16.0.6 che vuole ristabilire la verità legislativa come voluta da queste Aule parlamentari.

C'è però un punto sul quale ritengo che il Governo abbia ragione, cioè i comuni devono operare liberamente, ma si devono conoscere i flussi di spesa e i numeri dei dipendenti, dati rilevanti per il Tesoro.

All'emendamento 16.0.4, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, vorrei proporre di aggiungere, al comma 1, in fine, dopo le parole «rete telematica dei comuni italiani», le parole «senza oneri per lo Stato». Volevo chiedere alla cortesia del Presidente del comitato pareri della 5ª Commissione se, con questa aggiunta, può essere tolto il vincolo posto in relazione all'emendamento 16.0.4.

Sono poi favorevole, ovviamente, all'emendamento 16.0.3, con il quale si vuole consentire ai vigili urbani l'accesso al pubblico registro relativo alle auto rubate. Anche per questo emendamento devo però proporre una modifica. Al comma 2, laddove si dice «di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita l'ANCI», si dovrebbe invece dire: «di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI)».

Sull'emendamento 16.0.5 mi rimetto invece al Governo. Credo con ciò di aver detto tutto sugli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, sull'emendamento 16.0.4 la 5ª Commissione si era dichiarata contraria. Vorrei allora sapere se, dopo la modifica all'emendamento proposta dal senatore Triglia, che tende ad aggiungere al comma 1 le parole «senza oneri per lo Stato», il parere della Commissione rimane contrario.

PAVAN. Signor Presidente, credo si possa in tal modo superare il parere negativo che prima era stato espresso, non essendovi più oneri per lo Stato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 16.0.1, che estende un principio di certezza giuridica in materia di responsabilità e di giudizio di responsabilità agli amministratori degli enti locali, principio affermato dall'articolo 58 della legge n. 142 del 1990 e già applicato per gli amministratori delle unità sanitarie locali anche in alcune decisioni dei TAR.

Circa l'emendamento 16.0.4, il Governo, non per ragioni di copertura ma per ragioni di merito, invita il relatore a ritirarlo. Esso, infatti, prevede l'istituzione di una anagrafe che invade la competenza della Ragioneria generale dello Stato e dello stesso Ministro dell'interno, essendovi infatti gli articoli 63, 65 e 70 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che disciplinano la materia in maniera organica.

Il Governo è poi favorevole all'emendamento 16.0.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.0.5, dei senatori D'Alessandro Prisco e Garofalo, desidero invitare i presentatori al ritiro. Il problema della chiusura delle case mandamentali è all'attenzione del Governo e del Parlamento attraverso un disegno di legge organico e complessivo attualmente presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati. Il problema chiaro ed ineccepibile è il seguente: il Governo non intende addossare agli enti locali, nei comuni in cui le case mandamentali dovessero essere soppresse o chiuse, oneri finanziari. Sarà necessario studiare, o attraverso il sistema della mobilità o attraverso altri sistemi, come evitare che questi oneri gravino sui comuni. Questo è un principio irreversibile su cui il Governo intende insistere.

Invito quindi i presentatori al ritiro; comunque, laddove l'emendamento fosse mantenuto, il Governo dovrebbe chiederne formalmente

all'Assemblea la reiezione, perchè sul piano regolamentare un'eventuale sua approvazione potrebbe essere d'impedimento alla soluzione del problema. In ogni caso, gli oneri relativi non dovranno certamente gravare sui bilanci dei comuni. Da parte di tutti occorre operare concretamente in modo che i comuni non siano destinatari soltanto di oneri e che, quando oneri dovessero essere ad essi imputati, essi siano assistiti da contribuzioni statali precise, nell'interesse generale e nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che non può non volere anche per gli enti locali.

L'emendamento 16.0.6 del relatore investe una materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

Se sono insorte interpretazioni diversificate sull'eccesso di delega da parte del Governo e se ciò risulta in maniera precisa, il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, vorrei che lei esprimesse in maniera sintetica il suo parere su ogni singolo emendamento perchè la mia conoscenza degli argomenti non è così enciclopedica come la sua.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento 16.0.1. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 16.0.4 perchè altrimenti dovrebbe dichiararsi contrario. È favorevole all'emendamento 16.0.3. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 16.0.5 per le considerazioni già fatte, altrimenti il parere è contrario. Infine, è favorevole all'emendamento 16.0.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.6, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.4 che il Governo ha chiesto di ritirare.

Senatore Triglia, le chiedo se intende accettare questa proposta.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, non vorrei dare un dispiacere al Governo ma non sono d'accordo per la semplice ragione che i dati che sono in mano al Governo restano sempre e soltanto nelle sue mani. Nel momento in cui ci presentiamo al tavolo delle trattative per i contratti, il Governo dispone dei dati mentre tutti gli altri contraenti ne sono sprovvisti. In questo modo si vuole garantire a tutti una banca dati accessibile. Pertanto, confermo il mio emendamento chiedendone, contro quel centralismo di carattere conoscitivo che rimane nell'amministrazione pubblica, l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 16.0.4.

Ricordo che, a seguito delle dichiarazioni del senatore Pavan, non è necessario procedere mediante scrutinio elettronico perchè con l'aggiunta, alla fine del comma 1, delle parole: «senza oneri per lo Stato» non si incorre più nella contrarietà espressa dalla 5ª Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.4, presentato dal relatore, con la modifica testè richiamata.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.3. Ricordo che tale emendamento è stato modificato dal senatore Triglia alla fine del comma 2, che ora, dopo le parole: «Ministro dei trasporti» così recita: «e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI)».

Metto ai voti l'emendamento 16.0.3, presentato dalla Commissione, con la modifica testè richiamata.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.5.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Abbiamo ascoltato le spiegazioni fornite dal sottosegretario Murmura. Mi pare corretto ricordare che nell'altro ramo del Parlamento è aperta una discussione sulla stessa materia. D'altra parte, mi sembra, che il sottosegretario Murmura ha sostenuto che in quella sede si potrà risolvere il problema di cui ci facciamo carico senza oneri per i comuni. Ovviamente, la questione interessa sia noi che il sottosegretario Murmura. Sulla base di questa valutazione espressa dal Governo riteniamo di poter ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 17.

*(Servizio di mensa nelle scuole)*

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da

parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 17.1 sostituire le parole: «dal 1° gennaio 1993» con le altre: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

17.1/1

MANZINI

*All'emendamento 17.1 sostituire le parole da: «non gratuito» fino a: «enti locali» con le altre: «non oneroso per gli enti locali e con compartecipazione alla spesa da parte del personale stesso».*

17.1/2

MANZINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (Servizio di mensa nelle scuole). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione, da parte degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa non gratuito e non oneroso per gli enti locali, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa».

17.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANZINI. Gli emendamenti 17.1/1 e 17.1/2 si illustrano da sè.

TRIGLIA, *relatore*. L'emendamento 17.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti del senatore Manzini.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

REDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REDI. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al senatore Manzini. Per quanto concerne l'emendamento 17.1/2 non riesco a conciliare la parte della locuzione: «non oneroso per gli enti locali», con la successiva in cui si parla di «compartecipazione alla spesa da parte del personale stesso».

Se si prevede una compartecipazione del personale alla spesa, vuol dire che una parte di quest'ultima sarà a carico degli enti locali. Vorrei quindi che mi fosse fornita una spiegazione in tal senso.

PICCOLO. No, è a carico dello Stato.

MANZINI. «Non oneroso» significa non obbligatorio, come attualmente accade.

REDI. Mi chiedo come sia possibile che non vi sia alcuna quota a carico degli enti locali se non vi è compartecipazione alla spesa da parte del personale. Non si sarebbe dovuto parlare di «compartecipazione», bensì di onere a carico del personale dipendente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè siamo in fase di dichiarazione di voto, qualcuno intende intervenire per fornire risposta al dubbio amletico sollevato dal senatore Redi?

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, è vero che siamo in fase di votazione, tuttavia la perplessità del senatore Redi è legittima e va chiarita poichè dobbiamo votare un testo sensato.

Se c'è soltanto una compartecipazione da parte dell'insegnante è chiaro che una parte dell'onere sarà a carico dell'ente locale non essendo prevista a carico di nessun altro. Se così è, non possiamo nella stessa norma inserire due affermazioni che fanno a pugni tra loro. Altrimenti la Camera giudicherà il testo che le invieremo un pasticcio e si troverà costretta a modificarlo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, poichè il servizio di mensa deve essere non oneroso per gli enti locali si può ugualmente giustificare una compartecipazione da parte del personale che di essa usufruisce purchè venga chiarito che l'onere per la restante parte grava non già sull'ente locale, bensì sull'ente da cui il personale dipende.

Porterò un esempio pratico. Se un maestro elementare dipendente statale può usufruire della mensa comunale con una spesa di 5.000 lire ed il costo di tale mensa è di lire 10.000, è ovvio che la restante parte dovrà essere integrata dallo Stato e non dal comune.

Vorrei quindi invitare il senatore Manzini ad integrare il proprio emendamento nel senso di prevedere, pur mantenendo l'assenza di oneri per gli enti locali e la compartecipazione alla spesa da parte del personale, un onere a carico dell'ente di appartenenza del soggetto che usufruisce del servizio comunale (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. L'espressione «non oneroso per gli enti locali» significa che questi non sono obbligati, come attualmente avviene.

Alla spesa quindi possono concorrere sia gli utenti sia lo Stato. Non possiamo escludere che il Ministero della pubblica istruzione si faccia eventualmente carico di tale onere.

Secondo l'altro concetto che intendo introdurre con l'emendamento, cioè il discorso della compartecipazione, il servizio non sarà più gratuito come accadeva finora, bensì vi dovrà essere una compartecipazione dell'insegnante in una misura corrispondente alla possibile scelta del comune o dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Manzini, non sono un fine dicitore, però ho l'impressione che la dizione del suo emendamento 17.1/2 non sia così chiara come lei l'ha spiegata in questo momento. Se permette, non basta dire: «non oneroso per gli enti locali e con compartecipazione alla spesa da parte del personale stesso» per risolvere con certezza il problema così come lei l'ha risolto parlando.

Mi scuso per questo intervento forse un po' irrituale.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, ho ascoltato il senatore Speroni; naturalmente la sua può essere una soluzione, nel senso di dire che, per la parte che non pagano gli insegnanti, ci sia uno stanziamento del Ministero della pubblica istruzione. Tuttavia credo che ci sia un modo per risolvere la questione. Sono stato tra quelli che ha sollevato il problema di evitare che il servizio sia a carico dei comuni e che gli utenti siano chiamati ad un minimo di compartecipazione: eliminando l'espressione: «non oneroso per gli enti locali» e lasciando le parole: «con compartecipazione alla spesa da parte del personale stesso», otteniamo a mio parere il risultato voluto.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, io sono assolutamente contrario a qualunque onere da parte dei comuni per un servizio in favore del personale dello Stato. Si sta rivoluzionando la finanza locale e qui si

reintroduce a carico dei comuni qualcosa che compete tranquillamente allo Stato. Questo onere c'è comunque di sicuro, perchè solo per il fatto di avere una mensa è difficile stabilire il prezzo, ma dire che comunque il comune deve pagare qualcosa, assolutamente non ci trova consenzienti. È preferibile mantenere l'espressione: «non oneroso per gli enti locali» e poi eventualmente risolvere i problemi in sede di contenzioso (anche se a noi non piace fare leggi che suscitino contenziosi).

Non sono presentatore nè di emendamenti nè di subemendamenti ma, secondo me, la dizione: «non oneroso per gli enti locali» va bene.

Il collega Redi ha fatto una giusta osservazione che approvo; suggerisco di accantonare questo problema per trovare una soluzione tecnica su di esso.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* D'AMELIO. Signor Presidente, leggendo bene l'articolo 17 (salvo errori nella interpretazione; ma credo che sia una lettura letterale) si deduce che il personale della scuola è esentato dal pagamento e il Ministero della pubblica istruzione riconosce che deve essere assicurato il pasto gratuitamente, quindi non si fa carico di questo onere al Ministero della pubblica istruzione.

Allora, se così è, ha ragione il senatore Redi perchè i due termini dell'emendamento del collega Manzini sono antitetici e quindi vanno eliminati; gli oneri infatti in quel caso ricadrebbero soltanto sull'ente locale, cosa che (e io stesso mi associo) non deve assolutamente accadere.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, il collega D'Amelio probabilmente non si è accorto che l'emendamento presentato dalla Commissione è sostitutivo del testo dell'articolo 17 e i due subemendamenti sono riferiti al testo sostitutivo. Pertanto egli ha fatto un discorso che si riferisce ad una questione che non c'è più.

Io vorrei invece richiamare l'attenzione su un punto di merito, perchè qui sembra che stiamo discutendo soltanto della regola che ci permette di risolvere il problema. Il punto di merito riguarda il servizio della mensa scolastica e attiene due questioni: il diritto degli utenti-studenti e la compartecipazione dei docenti.

Su un aspetto - mi sembra chiaro - siamo tutti d'accordo, cioè che il personale della scuola deve compartecipare al servizio così come compartecipano gli utenti-studenti; se c'è un problema aperto che riguarda il cosiddetto salario differito, non è questa la sede per affrontarlo, ma è un problema di contrattazione tra organizzazioni sindacali, o quello che sarà, visto che si stanno cambiando completamente le normative che riguardano il personale della scuola.



Su questo punto è chiaro che ci sono posizioni diverse anche da parte del personale, ma chi svolge un lavoro in più – e molti lo fanno – restando a scuola e lavorando con i bambini, ha diritto ad una retribuzione diversa dagli insegnanti che non fanno nè tempo pieno nè tempo prolungato e qualche volta magari mangiano lo stesso a scuola.

Fatto salvo il principio che ci debba essere una contribuzione, ritengo che debba essere sottolineata da tutti, in questa sede, la legittima richiesta degli insegnanti di avere una retribuzione adeguata anche ad un servizio maggiorato.

Rimane ora fermo un altro problema: in che modo il comune è impegnato su questa materia? Noi stiamo adesso verificando una legge approvata da questo Parlamento, cioè quella di riforma della scuola elementare: da tutta Italia, dal Nord, al Sud e al Centro, vengono proteste da parte degli utenti del servizio scuola perchè in molte situazioni c'è una forte disattenzione e difficoltà dei comuni a fornire un servizio che consente, per esempio, ai ragazzini di ritornare a scuola durante il pomeriggio, laddove ce ne sia bisogno e necessità.

Occorre quindi risolvere questo problema. Io credo che dobbiamo far partecipare gli insegnanti, ma questo è un servizio che i comuni devono essere messi in condizione di poter garantire. Potrebbe anche trattarsi di un finanziamento del Ministero della pubblica istruzione, ma dobbiamo trovare delle risorse per i comuni perchè diversamente possiamo scrivere sulla carta che gli insegnanti pagano, ma il servizio di mensa poi non si farà.

Almeno da questo punto di vista ci deve essere un impegno per trovare risorse per i comuni anche finalizzate – nell'ambito della finanza locale – alla realizzazione di questo servizio. O il Ministero della pubblica istruzione o altri devono garantire questo perchè se noi scriviamo, dicendo una bugia: «senza oneri per i comuni», è come se si desse l'autorizzazione agli stessi comuni a non fare assolutamente niente. Questa non è una risposta seria ai bisogni dei cittadini.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PICCOLO. Signor Presidente, noi siamo d'accordo con gli emendamenti 17.1/1, presentato dal senatore Manzini, e 17.1, presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.1/2, presentato sempre dal senatore Manzini, non possiamo essere d'accordo per la semplice ragione che noi riteniamo che il personale insegnante non compia una scelta se pranzare o meno alla mensa scolastica: è obbligato a farlo perchè si tratta di normale orario lavorativo. Non è quindi assimilabile in alcun modo ad altre categorie di lavoratori che hanno i *tickets*, che hanno la facoltà di scegliere se mangiare il panino, andarsene a casa o al ristorante. Devono stare con i bambini. (*Commenti del senatore Manzini*). Si tratta di orario di lavoro, devono stare lì per forza.

Inoltre, credo che sia riconosciuto come fatto educativo e formativo che i docenti pranzino con gli alunni per insegnare loro il corretto modo di stare a tavola.

Il problema stabilito in questi termini, però, non deve ricadere come onere sui comuni, perchè in generale si tratta di personale dello Stato.

È giusto che questo non sia oneroso per il comune ed è giusto anche che sia a carico dello Stato, ma quelli che sono i rapporti tra lo Stato e i dipendenti non debbono essere assodati, a mio parere, in questa sede (se debba esserci una compartecipazione, se debba esserci orario differito o meno). Probabilmente questo discorso dovrà essere rinviato in sede contrattuale con i sindacati, fra il personale dipendente o meno, ma certamente non faremmo cosa opportuna inserendolo in questo contesto che non ha niente a che fare con il rapporto tra gli insegnanti e il Ministero.

REDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REDI. Signor Presidente, condivido l'analisi del senatore Piccolo sulla funzione educativa della presenza dell'insegnante al momento della mensa e quindi di trovare un modo perchè l'insegnante partecipi con i ragazzi e con i bambini alla mensa stessa. Questo principio non è in discussione.

Pertanto, quanto ho sentito dire dalla senatrice Alberici non doveva essere un riferimento a un qualcosa che fosse negato da parte mia, del senatore D'Amelio o di altri, perchè si trattava della necessità che questo articolo fosse più chiaro e preciso affinché non nascessero poi, all'interno dei comuni e delle attività di mensa che si svolgano nei comuni, degli equivoci che conducono inevitabilmente alla paralisi.

Pertanto ho invitato il senatore Manzini a precisare in modo migliore tale aspetto, affinché non si creino difficoltà interpretative che sono sempre paralizzanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1/1, presentato dal senatore Manzini.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1/2.

TRIGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, nel confermare il parere favorevole all'emendamento in esame, chiedo un attimo di attenzione da parte dell'Aula. È essenziale che il decreto-legge al nostro esame non decada alla Camera dei deputati che peraltro ha ancora sufficiente tempo per convertirlo.

Non vorrei tuttavia aprire una guerra di religione su un punto particolarmente delicato. Il senatore Speroni ha ragione: nulla di ciò che è statale deve essere posto a carico del comune. Segnalo comunque

che oggi tutto è a carico dei comuni. L'emendamento presentato dal senatore Manzini introduce rispetto al nuovo testo (molto duro) della Commissione una modulazione di maggiore elasticità. Riconosco che una parte di questo carico ricadrà ancora fatalmente sui comuni. Tuttavia verrà sanato lo scandalo della mensa totalmente gratuita e si potrà affrontare la situazione senza quelle chiusure che si potrebbero creare aprendo delle guerre veramente forti in questo settore dove esistono decine di migliaia di dipendenti. Potremmo infatti aprire delle polemiche che rischierebbero di far decadere il decreto-legge in quest'Aula o nell'altro ramo del Parlamento. Ritengo che la linea proposta sia mediana e di buon senso in quanto solleva i comuni da un carico gravissimo e ristabilisce una giusta compartecipazione del personale. Cercheremo poi, con i nuovi contratti di lavoro dei dipendenti, di addivenire ad una soluzione definitiva.

Esprimo pertanto un ulteriore supporto favorevole all'emendamento 17.1/2 che mi sembra rappresenti una giusta mediazione tra esigenze, peraltro tutte reali.

GAROFALO. Perchè non si dice «non gratuito»!

PRESIDENTE. Senatore Triglia, in sintesi lei propone di mantenere la dizione dell'emendamento proposto dal senatore Manzini?

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, confermo quanto da lei esplicitato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1/2, presentato dal senatore Manzini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 18 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 18.

*(Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione  
di beni patrimoniali dello Stato)*

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: «senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27», sono sostituite con le altre: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27».

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e del relativo subemendamento:

«Art. 18-bis.

(Gestione dell'ICI)

1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze – Direzione centrale per la finanza locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

18.0.3

LA COMMISSIONE

*All'emendamento 18.0.3 aggiungere infine il seguente periodo:* «Per l'anno 1993 l'ICI si intende correttamente assolta se vengono assunti, quale base imponibile, i valori degli estimi rettificati dalle commissioni censuarie provinciali, ancorchè non ancora approvati dalla Commissione censuaria centrale, rimanendo salvo l'obbligo di conguaglio eventualmente necessario dopo le decisioni definitive».

18.0.3/1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 18.0.3, presentato dalla Commissione, si illustra da sè. L'emendamento 18.0.3/1 contiene una versione legislativa dell'ordine del giorno che abbiamo approvato appena all'inizio dell'esame del presente decreto-legge. Un testo analogo è stato presentato sulla conversione in legge del decreto-legge n. 513 che è attualmente all'esame della Camera dei deputati; ritiro pertanto l'emendamento 18.0.3/1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 18.0.3.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 18.0.3. Suggerisce soltanto la modifica della intestazione «Direzione centrale per la finanza locale» in «Direzione centrale per la fiscalità locale», così come previsto da una norma recentemente approvata.

In ordine poi all'emendamento 18.0.3/1, ritirato dal relatore, faccio presente che la norma di salvaguardia, relativa a questa materia, è già contenuta in un articolo di un disegno di legge in corso di esame presso la Camera dei deputati. Non si può fare tutto con la fretta, altrimenti si

rischia di perdere più tempo. Ritengo sia questa la motivazione del ritiro dell'emendamento da parte del relatore.

In ogni caso l'Assemblea ha votato un ordine del giorno all'inizio del dibattito su questo disegno di legge di conversione: a quei criteri e a quegli impegni il Governo rimane fedele.

TRIGLIA, *relatore*. Accolgo la modifica proposta dal Governo all'emendamento 18.0.3.

LAURIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURIA. Signor Presidente, il ritiro di questo emendamento potrebbe creare una situazione di stallo, laddove alla Camera non si pervenisse all'approvazione del provvedimento richiamato dal Governo. Penalizzare centinaia di comuni nei quali i cittadini sarebbero costretti a pagare tasse superiori a quanto stabilito dalle Commissioni censuarie provinciali sarebbe un atto di grave ingiustizia per milioni di contribuenti.

Tra l'altro, questo emendamento non comporterà onere alcuno per lo Stato e quindi mi permetto, per evitare rischi, di fare mio l'emendamento 18.0.3/1 che era stato presentato dal relatore. Ripeto, esiste il rischio in queste settimane per centinaia di comuni di compiere gravi ingiustizie fiscali ai danni di migliaia di cittadini.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua decisione di far proprio l'emendamento, senatore Lauria.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, della questione abbiamo discusso a lungo: in alcuni comuni esistono situazioni che riguardano la valutazione degli estimi, unanimamente riconosciuti come privi di qualsiasi fondamento. Tra comuni simili che distano tra di loro anche solo un chilometro gli estimi possono variare del 100 per cento e oltre. Questo crea una situazione di disagio.

È vero che essendo disposta una generale revisione degli estimi nel 1993, con legge si è prevista la possibilità di un conguaglio nel caso di pagamenti superiori al dovuto ma non credo che tanto basti. L'emendamento si propone di rovesciare il meccanismo. Dobbiamo andare incontro anche alle esigenze della gente.

L'emendamento si propone di rovesciare il meccanismo e di dare per buoni gli estimi che sono stati approvati dalle Commissioni censuarie provinciali. (*Applausi del senatore Pierani*). Se la Commissione censuaria centrale, che fino a poco tempo fa non ha funzionato per la mancanza del Presidente, apporterà delle rettifiche, scatterà il conguaglio. Intanto però scegliamo la soluzione più favorevole.

GUZZETTI. Siamo d'accordo.

GAROFALO. Senatore Guzzetti, non sapevo che fossimo d'accordo, altrimenti non avrei insistito in questa argomentazione.

Aggiungiamo perciò anche la nostra firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.3/1, ritirato dal relatore e fatto proprio dai senatori Lauria e Garofalo.

GUGLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GUGLIERI. Signor Presidente, concordo con il senatore Lauria che ha inteso mantenere l'emendamento. In effetti in sede di Commissione finanze siano stati proprio noi a sollevare il problema, mettendo a confronto un appartamento di Taormina con un appartamento di un paesino sperduto del Piemonte o della Liguria dove pascolano le capre: ci possono essere addirittura differenze di 1 a 4, nel senso che il proprietario dell'appartamento di Taormina paga una tassa quattro volte inferiore rispetto a quella pagata dal proprietario dell'appartamento nel paesino del Piemonte o della Liguria.

Inoltre non siamo sicuri che la discussione sulla proposta di legge che sta affrontando la Camera dei deputati vada a buon fine: è l'ottava volta che viene reiterato quel decreto-legge e non è detto che non si arrivi alla nona volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.3/1, presentato dal relatore, poi ritirato e fatto proprio dai senatori Lauria e Garofalo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.0.3, presentato dalla Commissione, con la modifica proposta dal Governo e accolta dal relatore, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 19.

*(Programmi relativi allo sviluppo della cooperazione)*

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

19.2

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 1, sostituire la parola: «sostenere» con la seguente: «realiz-  
zare».*

19.4

TRIGLIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la  
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli  
affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che preve-  
dano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di coopera-  
zione da attuarsi anche da parte dei singoli associati».*

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Attività di coope-  
razione allo sviluppo degli enti locali».*

19.5

TRIGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I comuni e le province possono destinare un importo non  
superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle  
entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere pro-  
grammi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà  
internazionale».

19.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori a illustrarli.

\* PICCOLO. Signor Presidente. Questo articolo riguarda la coopera-  
zione dei paesi in via di sviluppo, un'attività che in questo periodo non  
gode di buona fama e attenzione. Prevedere a questo punto anche la  
possibilità per i comuni di dedicarsi istituzionalmente a tale attività, che  
non dovrebbe essere di loro competenza in via normale, mi sembra  
contribuire ad aggravare la situazione. Questo è il motivo informatore  
dell'emendamento 19.2, tendente a sopprimere l'articolo.

Gli emendamenti successivi proposti dal relatore e dalla Commis-  
sione tendono a rendere ancora più chiaro il ruolo che si vuole  
attribuire ai comuni, prevedendo lo stanziamento possibile nei bilanci  
fino allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate  
correnti dei propri bilanci per sostenere programmi di cooperazione  
allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale, che non è poca  
cosa; sono miliardi e miliardi che vengono garantiti così per tali attività  
che non credo possano costituire compiti del comune in via principale,  
salvo casi eccezionali.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei spiegare ai colleghi che alcuni comuni, soprattutto dell'Italia centrale - Toscana, Emilia ed Umbria - intervengono già in modo significativo alle attività di cooperazione. Il Ministero ha chiesto di coordinare e di indirizzare, essendo i comuni molto piccoli rispetto alle regioni e all'intervento dello Stato, tali attività; anche in accordo col Ministero degli affari esteri sono stati redatti i testi di cui agli emendamenti 19.4, 19.5 e 19.1.

Colgo l'occasione per ringraziare il sottosegretario Azzarà. Senatore Piccolo, non stiamo prevedendo un'attività speculativa; siamo in un rapporto tra comunità fortunate, come quelle del nostro paese, e alcune comunità di paesi meno fortunati. Anche se devo riconoscere che si tratta di attività marginali.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 19.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole agli emendamenti 19.4, 19.5 e 19.1 e contrario al 19.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Triglia.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal senatore Triglia.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 20.

*(Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni)*

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i



mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuantì provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole da «i mutui possono» fino alla fine del comma.*

20.2

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vittorio

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'ultima parte dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».*

20.1

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vittorio

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 20.2 riguarda il comma 1 dell'articolo 20, quello che prevede la possibilità per le regioni che presentino dei disavanzi di amministrazione di poter accedere ai mutui in eccedenza a quelli consentiti, ponendo però una condizione che a nostro parere ci sembra ingiusta; quella cioè di esercitare l'imposizione nella regione al massimo consentito dalla legge.

Questo purtroppo è il caso soprattutto, se non esclusivo, della regione Puglia che ha avuto sempre in questi 20 anni di gestione della vita regionale determinati amministratori appartenenti a certi partiti che hanno creato disavanzi spaventosi nel bilancio regionale per sostenere spese clientelari, sicchè oggi si parla addirittura di 3.000 miliardi di debiti fuori bilancio della regione Puglia.

Per consentire a tale regione di accedere a mutui in eccedenza, si prescrive che la stessa debba caricare tutti i cittadini pugliesi al massimo dell'autonomia impositiva. Credo che questo non sia un principio di responsabilità perchè, se la responsabilità è degli amministratori, non può ricadere completamente sui cittadini, che non hanno colpe se non quella di aver espresso il consenso per la maggioranza che ha amministrato la regione Puglia.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 20.1, vorrei richiedere un attimo di attenzione, perchè mi sembra un punto di particolare importanza. Sull'argomento vi è stato un intreccio di norme, perchè questa norma del decreto si reitera ormai da tutti i sei precedenti decreti (quindi da oltre un anno) che prevedevano una autonomia impositiva di cui era ben noto il tetto. Possiamo fare l'esempio, per intenderci, della tassa automobilistica, che è un tributo regionale che le regioni sono abilitate a stabilire nella misura massima che può variare dal 90 al 110 per cento della tassa attuale.

Nel frattempo, durante le successive reiterazioni di questo decreto, è sopraggiunto un decreto legislativo a seguito della legge delega n. 421, riguardante la sanità, nel quale si è previsto che, nel caso i cui i comuni debbano garantire determinati limiti di spesa sanitaria e non siano in grado di farlo, possono aumentare tutti i tributi vigenti fino ad una soglia del 75 per cento in più. Il coordinamento tra questa previsione di un aumento del 75 per cento per la spesa sanitaria e il massimo individuato nel comma 1 dell'articolo 20 a mio parere non esiste. Infatti, quando all'articolo 20, comma 1, si dice che i comuni debbono attuare al massimo la loro autonomia impositiva, ci si riferisce a quella ordinaria o si comprende anche il 75 per cento previsto in maniera finalizzata per la materia sanitaria?

L'emendamento 20.1 mira allora a rendere chiaro che quell'aumento fino al 75 per cento che riguarda la sanità è finalizzato esclusivamente alle esigenze sanitarie e che, quando si parla di attivazione al massimo dell'autonomia impositiva, ciò non comprende quell'aumento del 75 per cento. Credo che sia un opportuno e necessario chiarimento per evitare che, per sanare determinati problemi, si applichino leggi finalizzate ad altri scopi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento 20.2, che comporta aumenti di spesa, mentre si rimette al Governo per l'emendamento 20.1.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 20.2, che provocherebbe un ulteriore appesantimento della situazione finanziaria delle regioni, mentre è favorevole all'emendamento 20.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Calcolo delle anticipazioni di cassa)*

1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281».

20.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TRIGLIA, *relatore*. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, sono ormai quasi le ore 14. Potremmo pertanto prevedere una breve sospensione dei nostri lavori.

GAROFALO. Procediamo, signor Presidente.

PAVAN. Andiamo avanti.

PRESIDENTE. Poichè questa sembra essere la volontà unanime dell'Assemblea, andiamo avanti nei nostri lavori.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 21.

##### *(Risanamento finanziario degli enti locali dissestati)*

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-bis del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonchè di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola

volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) - è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per la finanza locale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la

funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 9 agosto 1986, n. 488» inserire le seguenti: «ovvero sia dichiarata la impignorabilità delle somme ai sensi del precedente articolo 11».*

21.6

PICCOLO, LIBERTINI, CROSETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «e cessano le azioni esecutive» con le seguenti: «, sono dichiarate estinte dal giudice, previa*

liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive».

21.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti:* «Il personale eccedente, anche a seguito delle ristrutturazioni conseguenti alle previsioni gestionali dei servizi pubblici, ai sensi degli articoli 22, 25, 27 e della legge n. 142 del 1990, è posto in ruolo soprannumerario presso la Regione con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. La Regione, entro il termine di 60 giorni, ne dispone l'assegnazione agli Enti nell'area provinciale di provenienza del personale. Sono fatti salvi, anche nella nuova collocazione, i diritti economici e normativi maturati, o all'atto della maturazione, previsti dai Regolamenti di recepimento degli accordi di lavoro dei dipendenti del comparto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68».

21.8

D'ALESSANDRO PRISCO, GAROFALO

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* «Commissione centrale per la finanza locale» *con le seguenti:* «Commissione centrale per gli organici degli enti locali».

21.5

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 9.*

21.1

LA COMMISSIONE

*All'emendamento 21.9, aggiungere il seguente periodo:* «È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali disestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma».

21.9/1

RAPISARDA, CARRARA, FILETTI, FERRARA  
VITO, LIBERATORI, CUSUMANO, NAPOLI,  
BALDINI, DELL'OSSO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. I principi desumibili dalla normativa sul dissesto degli enti locali, ivi compresi quelli contenuti nel presente articolo, costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

21.9

IL GOVERNO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 decreto-legge n. 66 del 1989 ed approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato ai sensi del comma 4, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono liquidare le spese essenziali effettuate nei limiti delle nuove entrate previste nell'ipotesi di bilancio e nei bilanci successivi fino alla normalizzazione contabile. Dette liquidazioni si possono effettuare dopo l'avvenuto incasso delle relative entrate previste nei relativi bilanci».

21.7

VENTRE, LEONARDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. L'emendamento 21.6 prevede soltanto la necessità di obbligare i comuni a dichiarare lo stato di dissesto qualora si siano avvalsi della facoltà del precedente articolo 11, vale a dire quella di non pagare i debiti perchè non sono in grado di farlo.

TRIGLIA, *relatore*. Gli emendamenti presentati dalla Commissione si illustrano da sè.

D'ALESSANDRO PRISCO. L'emendamento 21.8 da me presentato si illustra da sè.

RAPISARDA. Abbiamo presentato l'emendamento 21.9/1, perchè l'emendamento del Governo, oltre ad essere incostituzionale, ha un solo scopo: quello di impedire alle regioni a statuto speciale di emanare, con onere a proprio carico, norme che prevedano anche per i comuni dissestati agevolazioni in tema di assunzione di personale, cosa che molto opportunamente ha fatto la regione siciliana.

La regione siciliana, infatti, con la legge 15 maggio 1991, n. 21, ha elevato al 60 per cento la percentuale dei posti vacanti finanziabili fino alla quinta qualifica funzionale delle amministrazioni provinciali e comunali, ponendo a proprio carico l'onere derivante.

Al fine di evitare che di tale possibilità non godessero i pochi comuni dissestati dell'isola, la legge ha stabilito che i suddetti comuni avrebbero potuto procedere alla copertura dei posti con onere a carico della regione entro i limiti previsti dalle vigenti norme regionali, assumendo come base del calcolo le piante organiche alla data del 2 febbraio 1988. I posti a carico della regione si sarebbero aggiunti a quelli della pianta organica rideterminata.

Le predette disposizioni sono state volute con grande senso di responsabilità dal legislatore regionale al fine di evitare un'evidente discriminazione a danno dei pochi comuni dissestati dell'isola.

La regione siciliana, inoltre, con la legge 15 maggio 1991, n. 22, ha stabilito che gli enti locali dell'isola possono provvedere all'ampliamento delle rispettive piante organiche in misura non superiore al 20 per cento al fine di assicurare un adeguato espletamento dei servizi decentrati con leggi regionali.



La regione ha posto a proprio carico l'onere derivante.

La legge, all'articolo 6, al fine di non discriminare i pochi comuni dissestati dell'isola, ha stabilito che anche tali comuni avrebbero potuto provvedere all'ampliamento delle piante organiche.

Pure in questo caso la finalità della disposizione appare evidente. Non si tratta di privilegi per i comuni dissestati, ma di norme volte a realizzare l'uguaglianza tra questi comuni e tutti gli altri.

Le disposizioni contenute nelle due leggi regionali appaiono quanto mai opportune. Esse, venendo incontro agli enti locali dissestati, in una condizione di parità di trattamento con tutti gli altri enti locali dell'isola, consentono ai primi di meglio affrontare la non facile ripresa soprattutto in presenza della consistente riduzione degli organici.

Per le suesposte considerazioni si confida nell'accoglimento del subemendamento presentato.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo in sede di Commissione ha proposto esso stesso la soppressione del comma 3 dell'articolo 21, perchè attraverso quella norma si operava l'invasione di un terreno che la Costituzione assegna in via esclusiva alle regioni a statuto speciale.

Infatti non vi è una legislazione concorrente, bensì una legislazione esclusiva per le regioni a statuto speciale per quanto riguarda l'ordinamento degli enti locali e quindi anche le piante organiche degli stessi enti.

Si è pensato di raggiungere un risultato quasi identico stabilendo, con l'emendamento 21.9, che i principi contenuti nella normativa sul dissesto degli enti locali, e anche nel presente articolo, costituendo norme di rango paracostituzionale, devono essere attuate e devono servire come principi regolatori per l'attività legislativa delle regioni stesse.

Credo che ciò non significhi esproprio di alcunchè ma soltanto rispetto della Costituzione della Repubblica.

LEONARDI. Signor Presidente, l'emendamento 21.7 risponde ad una esigenza reale. I debiti fuori bilancio si sono formati perchè i capitoli di spesa erano insufficienti o addirittura perchè non esistevano.

Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dell'ulteriore successiva approvazione da parte della direzione generale della finanza locale, i comuni per sopravvivere sono inevitabilmente costretti a mantenere i debiti fuori bilancio, tranne che non si voglia ipotizzare – mi auguro che non sia questa la soluzione – di amministrare con i dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato, cioè del bilancio dissestato, e con le variazioni di bilancio per le maggiori entrate.

Tuttavia le nuove maggiori entrate non sono immediatamente operanti, così come le minori spese. Basti pensare alle procedure complesse, che si protraggono per mesi, per la effettiva mobilità del personale che tuttavia nel frattempo dovrà continuare ad essere pagato dal comune (non può essere lasciato a casa o non essere retribuito).

In buona sostanza, si tratta di regolarizzare una situazione contabile che non comporta un aumento di spesa. Auspico pertanto l'approvazione dell'emendamento.

### **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**TRIGLIA, relatore.** Esprimo parere contrario sull'emendamento 21.6 ed altresì sull'emendamento 21.8, giacchè i presentatori intendono porre la soluzione del problema a carico del fondo perequativo, cioè dei comuni più disagiati, il che francamente mi sembra un po' troppo.

Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 21.9/1, anche se ritengo che la soluzione radicale di tipo costituzionale proposta dal Governo sia la migliore.

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 21.7 (so che il Governo è contrario, ma si tratta di una decisione di scarso rilievo) e sull'emendamento 21.9. (*Proteste del senatore Garofalo*).

**MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 21.6, giacchè con esso si farebbero rientrare nell'ipotesi di dissesto anche situazioni di momentaneo disagio finanziario, complicando quindi la situazione.

Per quanto concerne l'emendamento 21.3 della Commissione, il Governo nutre perplessità che nascono soprattutto dall'interpretazione del termine «liquidazione». Qualora esso dovesse essere inteso come effettivo pagamento si verificherebbe una sospensione delle procedure esecutive in corso; ciò costituirebbe un vantaggio indebito nei confronti di alcuni creditori ed un sicuro danno per l'ente locale, giacchè la difficile situazione finanziaria potrebbe divenire insostenibile per le disponibilità finanziarie dell'ente. Da qui, la opposizione all'emendamento!

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 21.5 e 21.1 e parere contrario sugli emendamenti 21.8 e 21.9/1. In particolare quest'ultimo intende attribuire alle regioni a statuto speciale una competenza in via diretta che ad esse non spetta e non può in alcun modo spettare. Se da un lato, il più delle volte, siamo verbalmente gelosi delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale, non possiamo dall'altro invadere tali competenze e tali funzioni con una normazione di carattere diretto. In tal modo non faremmo che vanificare i principi contenuti nella Costituzione.

Infine, il Governo è contrario all'emendamento 21.7 perchè queste facoltà devono essere concesse solo dopo che il piano è stato approvato dalla commissione di ricerca e non prima che questa approvazione sia

intervenuta, per non creare delle situazioni di appesantimento finanziario che poi potrebbero rendere anche inutile la stessa attuazione del piano di dissesto.

Il Governo invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.6, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dai senatori D'Alessandro Prisco e Garofalo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.9/1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare perchè a mio parere la norma che viene proposta dall'emendamento 21.9 è inaccettabile. Noi non possiamo far diventare le norme che riguardano il dissesto degli enti locali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. A parte il fatto che personalmente non so a quale definizione giuridica o costituzionale corrisponda questa espressione: «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

GUZZETTI. Ha ragione.

GAROFALO. Non so se esista una tale definizione, però io non credo che noi possiamo fare diventare norma di rango costituzionale quella sul dissesto dei comuni: mi pare una cosa che non possiamo fare, per dignità nostra e per non farci ridere alle spalle.

Il problema che abbiamo di fronte è piuttosto semplice: la regione Sicilia ha deciso nella sua autonomia di pagare parte del personale dei comuni, questo deve valere o no anche per i comuni dissestati che

utilizzano il mutuo dello Stato a ripiano del bilancio? Il senatore Rapisarda risponde di sì, perchè sarebbe una discriminazione fatta unicamente nei confronti dei comuni dissestati. Questa è la cosa che dobbiamo decidere, senza fare pasticci, e io sono favorevole a deciderla nel senso del subemendamento presentato dal senatore Rapisarda.

TEDESCO TATÒ. Bravo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.9/1, presentato dal senatore Rapisarda e da altri senatori.

**È approvato.**

A questo punto, onorevole Sottosegretario, deve chiarire se l'emendamento 21.9 è sostitutivo o aggiuntivo al comma 9. Si tratta certamente di un emendamento aggiuntivo di un comma perchè il comma 9 è stato precedentemente soppresso.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un emendamento aggiuntivo di un comma.

GAROFALO. Allora l'emendamento 21.9/1, ora approvato, aggiuntivo di un periodo all'emendamento 21.9, deve intendersi autonomo rispetto all'esito del voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dal Governo.

**Non è approvato.**

La norma introdotta con l'emendamento 21.9/1 resta comunque approvata.

Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dai senatori Ventre e Leonardi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali)*

1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, per la regolarizza-

zione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, è differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'estratto della deliberazione di dissesto.

2. I termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine, per il versamento delle altre due rate semestrali è differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.

3. Per gli enti locali che abbiano già avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2».

21.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 22.

*(Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti)*

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «Cassa depositi e prestiti, avente» sono aggiunte le parole: «personalità giuridica, nonchè»;

b) all'articolo 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.»;

c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.»;

d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato.

A quest'articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 7, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“c) da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;”

d) da: “da un dirigente generale della Direzione generale del tesoro;”».

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. La dizione “personale” contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicazione delle norme relative all'accesso alla dirigenza statale contenute nel decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

22.2

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. La dizione “personale” contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando, l'applicabilità delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso».

22.1

GUZZETTI, COVELLO, MANZINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento 22.2 perchè ritiene più completo l'emendamento 22.1, presentato dai senatori Guzzetti, Covello e Manzini.

GUZZETTI. L'emendamento 22.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 22.1.

TRIGLIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 23.

*(Collocamento fuori ruolo di segretari comunali)*

1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonché di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene nè in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 è abrogato.

A quest'articolo è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purchè sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo.».

23.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza)*

1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e del 1° luglio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta:

a) dal prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;

b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;

c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;

d) da un esperto in discipline amministrative;

e) da un sindaco designato dall'ANCI;

f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;

g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.



4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.

7. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato».

23.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TRIGLIA, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 24 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 24.

*(Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo)*

1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1-B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, già adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

## Articolo 25.

*(Gestioni fuori bilancio)*

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 5.*

25.1

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Sopprimere il comma 5.*

25.2

MOLINARI, ROCCHI, PROCACCI, MAISANO  
GRASSI, FERRARA Vito, CANNARIATO,  
MANCUSO, DE PAOLI

*Al comma 5, sostituire le parole da: «Le disposizioni» fino a: «non si applicano» con le altre: «La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applica».*

25.3

MOLINARI, ROCCHI, PROCACCI, MAISANO  
GRASSI, FERRARA Vito, CANNARIATO,  
MANCUSO, DE PAOLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 25.1 potrebbe sembrare non chiarissimo perchè in realtà non è chiara la norma cui si riferisce.

Non si comprende perchè la norma sulla tesoreria unica che, come i colleghi sanno, è quella che obbliga i vari enti pubblici a depositare tutte le somme che hanno in eccedenza alla quota del 4 per cento presso la tesoreria dello Stato senza interessi, debba valere non solo per i comuni, le province, le regioni e le USL, ma anche per tanti altri enti che hanno strutture caratteristiche (tipo la Croce rossa italiana, l'Unione alpini, l'Automobil club italiano) e non debba invece valere per le casse conguaglio prezzi. Tali casse infatti amministrano denaro pubblico e mi riferisco in particolare ai sovrapprezzi termici che concernono l'Enel e che investono decine di miliardi. In base ad un recente decreto, inoltre, viene trattenuto ogni bimestre circa il 75 per cento della quota ed il restante 25 per cento dato alla cassa di conguaglio prezzi. La legge istitutiva della stessa cassa inoltre stabilisce che le somme non possono essere utilizzate che per lo scopo per il quale tali istituti sono stati istituiti, ovvero versare i conguagli ai vari enti. Non si comprende perchè si debba eliminare l'obbligo di versamento alla tesoreria unica da parte della stessa cassa conguaglio. Significherebbe riconoscere una eccezione di privilegio a questi enti che potrebbero così depositare denaro presso le banche e lucrare interessi per altre finalità che non possono perseguire perchè la stessa legge lo vieta. Pertanto con il nostro emendamento proponiamo la soppressione del comma 5 per eliminare questo privilegio.

FERRARA Vito. Signor Presidente, vorrei relazionare sugli emendamenti 25.2 e 25.3 di cui sono cofirmatario.

La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 25 anticipa una decisione che dovrebbe essere presa invece a livello parlamentare solo con la discussione sulla legge di riordino delle gestioni fuori bilancio. Giova ricordare a tale proposito che nella scorsa legislatura come ho appurato nel corso dei lavori parlamentari sul disegno di legge (atto Senato n. 2884 e atto Camera n. 6266), recante la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, poi non approvato per l'anticipato scioglimento delle Camere, si ebbero posizioni ampiamente diversificate in tema di casse di conguaglio, posizioni risalenti addirittura agli anni '50 (si vedano gli atti della Commissione Sturzo operante dal 1954 al 1958).

Comunque, anche ove si voglia accettare l'esclusione delle casse di conguaglio dal riordino delle gestioni fuori bilancio prescritto dal disegno di legge in esame entro il 30 giugno 1993 (articolo 25, primo comma) - e già tale esclusione suscita notevoli perplessità - appare sommamente inopportuno, proprio quando da ogni parte politica e dall'opinione pubblica si invoca un maggiore controllo di legalità e una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa e del bilancio dello Stato, sottrarre le casse di conguaglio, non solo al riordino entro il termine indicato, ma addirittura agli adempimenti prescritti in tema di tesoreria unica e di gestione della spesa dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge n. 155 del 1959.

Si propone pertanto un emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 25 o, subordinatamente, l'emendamento 25.3.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**TRIGLIA, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3.

**MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 25, perchè partono dal presupposto del riconoscimento di gestioni fuori bilancio della cassa congruaggio prezzi che invece non ha una natura giuridica conforme a questi presupposti. Per tali ragioni il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, identico all'emendamento 25.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 26 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 26.

##### *(Fondi per la gestione dell'EFIM)*

1. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 27 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 27.

*(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

27.1

GUGLIERI, PAINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* GUGLIERI. Signor Presidente, sono disponibile a ritirare l'emendamento sempre che la Commissione bilancio abbia espresso parere favorevole al finanziamento dei 1.400 miliardi per l'anno 1990 e dei 210 miliardi per il 1991 di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 27. A nostro parere si tratta di finanziamenti impropri per i quali si utilizzano i residui in modo poco tecnico.

Tuttavia se la Commissione bilancio si è pronunciata a favore dei finanziamenti, ritiro l'emendamento; in caso contrario lo mantengo.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, il problema sollevato dal senatore Guglieri è sorto in Commissione bilancio: si tratta però di capitoli che hanno la relativa copertura, essendo stati fatti salvi con i decreti-legge precedenti. Vi è pertanto copertura finanziaria e per questo non è stato sollevato alcun problema da parte della Commissione bilancio.

GUGLIERI. Vorrei sapere se questa procedura è corretta secondo la contabilità dello Stato.

PAVAN. Sì.

PRESIDENTE. Senatore Guglieri, a seguito di questi chiarimenti ritira l'emendamento?

GUGLIERI. Sì, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 28.

*(Interventi per Roma Capitale)*

1. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1992 sono conservate nel conto medesimo per essere utilizzate nell'anno 1993.

2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso dell'anno 1990, in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

28.1

GUGLIERI, PAINI, ROVEDA, PAGLIARINI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

28.2

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* GUGLIERI. Signor Presidente, l'articolo 28 riguarda gli interventi per Roma capitale: in particolare il comma 2 concerne un contributo straordinario di lire 160 miliardi per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso dell'anno 1990, in relazione ai famosi campionati mondiali di calcio.

A questo proposito, oltre all'emendamento 28.1, abbiamo presentato pure un ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo come raccomandazione; il Governo ha anche precisato che si impegna a riferire al Senato quando la magistratura avrà esaurito le indagini. Di quelle informazioni possiamo anche fare a meno, dato che le riceveremo dai giornali.

I motivi che ci spingono a mantenere l'emendamento sono due: innanzi tutto ci sembra che il finanziamento proposto dal Governo sia improprio, dato che attraverso la legge n. 396 del 1990 (concernente il sistema direzionale orientale) si utilizzano dei residui.

In secondo luogo - questo è l'aspetto più importante - esaminando attentamente questi maggiori oneri, come risulta dalla relazione tecnica, si rimane effettivamente sconcertati: le spese concernono l'assunzione di vigili urbani per 15 miliardi, la sistemazione di parchi, ville e giardini per altri 20 miliardi, e non vado oltre (il senatore Pavan mi fa sempre segno di «stringere»).

Vorrei però richiamare la vostra attenzione su questo documento, proprio nel momento in cui la magistratura sta effettuando delle indagini al riguardo. Annuncio sin d'ora che a secondo della piega che prenderà la discussione di questo emendamento siamo anche disposti ad inviare gli atti parlamentari relativi a questa discussione al magistrato che in questo momento sta indagando proprio su queste spese. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

\* PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 28.2 fa salvo il primo comma dell'articolo 28, quello relativo al sistema direzionale orientale ed elimina soltanto i commi 2 e 3, cioè lo stanziamento dei 160 miliardi per i mondiali di calcio.

GUZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, abbiamo votato due ordini del giorno; il secondo di questi è stato trasformato in un articolo del provvedimento, mentre il primo riguarda la materia dell'articolo 28.

Pertanto voterò l'emendamento 28.1 e, anzi, desidero aggiungere la mia firma allo stesso, in quanto con esso si dà sostanzialmente attuazione a quell'ordine del giorno già votato dal Senato.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, volevo intervenire per chiedere ai colleghi che hanno presentato l'emendamento 28.1, tendente alla soppressione dell'intero articolo 28, di riflettere invece sulla possibilità di sopprimere i commi 2 e 3 e non il comma 1; ciò per evidenti motivi.

Il comma 1 consente di utilizzare cifre già iscritte in bilancio e rispetto alle quali vi sono certamente degli impegni di spesa in corso. Invece, per quanto riguarda il comma 2, l'ipotesi cioè di erogare altri 160 miliardi per le manifestazioni dei mondiali di calcio, certamente impegnative, che si sono svolte nel 1990, è davanti agli occhi di tutti che vi sono opere interrotte e non portate a termine, nonostante vi siano stati degli impegni di spesa molto sostanziosi, e ancora non sappiamo con chiarezza se gli interrogativi critici - uso una formula delicata - posti dalle opposizioni in consiglio comunale sulle modalità con le quali sono stati spesi questi soldi siano stati sciolti dai destinatari delle domande stesse e dalla magistratura. Credo che debbano essere coloro i quali hanno avuto la disponibilità di tali finanziamenti a rispondere - non soltanto al consiglio comunale, ma anche al Parlamento e all'intero paese - sul loro utilizzo. Finchè tali interrogativi non saranno sciolti trovo veramente strano che si pensi di erogare un ulteriore stanziamento di 160 miliardi di lire.

Pertanto, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento soppressivo dei commi 2 e 3 dell'articolo 28, mentre penso che sarebbe inopportuno cancellare le somme iscritte nel conto residui dell'anno 1993.

GIORGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIORGI. Concordo con la valutazione poc'anzi espressa dalla senatrice D'Alessandro Prisco e dichiaro che voteremo per la soppressione del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 28. Condivido, però, il principio che il comma 1 debba rimanere nel testo della legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Mi rimetto all'Aula per entrambi gli emendamenti.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.1.

GUGLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



\* GUGLIERI. Signor Presidente, ho l'impressione che proprio con i residui del capitolo 1586, cui fanno riferimento i commi 2 e 3 dell'articolo 28, si finanzia l'erogazione dei 160 miliardi di lire. La mia preoccupazione è questa. Io sarei d'accordo a lasciare il comma 1, ma non vorrei essere preso in giro, nel senso che quello che è uscito dalla porta lo si fa rientrare dalla finestra. Per tale motivo non ritiro il mio emendamento.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, non pretendo d'intendermene più dei colleghi. Mi pare di poter affermare però che il capitolo resta lo stesso, per ovvi motivi, poichè il titolo è lo stesso, ma i 160 miliardi proposti sono aggiuntivi. Quindi, se noi evitiamo il finanziamento di tale somma è questa che viene sottratta; il capitolo resta quello che è.

PRESIDENTE. Poichè ritengo che sia opportuno chiarire bene l'argomento in discussione, pregherei il senatore Pavan di fornire, a nome della Commissione bilancio, dei chiarimenti.

PAVAN. Signor Presidente, a prescindere dalla valutazione di merito, circa la richiesta di spiegazioni del senatore Guglieri voglio precisare che il numero del capitolo cui si fa riferimento è lo stesso, però il comma 1 dell'articolo 28 fa riferimento ai residui dell'anno 1992, che ovviamente sono riportati, come residui e non come competenza, per il 1993. Ciò è ovviamente diverso dalla competenza per il 1993 prevista dal capitolo 1586. Si tratta di una precisazione tecnica sull'impostazione del bilancio.

PAGLIARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARINI. Signor Presidente, vorrei solo chiarire la situazione alla senatrice D'Alessandro Prisco. Ho trascorso due giorni davanti al computer della 5ª Commissione permanente e posso garantire che nel capitolo 1586 di cui al comma 1 si ritrovano esattamente i 160 miliardi che servono per la copertura finanziaria del comma 2. È una cosa che non credevo neanche io, ma in realtà è così. Mi hanno aiutato nella ricerca i due funzionari della Commissione bilancio e posso garantire che la copertura finanziaria del comma 2 è proprio quella contenuta nel comma 1. So che può sembrare ridicolo, ma è così.

Aggiungo peraltro che abbiamo effettuato una ricerca all'indietro nel tempo per individuare quando queste cifre erano state impegnate per competenza e abbiamo trovato che derivavano dall'applicazione della legge n. 396 del 1990 sul sistema direzionale orientale.

Non si tratta quindi di una ripetizione della stessa cifra per due volte: questa è la conclusione a cui sono pervenuto dopo due giorni di lavoro. La copertura finanziaria della spesa dei 160 miliardi – ripeto – è contenuta nel comma 1, che copre il comma 2. I due commi sono pertanto inscindibili ed il Gruppo della Lega Nord voterà a favore dell'emendamento 28.1.

GIORGI. Occorrerà votare per parti separate, signor Presidente. *(Commenti dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista. Repliche dei senatori Guzzetti e Pavan).*

NERLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NERLI. Vorrei soltanto chiedere al Governo di fornire l'interpretazione esatta perchè a chi si intende un po' di bilancio appare chiaro che si tratta di 320 miliardi complessivi, perchè altrimenti sarebbe superfluo il comma 3. Il rappresentante del Governo è presente e quindi non può tacere. Il relatore dice che non è vero, ma leggendo il testo si comprende che si tratta di 320 miliardi complessivi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a fornire il chiarimento richiesto.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha null'altro da aggiungere a quanto già detto, e si rimette all'Aula del Senato perchè il testo sembra chiarissimo. Non c'è bisogno di alcun commento. *(Commenti del Gruppo del PDS).*

NERLI. Non può dire che è chiaro senza specificare in che senso lo sia!

\* GIORGI. Signor Presidente, occorrerebbe votare per parti separate, mettendo ai voti la soppressione di ogni singolo comma.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, non stiamo votando un articolo e non mi sembra che il Regolamento preveda una votazione per parti separate degli emendamenti.

PRESIDENTE. Dato che l'emendamento in questione è soppresivo, sono anch'io del parere che non possa essere votato per parti separate.

Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Guglieri e da altri senatori.

**È approvato.** *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

Pertanto, l'emendamento 28.2 risulta assorbito.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 29 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 29.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992 e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1590, 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600 e 1.066.400;

c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 66.000, dei capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e 944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente, per milioni di lire 40.500, 500 e 2.000, e del capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per milioni di lire 3.000;

d) quanto a lire 140.000 milioni - di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) - a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1592 e 7234 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 60.000 e 80.000;

e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 25.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo si riferisce il seguente emendamento:

*Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993» con le seguenti: «e lire 400.000 milioni a decorrere dall'anno 1993».*

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: «lire 25.000 milioni» e le parole: «all'uopo parzialmente utilizzando» rispettivamente con le seguenti: «lire 100.000 milioni» e: «all'uopo utilizzando».*

29.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 30 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 30.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, iniziando dal 6.16, presentato dal senatore Redi e da altri senatori, e dal 6.10, presentato dalla Commissione.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, i colleghi che dovevano trovare una soluzione unitaria non sono riusciti nell'intento; pertanto, ritiro l'emendamento 6.10 firmato dalla Commissione.

\* GIORGI. Insieme al collega Redi sono firmatario dell'emendamento 6.16. Lo ritiro perchè nella discussione che abbiamo affrontato si è convenuto che il problema della regolamentazione dell'indennità di espropriazione per finalità di pubblica utilità necessita di un più puntuale approfondimento che ci riserviamo di fare attraverso un'apposita proposta di legge.

PICCOLO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento presentato dalla Commissione.

TRIGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, dopo tutte le valutazioni che ho ascoltato, poichè la materia è veramente complessa anche se il senatore Piccolo ha fatto proprio il nostro emendamento, esprimo parere contrario in maniera che la materia venga esaminata in modo sufficientemente razionale da colleghi esperti.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Concordo con l'esigenza di stralciare l'intera materia affinchè essa venga esaminata più compiutamente in altro momento. Inoltre, tra preclusioni e disomogeneità rispetto al testo, credo si ponga anche una questione di ammissibilità dell'emendamento in seguito all'approvazione di altre proposte modificative.

PRESIDENTE. Il senatore Piccolo insiste per la votazione?

\* PICCOLO. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento.

Stiamo cercando di agevolare in ogni modo la conclusione dell'esame del presente provvedimento, tuttavia non possiamo consentire che nella fretta si facciano affermazioni che non stanno nè in cielo nè in terra.

Non stiamo introducendo alcun principio nuovo. L'articolo 3, comma primo, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, già stabilisce che il proprietario di un terreno occupato per finalità di pubblica utilità ha diritto al risarcimento del danno, tenendo conto degli interessi maturati e della svalutazione monetaria. In relazione a tale articolo è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale la quale ha affermato che la norma è incostituzionale nel momento in cui limita tale risarcimento al caso in cui sia stato dichiarato illegittimo il decreto di esproprio e non anche al caso in cui quest'ultimo non sia intervenuto nei termini. Tale sentenza, quindi, già estende il principio, operando una parificazione.

Con l'emendamento non si fa altro che recepire il contenuto di tale sentenza, laddove accantonare la questione significherebbe mantenere in piedi una norma già dichiarata zoppa dalla Corte costituzionale con una sentenza dichiarativa i cui effetti ancora non si sa quali siano. Tutto questo perchè qualcuno intende introdurre principi nuovi.

A mio avviso, possiamo anche accantonare il principio contenuto nell'emendamento 6.16, che riguarda il futuro ed una situazione che possiamo disciplinare diversamente, ma nel caso dell'emendamento 6.10 non possiamo far altro che prendere atto della sentenza della Corte costituzionale e recepirla. Non vedo quindi alcun motivo valido per ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, ritengo assai prudente la determinazione adottata, cioè di rinunciare sia all'uno sia all'altro emendamento.

Si tratta di una questione di rilevante importanza; prego pertanto il senatore Piccolo di non insistere nel mantenimento dell'emendamento giacchè si tratta di un problema che va affrontato con un disegno di legge apposito e non in modo affrettato come si vorrebbe fare. Nel caso il senatore Piccolo insista per la votazione, il Gruppo del MSI-DN voterà contro l'emendamento 6.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dalla Commissione, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Piccolo.

**Non è approvato.**

LOPEZ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.5, precedentemente accantonato.

GAROFALO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, dal momento che l'approfondimento di tale problematica può riprendere in altra occasione.

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli emendamenti al testo del decreto-legge, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

*Al comma 2, dopo la parola: «atti» sostituire la parola: «ed» con le altre: «e, fino alla data del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8».*

1.2

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,  
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-  
torio

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325».*

1.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PICCOLO. L'emendamento si illustra da sè.

TRIGLIA, *relatore*. Anche l'emendamento 1.1 s'illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.2.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 1.2 ed è favorevole all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

TRIGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre ai presentatori dell'emendamento 1.0.1 di trasformare questo articolo aggiuntivo in un emendamento recante commi da inserire alla fine dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito del relatore?

GAROFALO. Siamo d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'emendamento 1.0.1 e dell'emendamento 1.0.2, inerente la stessa materia:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Enti comunali di consumo)*

1. I comuni, nell'ambito delle attività volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901, in società per azioni senza il vincolo della proprietà prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990;

2. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo è tenuta a ratificare, nei 30 giorni successivi all'avvenuta esecutività, la delibera consiliare con la quale è disposta la trasformazione.

3. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, è conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile, alla società per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La società per azioni derivante dalla trasformazione emetterà azioni del valore di lire 1.000 cadauna o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

4. Le azioni della società di cui al comma 3 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

5. Il sindaco in qualità di presidente del consiglio di amministrazione provvede agli adempimenti di legge entro 20 giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 2.

6. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprietà degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Alle costituite società per azioni verrà rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformità alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale».

1.0.1

BRINA, SPOSETTI, FERRARA Vito, GAROFALO,  
GIORGI, TADDEI, MINUCCI Adalberto,  
LONDEI, NERLI



*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Enti comunali di consumo)*

1. Gli enti comunali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, e successive modificazioni, esistenti alla data della presente legge, possono essere trasformati, con delibera del consiglio comunale in società per azioni ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. La stessa delibera disporrà l'approvazione dello statuto delle nuove società per azioni e la nomina dei componenti dell'assemblea sociale che in prima istanza sarà presieduta dal Sindaco.

2. Le modalità di costituzione della società per azioni ed ogni adempimento relativo sono quelli previsti dallo stesso articolo 12 della legge n. 498 del 1992.».

1.0.2

IL GOVERNO

L'emendamento 1.0.1 deve intendersi dunque riferito all'articolo 1 del disegno di legge, come emendamento aggiuntivo di commi.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

\* GIORGI. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 si illustra da sè. Semmai c'è da rilevare che l'emendamento 1.0.2 del Governo sostanzialmente aderisce alla posizione normativa raccolta nell'emendamento 1.0.1, sicchè chiedo al Governo di ritirare il proprio emendamento, visto che quello elaborato dai colleghi senatori è più completo, facendo riferimento alla legge n. 142 del 1990 e anche alla determinazione del capitale della società in cui dovrà trasformarsi l'ente comunale di consumo, con gli stessi criteri e le stesse modalità di riferimento al netto patrimoniale di cui alle norme sulle privatizzazioni proposte dal Governo per gli enti pubblici economici.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, sentito l'invito rivolto al Governo dal senatore Giorgi, ha qualcosa da proporre?

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, al Governo interessa primariamente che il problema degli enti comunali di consumo venga parificato a quello delle aziende municipalizzate, però voglio ricordare al senatore Giorgi che, con la legge n. 498 del 1992, è stato notevolmente modificato il criterio della ripartizione tra pubblico e privato relativamente alle aziende, così come disciplinato dalla legge n. 142.

Siccome quanto interessa primariamente al Governo ed a favore degli enti locali, è l'approvazione del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge, ritiro l'emendamento 1.0.2, pur manifestando le mie perplessità sulla puntualità e sulla opportunità di una legislazione schizofrenica che, a distanza di due mesi, modifica quanto prima stabilito.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.1.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla proposta del senatore Brina e di altri senatori, anche se appare molto più «liberale», autonomistico l'emendamento testè ritirato dal Governo, in quanto lascia facoltà di decisione in materia agli enti in oggetto.

Peraltro, a differenza dell'emendamento del Governo, quello dei senatori Brina ed altri contiene il riferimento opportuno al comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 498 del 1992: gli enti sono così esentati dalla tassazione del patrimonio conferito. Questa maggiore cautela fiscale comunque porta il relatore a preferire l'emendamento 1.0.1 rispetto a quello del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, con l'intesa che non si tratta di un articolo aggiuntivo, bensì di un emendamento recante commi da inserire dopo il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FERRARA Vito. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, come è già stato rilevato da altri in sede di discussione generale, il provvedimento oggi al nostro esame è alla settima reiterazione. Già questo dato ci pone in una posizione *doverosamente critica nel chiederci perchè una norma avente risvolti di carattere generale non sia stata definitivamente approvata*. La verità, secondo me, è che in materia di finanza derivata non è consentito legiferare non tenendo conto delle effettive esigenze degli enti locali e disponendo di criteri di divisione complicati ed avulsi dalla realtà.

Un altro rilievo riguarda l'eterogeneità del contenuto del provvedimento: si tratta del solito peccato di origine ormai comune alla decretazione d'urgenza. L'eterogeneità è inoltre una possibile concausa della reiterazione anormale di cui è stato oggetto il provvedimento che contiene in sè, come se non bastassero le norme di finanza derivata, parecchie interpretazioni autentiche di norme peraltro non molto recenti.

In materia di trasferimento di risorse ai comuni è previsto che il fondo ordinario per tutti gli enti locali (province, comuni e comunità montane) sia calcolato sulla base delle attribuzioni spettanti nel 1991. In buona sostanza verrebbe restituita una somma che non tiene conto della effettiva inflazione. Tutto questo nonostante gli enti locali, e principalmente i comuni, siano stati chiamati a maggiori competenze e quindi a maggiori spese.

Una particolare critica deve essere fatta, a nostro parere, all'articolo 4, che prevede il riparto dei fondi mediante l'assegnazione di una quota fissa per abitante. Le divisioni per quote fisse non mi convincono affatto, non mi sono mai piaciute perchè con tale criterio non si tengono in alcun modo in conto le effettive esigenze di quei comuni che rispetto ad altri hanno obiettivi più consistenti e maggiori spese.

Inoltre con detto articolo viene stabilito che il mutuo per il ripiano della posizione debitoria è, in sostanza, subordinato all'avvenuta attuazione delle procedure di mobilità del personale in esubero. Con il tipo di amministrazione che prevale nel nostro paese ho la certezza che la mobilità sarà un pio desiderio: i raccomandati, i portaborse degli amministratori (buona parte del personale degli enti locali è infatti costituito proprio da raccomandati) non si riuscirà certo a trasferirli in altri settori di lavoro! Ho i miei dubbi che queste persone accettino la mobilità di cui sopra.

Plaudiamo invece alla soppressione dell'imposta sui cani. I nostri poveri amici cani vi ringraziano sentitamente e con essi in particolare il Gruppo «Verdi-La Rete», anche se l'intento che ha mosso il Governo in verità è stato determinato dall'antieconomicità del prelievo fiscale: ma «a caval donato non si guarda in bocca».

All'infuori di quest'ultima norma le ombre, a nostro giudizio, prevalgono sulle luci. La reiterazione del provvedimento, come ho detto all'inizio, è già di per sé un dato eloquente degli aspetti negativi contenuti nella normativa al nostro esame.

Per questi motivi i senatori del Gruppo «Verdi-La Rete» voteranno contro. (*Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete»*).

GIORGI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIORGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, colleghi, il Movimento sociale italiano voterà contro il disegno di legge di conversione del decreto sulla finanza locale, il cui oggetto, relativo all'esercizio finanziario 1992, viene alla luce nel 1993, dopo che per sette volte, nel corso dell'anno precedente, analoghi provvedimenti non erano stati approvati e quindi convertiti.

Si è quindi verificato che tutti gli effetti finanziari si sono determinati e compiuti fuori della portata di una legge ordinaria. Attraverso sette reiterazioni a cadenza quasi bimestrale, per effetto di decreti non convertiti, si è disposto il trasferimento delle risorse pubbliche agli enti territoriali per un'aliquota molto elevata del complessivo bilancio dello

Stato. È un fatto di una gravità assoluta che il Parlamento non avrebbe dovuto consentire e che oggi non dovrebbe approvare.

I motivi sono sempre riferibili alla irresponsabilità del Governo. Alla materia dei trasferimenti finanziari agli enti locali si sono sempre aggiunti titoli impropri ed esterni, così rendendo difficile la tempestiva conversione.

Anche con l'ultimo decreto si sono ripetute, anzi esaltate, le difformità rispetto alla materia propria. Infatti, nel decreto è prevista una sanatoria nei confronti di provvedimenti irregolari degli amministratori locali, coprendo specifiche responsabilità che avrebbero dovuto invece essere decisamente perseguite, anche al fine di responsabilizzare la classe politico-amministrativa locale che tanta causa ha nel processo di complessiva delegittimazione del ceto politico.

Non si comprende peraltro come in un decreto a carattere finanziario possano essere introdotte norme di carattere organico e istituzionale sulle competenze dell'ANCI e dell'UPI, investendo detti enti, che hanno solo carattere rappresentativo, di compiti in materia di programmazione per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Materia scottante, dato i precedenti, che troverà nuovi interlocutori senza competenza e senza titoli.

Per meglio valutare la natura eterogenea del decreto, si pensi alla norma che autorizza il commissario liquidatore dell'EFIM ad avviare la propria gestione di soppressione delle attività dell'ente.

Gli esempi di una vera distorsione del processo legislativo possono continuare ad essere rilevati nel decreto. Ma per questioni di tempo, farò grazia al Senato.

Sui 29 articoli del provvedimento quasi tutti sono destinati ad introdurre nuove normative o modifiche alla legislazione vigente, creando vieppiù quella confusione che lascia destinatari della legge, nella specie gli enti territoriali, nella assoluta incertezza delle disponibilità, degli obblighi e delle facoltà ad essi attribuiti. In conclusione, ad avviso del Movimento sociale italiano, il decreto non dovrebbe essere convertito. A coprire gli effetti già determinati nel corso del 1992 sarebbe sufficiente un solo articolo di sanatoria per rendere i trasferimenti già avvenuti legittimamente operanti rispetto al bilancio dello Stato.

Vi è quindi la cosciente necessità e la coerente decisione di voto contrario che il Movimento sociale italiano esprime per respingere nel merito e nel metodo un modello di legiferazione inadeguato, confusionario e tardivo, fonte di ulteriore degrado della vita pubblica e amministrativa della nazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, abbiamo considerato questo decreto come un atto dovuto, nel senso che esso regola un'attività degli enti locali già svolta nel corso del 1992. Ci siamo pertanto,

comportati di conseguenza. Tuttavia il decreto ratifica norme già contenute in altri provvedimenti del Governo che abbiamo combattuto e che non possiamo sostenere.

Sono queste le ragioni per le quali dichiaro l'astensione del Gruppo del Partito democratico della sinistra.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PICCOLO. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista, non solo per le ragioni già abbondantemente esposte in sede di discussione generale, ma anche perchè gli emendamenti approvati dall'Aula hanno, a nostro avviso, appesantito in maniera sostanziale gli aspetti negativi del provvedimento. Mi riferisco in particolare all'aumento, anche surrettizio, della pressione tributaria sui comuni, individuato come facoltà che poi - come sappiamo - diventerà un obbligo; all'aumento di lacci che non agevolano la vita amministrativa dei comuni; al riconoscimento di compiti propri ai comuni con ulteriori oneri non garantiti e, infine, al modo assolutamente assurdo di risolvere il problema delle difficoltà finanziarie dei comuni derivanti dagli espropri, cioè introducendo l'inesigibilità dei crediti. Sarebbe stato sufficiente destinare i 160 miliardi, tolti al comune di Roma e che avrebbero dovuto essere utilizzati per i campionati mondiali di calcio del 1990, al finanziamento degli espropri; in tal modo si sarebbero potuti attivare 1.500 miliardi di mutui dalla Cassa depositi e prestiti. In tal senso sarebbe stato sufficiente accogliere il nostro emendamento che eliminava la sospensione per questi mutui ed i comuni non si sarebbero trovati di fronte a difficoltà per il pagamento dei debiti, alla necessità di chiudere le casse, con gravi rischi di credibilità. Per questi motivi il nostro sarà un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e dal senatore Ferrara Vito*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica».

**È approvato.**

**Inserimento all'ordine del giorno della seduta di martedì 2 marzo della deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, per il disegno di legge n. 994**

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata presentata, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, richiesta di rimessione all'Assemblea del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sui presupposti di costituzionalità del decre-

to-legge recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

La deliberazione dell'Assemblea avrà luogo nella seduta di martedì 2 marzo.

### **Per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni**

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei avanzare una richiesta di iscrizione a brevissimo termine all'ordine del giorno dell'Aula, in occasione dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni, dell'interpellanza n. 2-00193 e dell'interrogazione 3-00222, riguardanti il problema dell'ILVA e in generale la ristrutturazione del settore siderurgico.

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, la Presidenza farà il possibile per inserire l'interpellanza e l'interrogazione da lei sollecitate addirittura all'ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di lunedì 1° marzo 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, lunedì 1° marzo, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 15,05).

Allegato alla seduta n. 116**Assemblea dell'Atlantico del Nord, elezione del presidente  
della delegazione parlamentare italiana**

In data 14 gennaio 1993 il senatore Cappuzzo è stato eletto presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

**Consiglio d'Europa e Unione dell'Europa occidentale,  
uffici di presidenza delle delegazioni parlamentari italiane**

La delegazione parlamentare italiana presso le Assemblee del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale ha proceduto, nella seduta del 25 novembre 1992, ad integrare il proprio ufficio di presidenza.

Sono risultati eletti: vice presidenti, i senatori Arduino Agnelli e Mesoraca; segretari, il deputato De Carolis ed il senatore Bruno Ferrari.

**Disegni di legge,  
annunzio di presentazione**

In data 24 febbraio 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*

«Estensione del trattamento previdenziale ENPAM ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria» (1003);

*dal Ministro degli affari esteri:*

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B» (1004);

«Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei con annessi, firmati a Ginevra

il 1º maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo con annessi, firmato a Ginevra il 1º marzo 1973, sui segnali stradali, e loro esecuzione» (1005).

In data 24 febbraio 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SIGNORELLI e RESTA. - «Inquadramento dei ricercatori confermati nella fascia dei professori associati» (1000);

PULLI, MANIERI, BONO PARRINO, PELLEGRINO, FERRARA Vito, PICCOLO, PARISI, BERNASSOLA, COCO, CONTI, CUSUMANO, DE COSMO, DE GIUSEPPE, FONTANA Elio, FOSCHI, GRASSI BERTAZZI, LAURIA, PINTO, SCIVOLETTO e VOZZI. - «Istituzione di sezioni decentrate delle Commissioni tributarie di 1º e 2º grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» (1001);

MARINUCCI MARIANI e STRUFFI. - «Tutela dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti di origine naturale» (1002).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ZOSO. - «Riordino dei conservatori di musica» (1006);

COVIELLO e COVELLO. - «Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito al movimento franoso del 28 febbraio 1983 nella frazione di Pergola di Marsico Nuovo» (1007);

GUALTIERI, COVI, DIPAOLO, FERRARA Salute, GIUNTA, MACCANICO e STEFANELLI. - «Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sull'attuazione della legislazione in materia di cooperazione italiana ai paesi in via di sviluppo» (1008);

PULLI, MARINUCCI MARIANI, DIONISI, TORLONTANO, GARRAFFA, SIGNORELLI, ROCCHI, MANARA, CONDORELLI, MININNI-JANNUZZI, MINUCCI Daria, PERINA, RAPISARDA, RUSSO Raffaele e STEFANO. - «Modifica dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"» (1009).

### **Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):



**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – SCIVOLETTO ed altri. – «Riduzione a quattro anni della durata della legislatura nazionale, delle legislature delle regioni e delle province autonome, nonché della durata in carica degli organi elettivi degli enti locali» (977), previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SCIVOLETTO ed altri. – «Limitazione dei mandati elettivi per i membri del Parlamento, per i parlamentari ed consiglieri regionali e per gli eletti agli organi amministrativi degli enti locali» (978), previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

MARINUCCI MARIANI ed altri. – «Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli» (487), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

GRECO ed altri. – «Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (971), previo parere della 1ª Commissione.

### **Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

In data 24 febbraio 1993, il senatore Pistoia ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 995 e 996.

Il senatore Bernassola ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 995 e 996.

Il senatore Icardi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1001.

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

«Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l'Iraq» (903);

*12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

PROCACCI ed altri. – «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» (151).

### **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 22 febbraio 1993, ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte concernente la «Razionalizzazione della legislazione di supporto pubblico alla internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano», approvato dal quel Consesso nella seduta del 18 febbraio 1993.

Tale testo sarà inviato alle Commissioni permanenti 3ª, 5ª, 6ª e 10ª.

### **Interrogazioni, annunzio di risposte scritte**

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 21.

### **Interrogazioni**

**TADDEI, CHERCHI.** – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la trasformazione dell'Enel in società per azioni ha come obiettivo prioritario una maggiore produttività, efficienza e trasparenza;

che nelle strategie dell'Enel spa la produzione geotermica mantiene un ruolo importante in considerazione delle sue peculiarità di fonte alternativa rinnovabile;

che nel corso dell'audizione presso la Commissione industria del Senato l'amministratore delegato dell'Enel spa ha affermato, fra l'altro, il mantenimento dei programmi di sviluppo della produzione definiti nel progetto «Geotermia 2000»;

che nonostante le affermazioni dell'amministratore delegato si stanno operando tagli agli investimenti molto evidenti, tanto da indurre gli enti locali della Val di Cecina a richiedere un incontro alla direzione compartimentale di Firenze;

che gli enti locali e le forze sociali della Val di Cecina segnalano con preoccupazione un atteggiamento dell'Enel che fa pensare non ad una giusta eliminazione di sprechi ma ad una disordinata riduzione di spese che può danneggiare le condizioni di lavoro e l'ambiente;

che in relazione a tale situazione le amministrazioni locali hanno richiesto da alcuni mesi un incontro con il compartimento Enel di Firenze,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione di incertezza nella realizzazione degli investimenti del progetto «Geotermia 2000»;

come l'Enel spa stia operando per raggiungere maggiore efficienza senza mettere a rischio la produzione e quali orientamenti assuma in tal senso il Governo;

come il Governo intenda garantire lo sviluppo della produzione energetica da fonte geotermica.

(3-00458)

ROGNONI, NERLI, PINNA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che sono trascorsi 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione», e che entro tale termine, così come è stabilito dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1992, n. 482, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avrebbe dovuto emanare un apposito provvedimento con il quale si rideterminano i criteri di definizione delle graduatorie rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza annullando, quindi, ogni distinzione tra emittenti operanti a livello locale o regionale senza che alcun atto in merito sia stato compiuto dal Ministro stesso;

che con l'ordine del giorno 9/0706/001 approvato il 26 novembre 1992 dal Senato e 9/1948/002 approvato dalla Camera il 15 dicembre 1992 il Governo è impegnato a presentare al Parlamento ogni 60 giorni una relazione su tutto ciò che concerne la redazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze in modo da consentire alle Commissioni di merito un puntuale e tempestivo controllo sull'operato del Ministro sulla delicata fase istruttoria e che, allo stesso fine, è tenuto a istituire una commissione di controllo e verifica composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative e dai rappresentanti delle regioni;

che entro la data del 28 febbraio 1993 il Ministro delle poste, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 482 del 1992, deve provvedere alla definizione della graduatoria delle emittenti radiotelevisive locali a cui rilasciare la concessione e che il persistere di una situazione di incertezza e precarietà pregiudica fortemente il prosieguo dell'attività delle imprese operanti nel settore, finendo per favorire oggettivamente, in particolare per quel che riguarda il rapporto con il settore pubblicitario, le concentrazioni nazionali esistenti;

che si è in presenza di una grave anomalia per quel che riguarda le emittenti che trasmettono in codice, le quali con la concessione sospesa in mancanza dell'apposito regolamento che avrebbe dovuto essere predisposto, così come indicato dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1992, entro il 28 febbraio 1993, finiscono con il dar luogo ad ulteriori effetti concentrativi e a turbare l'intero sistema dei *media*;

che la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1993 ha dichiarato illegittima la procedura seguita dal Ministero delle poste per la redazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza radiotelevisiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, relativo alle province autonome di Trento e Bolzano, per violazione dell'articolo 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990;

che l'emittente Telemontecarlo, inserita nell'elenco delle emittenti nazionali alle quali è stata rilasciata la concessione, risulterebbe, invece, titolare di sola autorizzazione e che tale situazione, segnata da grande incertezza, non agevola di certo il tentativo di dare soluzione alla crisi dell'emittente,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro delle poste non abbia ancora provveduto alla definizione dell'unica graduatoria per il rilascio delle concessioni alle emittenti locali nei tempi stabiliti dalla legge, nè abbia ancora provveduto ad istituire la commissione di cui all'ordine del giorno della Camera 9/1948/002;

se corrisponda al vero il fatto che il Ministro intenderebbe, in modo irresponsabile, procrastinare la scadenza per il rilascio di tali concessioni, prolungando una situazione di precarietà insostenibile per le imprese e per l'intero sistema dei *media*; come, quindi, intenda far fronte alle esigenze avanzate dall'emittenza locale;

se non ritenga necessario rispettare le indicazioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 482 del 1992 e definire entro il 28 febbraio 1993 l'apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice, e nel caso si intenda, invece, procedere ad un rinvio nella predisposizione di tale regolamento, se ciò non comporti la sospensione delle trasmissioni delle emittenti criptate, se non si ritenga inevitabile procedere ad un definitivo accertamento sulla legittimità a trasmettere per le tre Tele+, sulla natura degli assetti proprietari di tali emittenti e sugli eventuali rapporti di collegamento esistenti con il gruppo Fininvest;

come si ritenga conciliabile il fatto che l'emittente Telemontecarlo sia stata inserita, con relativo punteggio, nell'elenco delle 12 emittenti titolari di concessione nazionale secondo quanto è indicato nel decreto ministeriale del 12 agosto 1992, con l'affermazione che l'emittente non sarebbe titolare di concessione, bensì di sola autorizzazione, tenendo conto che tale distinzione ha conseguenze importanti sulla vita dell'emittente, e inoltre come si intenda intervenire per tutelare l'esistenza di Telemontecarlo e fornire garanzie ai lavoratori dell'emittente e allo stesso pubblico sul permanere di questa importante voce nel panorama informativo e di programmazione nazionale;

come si intenda tener conto dei rilievi all'operato del Ministero delle poste contenuti nella sentenza n. 6 del 1993 della Corte costituzionale relativa alla legittimità dei criteri di definizione del piano di assegnazione delle frequenze per le province autonome di Trento e Bolzano e se non si ritenga che siano da riferirsi all'insieme della definizione del piano, per aver leso le prerogative riconosciute dalla legge alle regioni e alle province autonome di concorrere alla

formulazione del piano di assegnazione delle frequenze ed alla localizzazione degli impianti.

(3-00459)

TADDEI, PELLEGATTI, BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI, DANIELE GALDI, ZUFFA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la chiusura degli stabilimenti PLINC in Garfagnana (Lucca) ha provocato una situazione drammatica per le 400 lavoratrici interessate per le quali non si profila alcuna possibilità di occupazione alternativa;

che per 250 di esse ad aprile scade il periodo di mobilità e con esso cade anche la speranza di reimpiego;

che dopo numerose manifestazioni, scioperi e lunghe trattative è stata stipulata una convenzione GEPI – regione Toscana per definire interventi di rilancio di attività produttive nella zona, già inserita nel Regolamento CEE n. 2052/88;

che ad oggi non risultano progetti in fase di concretizzazione;

che il Governo, ripetutamente sollecitato ad intervenire, non ha purtroppo assolto al proprio ruolo per una ripresa produttiva della Garfagnana e per la soluzione occupazionale delle 400 lavoratrici della PLINC;

che è urgente accelerare la realizzazione di progetti di reimpiego ed è indispensabile la proroga del trattamento di mobilità per consentire alle lavoratrici la possibilità di accesso ai posti di lavoro derivanti dai progetti stessi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per accelerare la formulazione dei progetti di reimpiego;

se intenda prorogare il periodo di mobilità per consentire alle lavoratrici della PLINC possibilità di occupazione.

(3-00460)

GIOVANELLI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il progetto ferroviario cosiddetto «alta velocità» ha sollevato opposizioni e perplessità sia sotto il profilo delle procedure (che prevedono un ruolo trainante e determinante di capitali e aziende private oggi al centro di interrogativi e inchieste ben noti), sia sotto il profilo del rapporto tra questo progetto e l'esigenza di sviluppo diffuso ed equilibrato dei servizi ferroviari nazionali, regionali e metropolitani, sia sotto il profilo dell'impatto territoriale e ambientale;

che su questo relevantissimo progetto è stato di fatto rinviato sin ora un confronto parlamentare impegnativo;

che già il confronto, che si è svolto in convegni e manifestazioni e sulla stampa, ha portato ad escludere almeno per ora la realizzazione di tratte quali la Milano-Venezia e la Milano-Genova e a far pronunciare le Ferrovie sul tema della possibilità del trasporto di merci;

che è certamente necessario e anche ecologicamente auspicabile un potenziamento e una velocizzazione delle ferrovie;

che per il tratto Milano-Bologna è generalmente riconosciuta la necessità del quadruplicamento delle linee, quasi impossibile da

realizzarsi lungo l'attuale tracciato che attraversa in continuazione città e centri minori;

che tuttavia non sono state risolte e neppure affrontate seriamente le questioni poste dall'impatto ambientale relevantissimo che avrebbe una nuova linea ad alta velocità nel cuore dell'Emilia;

che comitati di cittadini ed enti locali hanno manifestato in diverse sedi opposizioni, perplessità e richieste a proposito di legittimi interessi, messi in discussione dal progetto senza aver risposte convincenti;

che nell'Emilia e in particolare nella provincia di Reggio Emilia i tracciati ipotizzati interessano la fascia di più densi insediamenti abitativi e produttivi, quella che è stata definita in sostanza una città diffusa e continua, costruita lungo e attorno alla via Emilia, asse millenario della urbanizzazione della regione, e ai più recenti vicini paralleli assi della ferrovia e dell'Autosole;

che pertanto non si può pensare che questo attraversamento avvenga come in altre zone autenticamente rurali e distanti dalle città, anche perchè nella provincia di Reggio Emilia l'asse dell'Autosole è particolarmente vicino all'abitato della città tanto che in un primo tempo il tracciato era ipotizzato più a nord;

che non esiste uno studio di impatto ambientale, nè progetti che prevedano opere di mitigazione ambientale e paesaggistica significative, l'interrogante chiede di sapere:

se, quando e come il Ministero dei trasporti stia lavorando a predisporre il proprio parere a proposito della tratta Milano-Bologna;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che per il «nuovo tracciato» relativo alla provincia di Reggio Emilia non esiste uno studio di impatto ambientale (mentre il tracciato disegnato più a nord è stato scartato proprio sulla base della considerazione dell'impatto ambientale);

se abbia considerato la specificità e la più intensa vicinanza agli abitati del percorso nella provincia di Reggio Emilia, in particolare presso gli abitati di Caprara e Reggio Emilia;

se intenda prescrivere opere di mitigazione ambientale quali gallerie artificiali o percorsi in trincea che garantiscano una vera salvaguardia dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;

se intenda altresì prescrivere e verificare che eventuali progetti esecutivi e gli stessi capitolati d'appalto contengano la progettazione dettagliata delle opere di mitigazione ambientale e che siano accompagnati da finanziamenti adeguati affinché le stesse non rimangano sulla carta, favorendo un'«acculturazione ambientale» dei progetti e delle imprese di costruzione in relazione a questo relevantissimo progetto.

(3-00461)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SAPORITO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – In relazione all'avvenuta perimetrazione provvisoria del Parco nazionale dei Monti Sibillini che interessa territori delle Marche e dell'Umbria fin dal 1989, l'interrogante chiede di sapere:

perchè a distanza di circa tre anni non sia stato ancora realizzato concretamente il Parco;

perchè non sia stato ancora nominato il consiglio direttivo dell'Ente Parco;

perchè la commissione tecnica per la valutazione dei progetti si riunisca con tanto ritardo;

perchè da oltre due anni siano bloccati i finanziamenti ed i progetti del Pronac (piano triennale per l'ambiente) che interessano importanti ed urgenti interventi di restauro ambientale ma anche la formazione, l'informazione e l'educazione ambientale per le popolazioni comprese nell'area del Parco.

(4-02504)

MANNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che quindici giorni fa una *troupe* del programma televisivo «Mixer» si recava allo stabilimento Alenia di Pomigliano d'Arco (Napoli);

che, dopo una lunga trattativa con la dirigenza dell'azienda, si riusciva, grazie all'intervento dei lavoratori, a realizzare le riprese per un servizio sulla situazione dell'Alenia;

che il servizio, oltre alle riprese visive, comprendeva una serie di interviste a lavoratori dello stabilimento sul fenomeno del voto di scambio e su eventuali padrini politici coinvolti nelle ultime assunzioni allo stabilimento di Pomigliano,

si chiede di sapere:

quali impedimenti e quali ostacoli si interpongano nell'impedire fino ad ora la messa in onda della sopracitata trasmissione televisiva di «Mixer»;

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza di pressioni politiche o di forme ostruzionistiche da parte di RAI Due, testata da cui dipende «Mixer».

(4-02505)

BOFFARDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che la presenza di ragazzi portatori di *handicap* nella scuola deve comportare la sollecita soluzione dei problemi connessi all'organico, alla normativa, alla disponibilità di mezzi e quant'altro indispensabile a dare contenuti reali al supporto per questi ragazzi, l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno acquisire in modo definitivo nell'organico di diritto le deroghe per situazioni di *handicap* che si riconosca non modificabili nel tempo;

quali disposizioni vengano impartite alle USL affinché queste ultime forniscano segnalazioni omogenee circa il tempo di scuola necessario a garantire per ciascun ragazzo handicappato l'effettiva possibilità di integrazione;

quali disposizioni vengano diramate ai provveditorati affinché questi inoltrino speditamente le richieste di deroghe al rapporto uno a quattro in presenza appunto di situazioni particolari;

se non si ritenga opportuno, per una valutazione complessiva più attenta delle necessità di organico d'appoggio, considerare l'incremento

del numero degli allievi portatori di *handicap* che avviene ogni anno in ogni singolo plesso scolastico e garantire che vi sia corrispondenza tra organico di diritto e organico di fatto, impedendo altresì l'eccessivo frazionamento delle ore di appoggio su più circoli didattici nonché riconoscendo agli insegnanti interessati il diritto alla programmazione settimanale prevista.

(4-02506)

BERNASSOLA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che per effetto dell'articolo 43 della legge n. 270 del 1982 i docenti di educazione fisica che, in possesso dei titoli di servizio stabiliti dalla predetta disposizione di legge, avessero conseguito il titolo di studio riconosciuto valido ai fini dell'ammissione nei ruoli alla data del conseguimento della predetta abilitazione sui posti di anno in anno appositamente accantonati, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo;

che con successiva legge n. 426 del 1988 è stato unificato l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media con la conseguente eliminazione delle squadre e un notevole ridimensionamento dei posti e, nello stesso tempo, è stato stabilito che l'immissione nei ruoli di detti docenti sarebbe avvenuta gradualmente dopo l'esaurimento della graduatoria nazionale dei «precari» predisposta ai sensi della stessa legge n. 426 del 1988;

che in realtà tale graduatoria nazionale degli aspiranti all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media non ha avuto sino ad oggi possibilità di essere esaurita, come precisato prima, per mancanza di posti disponibili, mentre in concreto appositamente accantonato nei corrispondenti organici di diritto provinciali, per effetto delle disposizioni dettate annualmente dal Ministero della pubblica istruzione - ultima in ordine di tempo la circolare ministeriale n. 97 del 2 aprile 1991 - risulta un numero di posti pari a quello dei docenti *ex* articolo 43 della legge n. 270 del 1982, peraltro mantenuti regolarmente in servizio;

che tali posti inoltre non sono comunque disponibili nè per le nomine in ruolo degli aspiranti inclusi nelle suindicate graduatorie nazionali, nè per i trasferimenti da fuori provincia, sicchè appare illogico non disporre di nomine in ruolo dei suddetti docenti sui posti che per essi sono appositamente accantonati, tenendo conto comunque che vi è l'obbligo per l'amministrazione di mantenerli in servizio,

si chiede di conoscere quale provvedimento amministrativo si intenda adottare per sanare - senza aggravio di spesa - questa situazione anomala venutasi a creare in seguito a un non organico approfondimento delle varie disposizioni legislative in materia di precariato scolastico.

(4-02507)

CHERCHI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che sulla base di informazioni certe e disponibili risulta che l'Alumix (gruppo *ex* EFIM) ha in corso almeno un contratto pluriennale



per l'acquisto di consistenti partite di metallo primario a prezzi sensibilmente superiori alle quotazioni attuali dell'LME;

che tale fatto è paradossale tenuto conto che l'afflusso di notevoli partite di metallo primario a quotazioni molto basse, dai paesi dell'Est, è indicato come la principale causa della depressione dei costi del metallo e, conseguentemente, dei negativi risultati di gestione di Alumix spa,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) i termini di tutti i contratti pluriennali in essere per l'acquisto di metallo primario;

2) il volume delle perdite, valutate rispetto alle quotazioni dell'LME, indotte dalle operazioni di *trading* in argomento, e le responsabilità delle stesse;

3) se sia stata avviata la risoluzione dei contratti e gli oneri conseguenti.

(4-02508)

**MOLINARI.** – *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a seguito del disastro della petroliera «Haven» i Ministri della protezione civile e della marina mercantile stipulavano il 21 maggio 1991 con ATI, IRI ed ENI un contratto per la bonifica;

che ATI, IRI ed ENI affidavano al Consorzio iniziative Liguria (INLI) – appositamente costituito il 6 giugno 1991 – l'attuazione dei punti 3/A e 5/A del progetto generale, consistenti nella «bonifica delle coste con recupero e stoccaggio intermedio del materiale nonché della massa fuoriuscita in mare, nonché tutti i lavori, le prestazioni, i servizi e le varianti anche se non previste dal citato progetto ma necessarie e indispensabili a compiere le attività indicate»;

che l'INLI è stato costituito il 6 giugno 1991 con un capitale (fondo consortile) di soli 60 milioni, per il 23,10 per cento della EMIT del gruppo Acqua degli inquisiti fratelli Pisante, per il 33 per cento dalla SEP (Servizi ecologici porto di Genova), controllata per il 60 per cento della Fineco;

che la Fineco al giugno 1991 presentava ancora un capitale di soli 20 milioni in quanto l'aumento del capitale a 800 milioni venne completato solo nel giugno 1992;

che tale capitale di 20 milioni nel giugno 1991 era così suddiviso: EMIT: lire 2.740.000; Elettrogeneral: lire 2.740.000; Coe e Clerici Holding: lire 2.740.000; Spin srl (Milano): lire 2.740.000; dottor Castelli: lire 2.740.000; De Ferrari Galliera: lire 1.940.000; Nol. Bon Srl (piani di Meleto - Pesaro): lire 480.000;

che pertanto l'EMIT, anche attraverso la Servizi ecologici del porto di Genova, controllata dalla Fineco, ha una quota in INLI ben superiore al 23 per cento dichiarato,

si chiede di sapere:

per quali ragioni e con quali criteri ATI, IRI ed ENI, dopo solo 16 giorni di stipula del contratto in data 21 maggio 1991, affidavano una consistente e determinante porzione dei lavori ad un consorzio di

imprese appositamente costituito, in quel momento ridicolmente sottocapitalizzato, con un fondo consortile di 60 milioni;

quale sia stato l'esito dei lavori affidati alla INLI dato che nei verbali depositati della assemblea del 4 marzo 1992 si legge:

«che la situazione contrattualistica con ATI, IRI e ENI non è ancora completamente definita in quanto è subordinata agli aggiustamenti globali del contratto tra ATI e pubblica amministrazione»;

che vi sono «ritardi ed incertezze» nel processo di definizione dello stato di avanzamento dei lavori;

che esistono contenziosi non ancora definiti con la committenza.

(4-02509)

SERENA. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Lido Rossi, di 63 anni, residente a Montevarchi (Arezzo), vigile urbano in congedo da un anno, ha ricevuto lire 1.000 di pensione relativa al mese di gennaio 1993, in quanto il resto spettantegli, pari a lire 1.799.000, è stato trattenuto per pareggiare in una sola rata il conguaglio del 1992;

che, rivoltosi ai competenti funzionari dell'ufficio provinciale del tesoro di Arezzo, il Rossi si è sentito rispondere che essi si erano limitati ad applicare alla lettera le leggi vigenti,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda intervenire per sanare tale assurda situazione e per evitare il ripetersi di casi simili.

(4-02510)

PINNA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

- Premesso:

che il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai in provincia di Nuoro ha realizzato un impianto di potabilizzazione della massima importanza per l'approvvigionamento idrico dei comuni di Galtelli, Luculi, Irgoli, Onifai, Orosei e delle frazioni di Cala Liberotto e Cala Gonnone;

che alcuni dei detti comuni e le rispettive frazioni sono centri costieri ad altissima densità turistica con una popolazione che si aggira sulle 50.000 unità;

che all'impianto di potabilizzazione, del costo di 5 miliardi e 300 milioni, è collegata una diga realizzata sul fiume Cedrino, oltre alle condotte adduttrici, costate, queste ultime, 12 miliardi e 300 milioni;

che il nuovo sistema di approvvigionamento è atteso da molti anni dalle popolazioni che soffrono di un'erogazione di acqua potabile discontinua e insufficiente;

che l'attuale situazione costituisce inoltre un vero e proprio impedimento allo sviluppo dell'industria turistica;

che tutto il sistema potrebbe entrare in funzione in tempi strettissimi se l'Enel realizzasse il richiesto allaccio dell'energia elettrica il cui costo è di appena 47 milioni e consiste in una linea elettrica di lunghezza inferiore ad un chilometro;

che per tale modestissimo intervento l'Enel ha risposto dopo tre mesi dalla richiesta del consorzio e ha stabilito che l'allaccio non sarà realizzato prima di 24 mesi dalla stipula del contratto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri l'atteggiamento dell'ente elettrico palesemente burocratico, insensibile alle aspettative di migliaia di cittadini, indifferente alle decine di miliardi di investimenti già realizzati e destinati a restare improduttivi per almeno due anni;

quali iniziative intenda assumere per modificare comportamenti tanto ingiustificati e insopportabili.

(4-02511)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che da parecchi anni il comune di Modica (Ragusa) ha avanzato all'ANAS richiesta di declassifica, da statale a comunale, del tratto della strada statale n. 115 compreso fra il chilometro 338+000 ed il chilometro 342+500;

che il suddetto tratto stradale, avente per intero le caratteristiche di traversa interna, presenta un fortissimo tasso di pericolosità (come dimostrano i ripetuti incidenti stradali, alcuni dei quali mortali) in quanto:

a) attraversa strade comunali e provinciali di intenso traffico, dando vita ad incroci molto pericolosi;

b) spezza in due gli agglomerati abitativi sorti nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dove vivono migliaia di cittadini (Treppiedi sud e Treppiedi nord);

c) si sviluppa lungo un tracciato stretto, inadeguato e pericoloso, fiancheggiato non solo da case di civile abitazione, ma anche da centri commerciali di livello comprensoriale, da nuovi e popolosi quartieri sorti negli ultimi anni e regolarmente delimitati ai sensi della legge sul condono edilizio, da aziende artigianali e commerciali, da accessi a scuole materne, elementari e medie, da distributori di carburante e da altri insediamenti produttivi;

che nonostante queste circostanze obiettive ed incontestabili la direzione centrale tecnica dell'ANAS con nota n. 206 del 19 maggio 1992 ha riconosciuto le caratteristiche di traversa interna soltanto al tratto della strada statale n. 115 compreso fra le progressive chilometriche 340+225 e 341+863, escludendo inspiegabilmente un ampio tratto stradale molto pericoloso, avente, a giudizio del comune di Modica, dei cittadini residenti, degli operatori economici e dell'interrogante, le caratteristiche di traversa interna;

che vivo, in particolare, è il malcontento dei residenti nei quartieri intensamente popolati di Treppiedi sud e Treppiedi nord, sia per i gravi incidenti stratali verificatisi, sia per la costante pericolosità degli incroci con la strada statale n. 115;

che, ferma restando la caratteristica di traversa interna dell'intero tratto stradale in questione, appare ancor più inspiegabile ed inaccettabile l'esclusione di alcune parti certamente più a rischio di altre, stranamente incluse;

che, al fine di ridurre la pericolosità di alcuni incroci con la strada statale n. 115, la provincia regionale di Ragusa sta procedendo, di intesa con l'ANAS, ad installare impianti di semaforo all'altezza degli incroci con le strade provinciali per Scicli e per Marina di Modica;

che, a giudizio dell'interrogante, la soluzione definitiva e radicale del problema consiste nella realizzazione di un nuovo tracciato della

strada statale n. 115, in territorio di Modica, che sposti più a sud l'intero traffico stradale non locale e colleghi direttamente la strada statale n. 115, in località Aguglie, con la strada a scorrimento veloce Ragusa-Modica-Pozzallo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative urgenti e concrete intenda assumere il Ministro dei lavori pubblici affinché la direzione centrale tecnica dell'ANAS riesamini la richiesta del comune di Modica volta ad ottenere il riconoscimento di traversa interna per l'intero tratto stradale della strada statale n. 115, compreso fra le progressive chilometriche 338+000 e 342+500 e avente tutte le caratteristiche, come sopra sottolineato, di segmento viario interno alla città;

con quale criterio l'ANAS abbia proceduto, ai fini del riconoscimento della traversa interna, alla esclusione o alla inclusione dei vari tratti stradali e se per questa individuazione si siano manifestate pressioni particolari;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga utile, prioritaria e risolutiva la realizzazione di una variante all'attuale tracciato della strada statale n. 115 nel tratto in questione, al fine di eliminare una cintura viaria ad altissimo rischio che rende difficili e pericolosi i collegamenti fra i diversi e nuovi quartieri e impedisce uno sviluppo armonico e razionale della città di Modica.

(4-02512)

SERENA. - *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* - Per sapere:

a) per quale motivo e da chi sia stato deciso di usare un incomprensibile linguaggio «burocratese» nei moduli di autocertificazione «per fruire dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alle spese»;

b) come si intenda ovviare all'inconveniente rappresentato dalle continue file davanti agli uffici dell'intendenza di finanza causate dalle soluzioni strampalate adottate dagli «esperti» dei Ministeri delle finanze e della sanità.

(4-02513)

SERENA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere se non si intenda istituire una commissione ministeriale d'inchiesta al fine di far luce sul fallimento della «Federconsorzi», seppellita da 5.000 miliardi di debiti e accusata da più parti di allegra gestione dei bilanci per parecchie decine di miliardi di lire.

(4-02514)

SERENA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso che il collaudo del Parco di Monte Mario, un'opera pubblica programmata per i Mondiali di calcio del 1990 e non ancora ultimata, costerà alle casse pubbliche 133 milioni di lire per ognuno dei quattro collaudatori (i signori Agnoni e Rivela, nominati dalla regione Lazio, e i signori Cinti e Canali, nominati dal comune di Roma), l'interrogante chiede di sapere:

a) se l'opera rispetti le normative vigenti;

b) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di come siano state stabilite le parcelle dei collaudatori.

(4-02515)

SERENA. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso che, come anche denunciato dalla Pontificia infanzia missionaria, una grande quantità di giocattoli acquistati a Taiwan ed in altre città della Thailandia e poi venduti in Italia è costruita attraverso lo sfruttamento di migliaia di bambini-schiavi (età media 10-15 anni), prelevati col consenso dei genitori dai villaggi poveri del paese e costretti a lavorare fino a 18 ore al giorno in condizioni subumane, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover individuare le fonti di tali loschi commerci e le ditte italiane in affari con simili bande di malfattori, ponendo altresì un veto all'ingresso ed alla commercializzazione nel nostro paese di articoli prodotti attraverso simili prassi.

(4-02516)

FERRARA Vito. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da notizie giornalistiche («La Sicilia» del 24 febbraio 1993, pagina 6) emergono situazioni drammatiche negli uffici giudiziari di Caltanissetta per quanto riguarda segnatamente la gravissima deficienza negli organici dei magistrati in servizio presso lo stesso capoluogo ed in particolare nell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, ove sono presenti solo due giudici contro le cinque unità previste;

che a riguardo è riportata nello stesso giornale la seguente dichiarazione del dottor Bongiorno che molto deve preoccupare autorità preposte, operatori del diritto e cittadini utenti: «Non ce la faccio più, siamo spaventosamente sotto organico. E arrivati ad un certo punto è il momento di dire: basta, me ne vado»;

che non è assolutamente possibile comprendere, nè tantomeno giustificare, l'atteggiamento tenuto fin qui dal Ministro di grazia e giustizia sull'eclatante problema degli uffici giudiziari di Caltanissetta, ove si abbia riguardo alla situazione di grave emergenza in cui si trovano tutti gli uffici giudiziari nisseni e in particolare gli uffici giudiziari penali e la sezione civile del tribunale;

che l'interrogante attende ancora risposta all'interrogazione 4-00268, presentata sullo stesso argomento l'11 giugno 1992, nonostante siano stati avanzati ben due formali solleciti riportati negli atti parlamentari, ai quali il Ministro di grazia e giustizia non ha inteso finora rispondere, ledendo in tal modo le prerogative costituzionali del senatore interrogante ad avere una risposta alle proprie interrogazioni o interpellanze entro un ragionevole lasso di tempo,

l'interrogante chiede di sapere se il problema dell'organico dei magistrati degli uffici giudiziari di Caltanissetta sia ancora meritevole dell'attenzione del Ministro di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura e se lo stesso Ministro intenda finalmente intervenire per una necessaria e definitiva soluzione del gravissimo problema in questione.

(4-02517)

ANGELONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che è stata già presentata l'interrogazione 4-00452 del 2 luglio 1992, rivolta al Ministro dei lavori pubblici, in merito al mancato rimborso da parte dell'ANAS al comune di Fabriano (Ancona) della somma spesa per la progettazione della variante alla strada statale n. 76, alla quale non è mai stata data risposta;

che il Ministro dei lavori pubblici, che presiede anche il consiglio d'amministrazione dell'ANAS, ha dichiarato a mezzo stampa («Resto del Carlino», edizione delle Marche, del 17 febbraio 1993) che l'attuale legislazione non consente il recupero delle somme erogate da parte degli enti locali, presso l'ANAS o altri organismi statali;

che sempre a mezzo stampa («Corriere Adriatico» di domenica 14 febbraio 1993) si apprende che il Ministro, in occasione di una visita a Osimo (Ancona) avrebbe dato il suo assenso affinché gli oneri di progettazione della variante nord della strada statale n. 361 Settempedana, previsti per circa 2 miliardi, siano accollati all'ANAS e non al comune che ha fatto redigere il progetto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga giusto il rimborso al comune di Fabriano dei 2 miliardi sostenuti, visto che l'ANAS era consapevole della progettazione in quanto sulla base di questa ha avviato le procedure di appalto;

perchè non venga concesso il rimborso al comune di Fabriano, quando lo si assicura al comune di Osimo per un caso identico.

(4-02518)

LORENZI, PREIONI, ROVEDA, SCAGLIONE, PERIN, SERENA, TABLADINI, MANFROI, BOSO, MANARA, GUGLIERI, PAGLIARINI, ZILLI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'ambiente.* - Premesso:

che sulla base di informazioni informali risulterebbe agli interroganti quanto segue:

che a suo tempo la ditta Di Liete ha assunto un appalto per la realizzazione di una «superdiga» per una altezza di 40 metri nella Valle dell'Ancinale, a Gagliato, in provincia di Catanzaro;

che la grande diga, in fase realizzativa, si è ridotta a una minidiga, alta solo 15 metri, e questo dopo la costruzione del tunnel e relative condotte;

che i lavori sono stati effettuati sotto la direzione dell'Enel (lavori diga Ancinale-distretto di Napoli);

che sono state usate cariche di tritolo con grave danno ecologico, in quanto tutte le vene acquifere esistenti in superficie sono state fatte precipitare nella realizzanda galleria,

si chiede di sapere:

1) se sia stato effettuato un controllo dei costi e/o un controllo di rispetto delle condizioni di appalto e se sia vero che vi è stato un notevole ridimensionamento dei lavori, con la costruzione solamente di una minidiga alta 15 metri anzichè 40;

2) se sia vero che vi è stato un ingente danno ecologico consistente nella sparizione delle vene d'acqua superficiali, con lo sprofondamento dell'acqua a 100 metri nel sottosuolo, tanto da costringere l'Enel a ripompare l'acqua dalla galleria al serbatoio comunale;

3) se si sia a conoscenza di motivi per i quali non è stata utilizzata la famosa talpa di perforazione, come già avvenuto in altro territorio, e se sia vero che sono state invece utilizzate esplosioni di tritolo inammisibili;

4) se sia vero che sono stati presentati al riguardo degli esposti ai carabinieri di Catanzaro, alla procura della Repubblica di Catanzaro e

allo stesso Presidente della Repubblica e, in tal caso, quale sia stato il loro esito.

(4-02519)

**MOLINARI.** – *Al Ministro senza portafoglio per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che appare sempre più chiaro che sono state effettuate sopravvalutazioni degli impianti della Montedison, passati in carico alla costituenda *joint venture* a prezzi due-tre volte superiori a quelli di impianti simili già di proprietà della Enichem Anic;

che i casi più clamorosi riguardano soprattutto gli impianti dove si era in presenza di contenziosi ambientali di notevoli dimensioni; basti citare le vicende dell'ACNA e della Montedipe di Mantova dove è aperta una causa per risarcimento danni che potrebbe comportare per l'Enichem spese per alcune centinaia di miliardi;

che il dottor Locatelli, consulente finanziario del presidente dell'ENI, è stato socio d'affari di Florio Fiorini, ex direttore finanziario dell'ENI, il quale negli anni '80, tramite la società finanziaria IST, ha realizzato un investimento immobiliare nell'isola di Cavallo con un'operazione di multiproprietà in villaggi turistici; l'operazione vedeva coinvolto anche il faccendiere Flavio Carboni che si occupava di reperire licenze edilizie;

che, nella metà degli anni '80, Locatelli vendeva i villaggi alla SEMI, società del gruppo ENI;

che, in data 25 marzo 1985, la settima sezione del tribunale di Milano, presieduta dal giudice Renato Caccamo, ha condannato l'architetto Silvano Larini e il dottor Pompeo Locatelli a dieci mesi di reclusione per il reato di costituzione di capitali all'estero;

che dalla stessa sentenza si evince che i rapporti tra Larini e Locatelli sono di antica data: «Dal tenore delle lettere datate 15 giugno 1981 e 15 giugno 1982, la prima indirizzata da Locatelli a Larini e la seconda da Larini a Locatelli, non pare dubbio» – si legge nel dispositivo della settima sezione del tribunale penale di Milano – «che intendessero acquistare per vie illegali un terreno in Polinesia per costruirvi una villa, incaricando di ogni formalità il cittadino italiano ivi residente Giulio Belloni»;

che, il dottor Pompeo Locatelli è stato processato, ed assolto, anche per la costituzione di capitali presso alcuni conti svizzeri (n. 1500013 Orchidea; 1500014 Opaline presso la Banca di Stato del Canton Ticino; nn. 635469 e 637589 presso l'Unione banche svizzere di Losanna; Cortina, Quadrifoglio e Bora Bora presso la Finter Bank di Losanna);

che l'interrogante riterrebbe peraltro opportuna e necessaria un'indagine della magistratura volta ad accertare l'identità dei clienti e per conto di chi ha operato il dottor Locatelli;

che risulta che il contratto per la cessione del 40 per cento della *joint venture* chimica all'ENI è stato siglato nello studio del commercialista Pompeo Locatelli in via San Vittore 40 a Milano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano riferire circa il ruolo del dottor Locatelli, che risulta essere socio in affari di Larini e Cusani (mediatore quest'ultimo per la Montedison), professionista in affari con il gruppo ENI e, contemporaneamente, consulente in una faccenda così delicata come la definizione dei patti per la *joint venture* della chimica italiana e per il successivo contratto di acquisto della quota Montedison di Enimont.

(4-02520)

POLENTA, VENTURI, BALLESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che il 18 febbraio 1993 le Ferrovie dello Stato spa hanno presentato ai sindacati la prima proposta di un nuovo riassetto strutturale ed organizzativo della società;

che, dopo varie indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, è il primo documento ufficiale che scaturisce dall'incarico, affidato dall'amministratore delegato Lorenzo Necci all'ingegner Vaciago, di delineare il nuovo assetto della società Holding Ferrovie dello Stato e delle partecipate;

che l'esame di questo primo documento ufficiale conferma l'intenzione della società di superare l'articolazione sul territorio in quindici compartimenti, sostituendoli con sette aree territoriali e ventuno filiali commerciali da considerarsi semplici agenzie commerciali regionali di promozione alla vendita;

che le aree, che farebbero capo ai capoluoghi Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari, ovviamente comprenderebbero più regioni con il conseguente smembramento di alcuni degli attuali compartimenti;

che in particolare il compartimento di Ancona, per la parte relativa alla regione Umbria, confluirebbe nell'area con sede a Roma; per le tratte ferroviarie comprese nelle regioni Abruzzo e Molise in un'area con sede a Bari e per tutte quelle comprese nell'intera regione Marche nell'area con sede a Bologna;

che ciò sarebbe paradossale poichè proprio l'unico compartimento attualmente strutturato nella logica di area (area medio-adriatica che comprende i bacini di traffico delle regioni Marche, Umbria ed Abruzzo ricadenti nella linea ferroviaria della longitudinale medio-adriatica) dovrebbe essere smembrato;

che tale progetto, come è evidente, penalizza in modo particolare l'intera regione Marche e più in particolare la provincia e la città di Ancona, con la perdita di posti di lavoro di natura tecnico-amministrativa che attualmente costituiscono la direzione compartimentale;

che a tale grave danno potrebbe altresì aggiungersi quello derivante da ipotizzate ed, allo stato attuale, non del tutto accantonate intenzioni di chiusura o di ridimensionamento di impianti di manutenzione (officine OMV) e delle linee locali (Civitanova-Fabriano-Pergola, Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno) e dalla possibile revisione dell'attuale strutturazione in due unità di produzione, unificandole;

che, in relazione a quanto sopra esposto, gli interroganti, nel sottolineare la dubbia fondatezza delle motivazioni di asserita maggiore



efficienza, razionalità ed economicità di gestione che sarebbero alla base di tale progetto (in realtà la conferma degli attuali quindici compartimenti, già individuati per bacini di traffico omogenei, meglio di qualunque altra articolazione garantirebbe quel necessario coordinamento tra tutte le attività produttive, commerciali ed amministrative richieste dalla natura stessa della società, erogatrice di un servizio organizzato sul territorio) propongono che, qualora si volesse insistere nel superamento dei compartimenti, la città di Ancona, strategicamente protesa nel Medio-Adriatico a sviluppare i traffici intermodali verso il Centro Europa e l'Est europeo in rapido prevedibile aumento nei prossimi anni, permanga quale sede di una delle costituenti «aree» ferroviarie in cui le Ferrovie dello Stato spa saranno articolate sul territorio, anche per la sua posizione geografica particolarmente atta a rivestire questo ruolo nella zona centro-orientale del paese;

nel rammentare le pesanti penalizzazioni già subite dalla regione Marche, in particolare nel trasporto ferroviario, quali ad esempio:

la chiusura della linea Fano-Urbino (unica linea chiusa in tutta la rete ferroviaria nazionale);

la soppressione di molti treni sulle linee regionali ed il completo blocco della circolazione nei giorni festivi e con il prossimo orario estivo;

l'esclusione di ogni prospettiva di alta velocità sulla dorsale adriatica;

il sostanziale abbandono del completo raddoppio della Falconara-Orte,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia l'orientamento del Governo in proposito;

se non si ritenga opportuno un intervento teso a scongiurare la decisione prospettata, auspicando che le Ferrovie dello Stato spa vogliano realmente imboccare una reale politica di rilancio del trasporto ferroviario, coniugando efficienza ed economicità con iniziative tese a determinare vere prospettive di sviluppo non ricorrendo a continue sperimentazioni strutturali di cui poi nessuno risponde per la loro poca incisività e, nel caso in questione, per la prevedibile perdita di professionalità ed esperienza.

(4-02521)

CARLOTTO, RABINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il nuovo codice della strada all'articolo 16 ed all'articolo 26 del regolamento impone, ai lati delle strade pubbliche in rettilineo fuori dai centri abitati, fasce di rispetto da un minimo di un metro sino ad oltre sei metri quando si tratti di colture e piantagioni o recinzioni di altezza superiore ad un metro, si chiede di sapere se non si ritenga di ridurre tali distanze onde consentire le normali colture agricole e le tradizionali recinzioni.

Gli interroganti non ritengono giustificato imporre tali distanze nei tratti rettilinei in quanto le colture e le delimitazioni di confine non possono rappresentare disturbo o pericolo per la circolazione.

Gli interroganti aggiungono, inoltre, che l'attuale normativa è particolarmente penalizzante per i conduttori e per i proprietari dei fondi limitrofi alle numerosissime strade locali per le quali in passato

vigevano, per quanto riguarda le fasce di rispetto, i regolamenti degli enti locali.

(4-02522)

GIOVANELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, con decreto ministeriale 9 febbraio 1993, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, il Ministero di grazia e giustizia ha disposto il trasferimento del collaboratore UNEP Caterina Galdiero, attualmente in servizio presso il tribunale di Reggio Emilia, alla corte d'appello di Torino;

che l'ufficio di Reggio Emilia non risulta affatto sovraccarico di personale, mancando anzi adesso – secondo l'opinione dell'ufficiale giudiziario dirigente – due aiutanti ufficiali;

che invece altri uffici in altre città e regioni risultano con dotazione di personale relativamente più abbondante,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i criteri in base ai quali vengano effettuati i trasferimenti suddetti.

(4-02523)

VISIBELLI, SPECCHIA, MININNI-JANNUZZI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'Ente autonomo acquedotto pugliese ha utilizzato sistematicamente la trattativa privata per affidamenti di lavori del valore di centinaia di miliardi;

che il sistema della trattativa privata (si veda il recente scandalo ANAS) ha permesso situazioni di illegalità e di arbitrio, sulle quali sta indagando la magistratura;

che gli scriventi non ritengono che siano accettabili, nel caso dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, deroghe ai normali e legali criteri di affidamento di opere pubbliche,

si chiede di sapere:

se non si ritenga urgente e doveroso disporre un approfondito monitoraggio di controllo sull'operato dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in materia di affidamenti di esecuzioni di opere pubbliche;

in caso di risposta positiva, quali siano i risultati.

(4-02524)

GALDELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che sui giornali del 24 febbraio 1993 si riportano le notizie relative alla conferenza stampa del Ministro dell'industria, il quale avrebbe affermato che la fuga di notizie, a suo tempo verificatasi, relativa al piano di privatizzazioni che il Governo stava predisponendo, si è determinata perchè il Ministro del tesoro, Barucci, avrebbe utilizzato per trasmettere il piano stesso un fax del Credito italiano;

che per questa ragione qualche privato sarebbe venuto a conoscenza del piano 24 ore prima dei Ministri competenti;

che la pubblicazione anticipata e in quella forma del piano ha creato una grave turbativa sui mercati finanziari coinvolgendo anche la lira in una spirale speculativa,

si chiede di sapere quali iniziative il Presidente del Consiglio abbia assunto o intenda assumere per accertare i fatti di cui sopra, se

consideri normale – nel caso in cui quanto sopra esposto corrisponda al vero – che un Ministro del tesoro si comporti in maniera così superficiale, se ritenga l'operato del Ministro dell'industria coerente con gli indirizzi del suo governo.

(4-02525)

TURINI, MEDURI, MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che dal 1° gennaio 1993 tutte le auto da immatricolare debbono essere del tipo catalizzato;

che molti concessionari di autoveicoli che il 31 dicembre 1992 hanno inoltrato domanda di immatricolazione di vetture si sono visti respingere tale domanda perchè – si dice – erano scaduti i termini;

che a causa di questo incredibile disguido circa 900 auto non hanno potuto essere immatricolate e quindi sono rimaste invendute presso i concessionari provocando loro gravissimi danni,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per dare ai concessionari richiedenti la possibilità di immatricolare auto che al 31 dicembre 1992 erano in regola secondo la normativa vigente e quindi dovevano essere immatricolate.

(4-02526)

VISIBELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che il signor Roberto Lenassini (nato il 24 febbraio 1941), invalido al 100 per cento, profugo, sposato e con tre figli minori, ha rimesso con raccomandata n. 0512 del 4 agosto 1992 alla prefettura di Bari, ufficio invalidi civili – secondo settore, terza sezione, la documentazione richiestagli per ottenere la pensione, avendo, come documentato, un reddito inferiore al limite di legge (lire 17.374.490), ma a tutt'oggi, nonostante solleciti, non ha ricevuto dalla pubblica amministrazione riscontro alcuno, l'interrogante chiede di conoscere quant'altro tempo il signor Roberto Lenassini, invalido al 100 per cento, profugo, sposato e con tre figli minori, dovrà attendere per ricevere, *ex lege*, il trattamento pensionistico riservato agli invalidi.

(4-02527)

ROSCIA. – *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale.* – Visto il decreto 8 gennaio 1993 del Ministero degli affari esteri intitolato «Flusso migratorio per cittadini non comunitari per l'anno 1993», che apre indiscriminatamente le porte non solo ai profughi di guerra ed ai perseguitati politici, ma bensì a molti altri cittadini stranieri che si aggiungono alle centinaia di migliaia che popolano strade e piazze di cui la maggior parte senza lavoro ed alloggio, e dunque in condizioni di estrema povertà e di estremo pericolo per i cittadini italiani;

poichè non pare che sussista alcun obbligo internazionale in materia e che non era ancora nota alle competenti Commissioni parlamentari, alla data di emanazione del decreto 8 gennaio 1993, la «relazione conclusiva del gruppo di esperti»;

considerato che le possibilità di lavoro sono praticamente inesistenti stante l'attuale perdurante gravissima situazione economica ed occupazionale del paese, in quanto, purtroppo, il «sistema Italia» soggiace da tempo ad una congiuntura economica sfavorevole che ha determinato pesanti riflessi sul mondo del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di fornire elementi di conoscenza al Parlamento e di chiedere il parere delle regioni, delle associazioni dei comuni e delle province in merito all'impatto socio-economico;

quali siano stati i principi ed i criteri ovvero le fonti di informazione utilizzate per la scelta delle categorie di diseredati extracomunitari da introdurre in Italia diversi dai profughi di guerra e dai perseguitati politici;

se siano stati ragionevolmente stimati ed inclusi nella legge finanziaria i maggiori costi indotti dai nuovi arrivati e quale sia il loro ammontare;

quali iniziative verranno intraprese per evitare che i nuovi arrivati siano facile preda delle sempre più potenti organizzazioni malavitose.

(4-02528)

**VISIBELLI.** - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

constatato:

che, in attuazione della predetta legge, con convenzione in data 29 dicembre 1992, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e i servizi di telecomunicazioni gestiti dall'amministrazione delle poste sono stati ceduti alla Iritel spa;

preso atto, inoltre, dell'accordo sottoscritto in data 3 febbraio 1993 tra la suddetta società e le organizzazioni sindacali CGIL-CISL e UIL;

considerato che dalla contrattazione sono state escluse le altre organizzazioni sindacali di settore, le quali hanno già provveduto a diffidare gli organi competenti dal dare attuazione all'accordo in parola, che, oltretutto, in tema di esercizio del diritto di opzione da parte del personale interessato, pone vincoli in palese contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 della menzionata legge n. 58 del 1992;

ritenuta del tutto arbitraria e sospetta la pretesa di imporre al personale di esprimere, in alternativa all'opzione per la permanenza nell'area del pubblico impiego, l'opzione per la società Iritel, cui alla scadenza della convenzione, della durata massima di un anno, residueranno solo compiti di amministrazione del patrimonio,

l'interrogante chiede di conoscere, con urgente sollecitudine, le valutazioni dei Ministri in indirizzo su quanto rappresentato e se ritengano o meno di doversi adoperare per l'annullamento dell'accordo in parola, sia perchè atto dovuto (in quanto viola il dettato legislativo), sia per eliminare le incertezze e le preoccupazioni che tale accordo ha ingenerato fra il personale e sia, infine, per scongiurare un pesante clima di conflittualità sindacale.

(4-02529)

VISIBELLI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il signor Roberto Lenassini (nato il 24 febbraio 1941), profugo, dipendente del comune di Trani (Bari), collocato a riposo nel 1990, invalido al 100 per cento, sposato e con tre figli minori, posizione n. 2811282, attende ancora, nonostante i solleciti rivolti, la definizione della propria pratica pensionistica e la relativa riliquidazione, pur avendo il comune di Trani fatto pervenire alla Direzione generale degli istituti di previdenza, Cassa pensioni dipendenti enti locali, divisione X, sin dal 16 dicembre 1991, tutta la documentazione richiesta, l'interrogante chiede di conoscere:

1) quant'altro tempo il signor Roberto Lenassini, profugo, dipendente del comune di Trani, collocato a riposo nel 1990, invalido al 100 per cento, sposato e con tre figli minori, posizione n. 2811282, debba attendere per vedere riconosciuti i propri diritti;

2) se non si ritenga che il signor Lenassini, profugo, dipendente del comune di Trani, collocato a riposo nel 1990, invalido al 100 per cento, sposato e con tre figli minori, posizione n. 2811282, per ricevere quanto gli spetta non abbia altro mezzo che rivolgersi, attese le difficoltà economiche in cui si trova (*per incidens*, pur essendo stato collocato a riposo per invalidità, non percepisce, come per legge, dalla Direzione provinciale del tesoro di Bari al 100 per cento l'indennità integrativa speciale), alla magistratura ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile o con una denuncia penale ai sensi della legge n. 241 del 1990 (articoli 2 e seguenti) o degli articoli 323 e 328 del codice penale.

(4-02530)

VISIBELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il Senato della Repubblica nella seduta del 26 novembre 1992 e la Camera dei deputati in quella del 15 dicembre 1992 hanno approvato ordini del giorno impegnanti il Governo ad «assumere le opportune iniziative per l'adozione di misure mirate e di defiscalizzazione, in ogni caso idonee ad assicurare e sostenere l'equilibrio economico delle concessionarie radiotelevisive in ambito locale»;

che autorevoli fonti hanno sostenuto nei giorni scorsi che entro il 28 febbraio 1993 non verranno rilasciate le concessioni televisive in ambito locale, per cui si procederà, se l'interrogante non erra, alla quinta proroga dei termini (come facilmente previsto dallo scrivente in occasione dall'intervento in Aula contro l'approvazione dell'ultima «grida manzoniana» in materia radiotelevisiva);

che alcune associazioni di emittenti televisive hanno chiesto la proroga di due anni per i termini entro cui effettuare il rilascio delle concessioni, al pari di quanto disposto per l'emittenza radiofonica,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo, nonostante l'eventuale proroga dei termini per il rilascio delle concessioni televisive, non ritenga, comunque, di disporre le opportune iniziative in favore dell'emittenza locale (ad esempio tariffe telefoniche ed energetiche agevolate, eccetera), così come richiesto in sede parlamentare e così come l'attuale momento congiunturale impone di operare in aiuto della piccola e media imprenditoria, chiaramente ed incontrovertibilmente aiutata nella nascita e stimolata nello sviluppo dalle emittenti locali.

(4-02531)

BISCARDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la giunta comunale di Campobasso ha deliberato con atto n. 1702 di attribuire a ciascun assessore l'utilizzazione in qualità di segretario di un dipendente comunale a scelta, purchè consenziente, nonchè «idonea struttura con specifica dotazione di personale e mezzi operativi»;

che un terzo dei consiglieri comunali ha chiesto al Coreco di esercitare, sulla delibera indicata, controllo di legittimità per i seguenti motivi;

che per le funzioni di segretario di un assessore è stato chiamato un netturbino;

che il Coreco ha informato i consiglieri ricorrenti di non poter sottoporre a controllo la delibera citata, in quanto meramente esecutiva della prima, e questa non più controllabile essendo trascorsi i dieci giorni dall'affissione all'albo del comune;

che non esistono nella pianta organica del comune figure di segretario degli assessori o assimilabili;

che la regolamentazione dell'articolo 22 dello statuto è compito del consiglio e non della giunta (articolo 12 dello statuto ed articolo 32, punti 2a e 2b, della legge n. 142 del 1990);

che non è ammissibile che personale assunto ed inquadrato per compiti e funzioni affatto diverse venga utilizzato per funzioni non definite, per giunta «a scelta» dell'assessore, passando da una ripartizione o ufficio ad altro, sguarnendo servizi e provocando uno scadimento degli stessi con aggravio futuro di oneri per la collettività allorchè si dovrà provvedere alle sostituzioni,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi si intenda porre in atto perchè sia rimossa una situazione che, determinando difficoltà nel funzionamento degli uffici del comune di Campobasso ed evidenti oneri aggiuntivi, collide vistosamente con le esigenze e le attese per un modo di amministrare oculato e responsabile, che i cittadini giustamente avvertono necessario e inderogabile nell'attuale situazione del paese.

(4-02532)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

3-00459, dei senatori Rognoni ed altri, in merito alla definizione dell'unica graduatoria per il rilascio delle concessioni alle emittenti locali;

*10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

3-00458, dei senatori Taddei e Cherchi, in merito alla produzione energetica da fonte geotermica da parte dell'Enel spa e al progetto «Geotermia 2000»;

*11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

3-00443, del senatore Stefanelli, sulla mancata corresponsione da parte dell'INPS di Caserta della indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio;

3-00460, dei senatori Taddei ed altri, in merito ai progetti di reimpiego del personale femminile degli stabilimenti PLINC in Garfagnana (Lucca) ora chiusi;

*13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-00461, del senatore Giovanelli, sul progetto ferroviario «alta velocità».

### **Interrogazioni, ritiro**

Su richiesta dei presentatori sono state ritirate le seguenti interrogazioni:

4-02219, del senatore Serena, e 4-02428, della senatrice Rocchi.

